

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Parlamento europeo	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta</i>	
89/C 132/01	n. 1366/87 dell'on. Luc Beyer de Ryke alla Commissione Oggetto: Attuazione delle decisioni dei ministri dell'ambiente in materia di gas non inquinanti delle autovetture e restrizioni alla libertà di circolazione dovuta alla mancanza di distributori di benzina senza piombo	1
89/C 132/02	n. 1648/87 dell'on. François Roelants du Vivier alla Commissione Oggetto: Responsabilità civile e fondi di indennizzo	2
89/C 132/03	n. 1786/87 dell'on. Robert Delorozoy alla Commissione Oggetto: Mercato interno e mercato dei servizi	2
89/C 132/04	n. 2061/87 dell'on. Florus Wijnsbeek alla Commissione Oggetto: Libertà di presentare la propria candidatura per controllori di volo (Risposta complementare)	3
89/C 132/05	n. 2175/87 dell'on. Roberto Costanzo alla Commissione Oggetto: Costruzione di un silo per lo stoccaggio di cereali nel porto di Napoli	3
89/C 132/06	n. 2256/87 dell'on. Winston Griffiths alla Commissione Oggetto: Smercio di alcoli agricoli in eccedenza	4
89/C 132/07	n. 2257/87 dell'on. Winston Griffiths alla Commissione Oggetto: Smercio di bioetanolo prodotto da impianti pilota	4
89/C 132/08	n. 2258/87 dell'on. Winston Griffiths alla Commissione Oggetto: Concorrenza sui mercati dell'etanolo e realizzazione del mercato interno entro la fine dei 1992	4
89/C 132/09	n. 2259/87 dell'on. Winston Griffiths alla Commissione Oggetto: Misure della Commissione nei confronti del mercato francese degli alcoli	4
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. da 2256/87 a 2259/87	5
89/C 132/10	n. 2296/87 dell'on. Willy Vernimmen alla Commissione Oggetto: Importazione di succedanei dei cereali nella CEE	6

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
89/C 132/11	n. 2385/87 dell'on. Hemmo Muntingh alla Commissione Oggetto: Strage di uccelli in Francia	7
89/C 132/12	n. 2590/87 dell'on. Vera Squarcialupi alla Commissione Oggetto: Strage di 700 000 storni in Normandia	7
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 2385/87 e 2590/87	7
89/C 132/13	n. 2391/87 dell'on. Hemmo Muntingh alla Commissione Oggetto: Progetto COST 301	8
89/C 132/14	n. 2425/87 dell'on. Ludivina García Arias alla Commissione Oggetto: Corsi di formazione professionale per le donne occupate in agricoltura	8
89/C 132/15	n. 2489/87 dell'on. Gijs de Vries alla Commissione Oggetto: Legislazione francese sui media	9
89/C 132/16	n. 2529/87 dell'on. José Happart alla Commissione Oggetto: Commercio di carni bovine fra la CEE e gli Stati Uniti	9
89/C 132/17	n. 2558/87 dell'on. Andrew Pearce alla Commissione Oggetto: Passaporti di diplomatici ACP	10
89/C 132/18	n. 2559/87 dell'on. Andrew Pearce alla Commissione Oggetto: Progetti finanziati dalla CEE nell'ambito delle azioni a favore delle donne	10
89/C 132/19	n. 2624/87 dell'on. Concepció Ferrer i Casals alla Commissione Oggetto: Zone indenni da peste suina	11
89/C 132/20	n. 2675/87 dell'on. Vera Squarcialupi alla Commissione Oggetto: Contributi comunitari alla Distilleria Salento di Gallipoli	12
89/C 132/21	n. 2688/87 dell'on. Ursula Schleicher alla Commissione Oggetto: Normativa europea in materia di tutela igienica degli alimenti	12
89/C 132/22	n. 2718/87 dell'on. Juan de Dios Ramirez-Heredia alla Commissione Oggetto: Misure atte a promuovere lo sviluppo dell'industria audiovisiva	13
89/C 132/23	n. 2854/87 dell'on. Undine-Uta Bloch von Blottnitz alla Commissione Oggetto: Sfruttamento dei giacimenti di minerali situati nell' Antartide	14
89/C 132/24	n. 73/88 dell'on. Meinolf Mertens alla Commissione Oggetto: Negoziati sullo sfruttamento delle risorse minerarie dell'Antartide	14
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 2854/87 e 73/88	14
89/C 132/25	n. 2860/87 dell'on. Domènec Romera i Alcazar alla Commissione Oggetto: Omologazione delle forme e dimensioni delle seggiole a rotelle per invalidi o handicappati e dei dispositivi di sollevamento nei trasporti pubblici	15
89/C 132/26	n. 2913/87 dell'on. Andrew Pearce alla Commissione Oggetto: 1992: controllo delle malattie delle piante e degli animali	15
89/C 132/27	n. 2921/87 dell'on. Hans-Jürgen Zahorka alla Commissione Oggetto: Sospetto di limitazioni discriminatorie per quanto concerne l'autorizzazione in Francia di prodotti esteri per la preservazione del legno	16
89/C 132/28	n. 2965/87 dell'on. John Tomlinson alla Commissione Oggetto: Ragione in favore di un finanziamento comunitario di programmi tecnologici	17

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
89/C 132/29	n. 2966/87 dell'on. John Tomlinson alla Commissione Oggetto: Scoperte condivise con paesi del terzo mondo	17
89/C 132/30	n. 2967/87 dell'on. John Tomlinson alla Commissione Oggetto: Utili per la Comunità derivanti da programmi tecnologici	17
89/C 132/31	n. 2968/87 dell'on. John Tomlinson alla Commissione Oggetto: Revisione contabile di programmi tecnologici	17
89/C 132/32	n. 2969/87 dell'on. John Tomlinson alla Commissione Oggetto: Risultati pratici di ESPRIT, BRITE, RACE, DELTA ed EUREKA	17
89/C 132/33	n. 2970/87 dell'on. John Tomlinson alla Commissione Oggetto: Controllo della spesa per i programmi tecnologici	17
89/C 132/34	n. 2971/87 dell'on. John Tomlinson alla Commissione Oggetto: Controllo di doppioni e sprechi nei programmi tecnologici	17
89/C 132/35	n. 2972/87 dell'on. John Tomlinson alla Commissione Oggetto: Somme destinate a programmi tecnologici	18
89/C 132/36	n. 2973/87 dell'on. John Tomlinson alla Commissione Oggetto: Responsabilità delle direzioni generali	18
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. da 2965/87 a 2973/87	18
89/C 132/37	n. 33/88 di Lord O'Hagan alla Commissione Oggetto: Pensioni di quiescenza	19
89/C 132/38	n. 34/88 di Lord O'Hagan alla Commissione Oggetto: Reddito dei pensionati	19
89/C 132/39	n. 35/88 di Lord O'Hagan alla Commissione Oggetto: pensioni professionali	19
89/C 132/40	n. 36/88 di Lord O'Hagan alla Commissione Oggetto: Pensioni di quiescenza come parte della previdenza sociale	20
89/C 132/41	n. 37/88 di Lord O'Hagan alla Commissione Oggetto: Varietà delle pensioni di quiescenza	20
89/C 132/42	n. 38/88 di Lord O'Hagan alla Commissione Oggetto: Pensione di reversibilità	20
89/C 132/43	n. 39/88 di Lord O'Hagan alla Commissione Oggetto: Pensioni di quiescenza connesse al reddito	20
89/C 132/44	n. 40/88 di Lord O'Hagan alla Commissione Oggetto: Pensione di base per titolari di pensioni di quiescenza	20
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. da 33/88 a 40/88	20
89/C 132/45	n. 54/88 dell'on. Barbara Castle alla Commissione Oggetto: Mercato interno	22
89/C 132/46	n. 68/88 dell'on. François Roelants du Vivier alla Commissione Oggetto: Protezione dei vegetali e corsi di formazione	22

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
89/C 132/47	n. 236/88 dell'on. Arturo Escuder Croft alla Commissione Oggetto: Creazione di posti di lavoro con i fondi del FES	23
89/C 132/48	n. 295/88 dell'on. Arturo Escuder Croft alla Commissione Oggetto: Creazione di posti di lavoro con i contributi del Fondo sociale europeo (FSE) in Spagna	23
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 236/88 e 295/88	23
89/C 132/49	n. 271/88 dell'on. Gijs de Vries alla Commissione Oggetto: Restrizioni all'importazione e all'esportazione	24
89/C 132/50	n. 283/88 dell'on. Arturo Escuder Croft alla Commissione Oggetto: Spese per l'ammasso di burro nel 1986	24
89/C 132/51	n. 284/88 dell'on. Arturo Escuder Croft alla Commissione Oggetto: Riduzione delle spese dell'ammasso di burro nel 1987	25
89/C 132/52	n. 285/88 dell'on. Arturo Escuder Croft alla Commissione Oggetto: Costo dell'ammasso pubblico e privato di burro nel 1986	25
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 283/88, 284/88 e 285/88	25
89/C 132/53	n. 290/88 dell'on. Arturo Escuder Croft alla Commissione Oggetto: Copertura assicurativa del rischio di disoccupazione	26
89/C 132/54	n. 308/88 dell'on. Jeanette Oppenheim alla Commissione Oggetto: Imposte di fabbricazione sul gelato	26
89/C 132/55	n. 401/88 di Sir James Scott-Hopkins alla Commissione Oggetto: Cooperazione tra gli organismi di controllo dei servizi finanziari	27
89/C 132/56	n. 409/88 dell'on. Vera Squarzialupi alla Commissione Oggetto: Uniformità nell'adozione di parametri e marchi che definiscono l'agricoltura e i prodotti «biologici»	27
89/C 132/57	n. 410/88 dell'on. Vera Squarzialupi alla Commissione Oggetto: Responsabilità per danni dovuti alle tinture per capelli	28
89/C 132/58	n. 479/88 dell'on. Michael Hindley alla Commissione Oggetto: Misure specifiche volte ad incrementare le relazioni commerciali con i paesi del Comecon (linea di bilancio 7763)	28
89/C 132/59	n. 529/88 dell'on. Pieter Dankert alla Commissione Oggetto: Controlli nel quadro del regime di restituzioni per i prodotti agroindustriali	29
89/C 132/60	n. 569/88 dell'on. Pieter Dankert alla Commissione Oggetto: Notifiche di irregolarità nel settore del FEAOG, sezione garanzia da parte della Grecia	29
89/C 132/61	n. 581/88 dell'on. Alberto Tridente alla Commissione Oggetto: Sulle presunte irregolarità di svolgimento dei concorsi di assunzione presso la sua istituzione	30
89/C 132/62	n. 613/88 dell'on. Winifred Ewing alla Commissione Oggetto: Collisioni tra pescherecci e navi cisterna	30
89/C 132/63	n. 615/88 dell'on. Winifred Ewing alla Commissione Oggetto: Minorati	31
89/C 132/64	n. 632/88 dell'on. Ernest Glinne alla Commissione Oggetto: Rischi derivanti dagli spray impermeabilizzanti	31

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
89/C 132/65	n. 645/88 dell'on. Domènec Romera i Alcàzar alla Commissione Oggetto: Atti di vandalismo commessi dai cavalcavia da pedoni sopra strade e autostrade	32
89/C 132/66	n. 661/88 di Sir James Scott-Hopkins alla Commissione Oggetto: Norme per la costruzione di edifici	33
89/C 132/67	n. 685/88 dell'on. Jean-Claude Pasty alla Commissione Oggetto: Messa in guardia delle autorità tedesche contro formaggi stranieri	33
89/C 132/68	n. 730/88 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Conferimento della qualifica di funzionario onorario	33
89/C 132/69	n. 736/88 dell'on. Dieter Schinzel alla Commissione Oggetto: Tessera d'invalidità uniforme	34
89/C 132/70	n. 748/88 dell'on. Giovanni Papapietro alla Commissione Oggetto: Ripristino in servizio alla Scuola europea dell'insegnante Mauro Francesca	34
89/C 132/71	n. 749/88 dell'on. Hemmo Muntingh alla Commissione Oggetto: Presentazione da parte della Commissione del progetto Envireg	35
89/C 132/72	n. 756/88 dell'on. Luis Perinat Elio alla Commissione Oggetto: Attuale dimensione della pubblicità nella Comunità europea	35
89/C 132/73	n. 791/88 dell'on. Willy Kuijpers alla Commissione Oggetto: Inquinamento del Mare del Nord e proliferazione di alghe	36
89/C 132/74	n. 826/88 dell'on. Alberto Tridente alla Commissione Oggetto: Presunte irregolarità nello svolgimento dei concorsi di assunzione presso la Commissione	37
89/C 132/75	n. 849/88 dell'on. Florus Wijsenbeek alla Commissione Oggetto: Creazione di una Scuola europea a Firenze	38
89/C 132/76	n. 860/88 dell'on. George Stevenson alla Commissione Oggetto: Traduzione della letteratura in materia di tutela dei consumatori in lingue extraeuropee parlate da minoranze	38
89/C 132/77	n. 865/88 dell'on. François Roelants du Vivier alla Commissione Oggetto: Protezione del tasso	39
89/C 132/78	n. 866/88 dell'on. François Roelants du Vivier alla Commissione Oggetto: Distinzione fra due categorie di disoccupati	39
89/C 132/79	n. 869/88 dell'on. Barbara Castle alla Commissione Oggetto: Regolamento (CEE) n. 1984/83	40
89/C 132/80	n. 890/88 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Frodi connesse con i finanziamenti agricoli CEE	40
89/C 132/81	n. 892/88 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Programma mass media	41
89/C 132/82	n. 924/88 dell'on. Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Contributo degli Stati membri all'Unicef	42
89/C 132/83	n. 943/88 dell'on. Luc Beyer de Ryke alla Commissione Oggetto: Animali protetti — Lontre — Reintroduzione nei paesi membri	42

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
89/C 132/84	n. 944/88 dell'on. Luc Beyer de Ryke alla Commissione Oggetto: Sviluppo della bioindustria nel Nord - Pas-de-Calais (Francia), aiuti della CEE	42
89/C 132/85	n. 955/88 dell'on. Joan Colom i Naval alla Commissione Oggetto: Pugilato	43
89/C 132/86	n. 986/88 degli on. José Alvarez de Paz e Jesús Cabezón Alonso alla Commissione Oggetto: Tutela dei lavoratori salariati in caso di insolvenza dell'imprenditore	43
89/C 132/87	n. 1011/88 dell'on. Lambert Croux alla Commissione Oggetto: Programma ARION	44
89/C 132/88	n. 1054/88 dell'on. John Tomlinson alla Commissione Oggetto: Frodi commesse in Italia nell'ambiente degli aiuti alimentari	44
89/C 132/89	n. 1062/88 dell'on. Vera Squarzialupi alla Commissione Oggetto: Protezione dell'ambiente nel bacino mediterraneo	45
89/C 132/90	n. 1070/88 dell'on. Bram van der Lek alla Commissione Oggetto: Procedura di notifica in materia di sostanze pericolose	45
89/C 132/91	n. 1086/88 dell'on. Louis Eyraud alla Commissione Oggetto: Aiuto alimentare al quarto mondo	46
89/C 132/92	n. 1096/88 dell'on. Ursula Schleicher alla Commissione Oggetto: Imballaggi di plastica per alcune bevande	46
89/C 132/93	n. 1105/88 dell'on. Florus Wijsenbeek alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni al trasporto containerizzato in partenza dai porti della Germania del Nord	47
89/C 132/94	n. 1142/88 dell'on. Horst Seefeld alla Commissione Oggetto: Impianti di distribuzione di benzina senza piombo nei paesi della CEE	48
89/C 132/95	n. 1154/88 dell'on. Ben Visser alla Commissione Oggetto: Tariffe aeree	48
89/C 132/96	n. 1191/88 dell'on. Anne André alla Commissione Oggetto: Investimenti in ecu	49
89/C 132/97	n. 1194/88 dell'on. Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Trasporto degli aiuti alimentari	50
89/C 132/98	n. 1196/88 dell'on. Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Trasporto degli aiuti alimentari	50
89/C 132/99	n. 1201/88 dell'on. Alasdair Hutton alla Commissione Oggetto: Patente di guida	51
89/C 132/100	n. 1216/88 dell'on. John Marshall alla Commissione Oggetto: Patenti di guida	51
89/C 132/101	n. 1245/88 dell'on. Gijs de Vries alla Commissione Oggetto: Disposizioni legislative olandesi in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi	51
89/C 132/102	n. 1279/88 dell'on. Ernest Glinne alla Commissione Oggetto: Statuto di Walvis Bay	52
89/C 132/103	n. 1303/88 dell'on. Florus Wijsenbeek alla Commissione Oggetto: Intervento contro il trasporto di persone da parte delle autorità spagnole	52

(segue in 3ª pagina di copertina)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
89/C 132/104	n. 1352/88 dell'on. André Fourçans alla Commissione Oggetto: Referendum europeo	52
89/C 132/105	n. 1353/88 dell'on. André Fourçans alla Commissione Oggetto: Lavoratori immigrati dei paesi dell'Est e imposta sul reddito	53
89/C 132/106	n. 1354/88 dell'on. Ernest Glinne alla Commissione Oggetto: Ornamenti e arredi funerari in plastica	53
89/C 132/107	n. 1384/88 di Sir James Scott-Hopkins alla Commissione Oggetto: Consumatori e generi alimentari	54
89/C 132/108	n. 1437/88 dell'on. Ernest Glinne alla Commissione Oggetto: Manuale pratico (inedito) di sabotaggio delle sanzioni contro il Sudafrica per la sua politica di apartheid — Formula n. 4	54
89/C 132/109	n. 1465/88 dell'on. Luc Beyer de Ryke alla Commissione Oggetto: Ecatombe di foche presso l'isola di Sylt (Repubblica federale di Germania)	55
89/C 132/110	n. 1466/88 dell'on. Luc Beyer de Ryke alla Commissione Oggetto: Protezione del Mare del Nord dalla proliferazione di alghe — Misure da prendere ...	55
89/C 132/111	n. 1498/88 dell'on. Luc Beyer de Ryke alla Commissione Oggetto: Agroalimentare — Accordo Stati Uniti/Giappone sui prodotti agricoli — Conseguenze per la CEE	56
89/C 132/112	n. 1501/88 dell'on. Luc Beyer de Ryke alla Commissione Oggetto: Qualità dei vini — Test chimico per individuare la percentuale di laccasi — Nuovo procedimento tecnologico — Aiuto della CEE	57
89/C 132/113	n. 1513/88 dell'on. Anne André alla Commissione Oggetto: Sicurezza dei bambini	57
89/C 132/114	n. 1514/88 dell'on. John Bird alla Commissione Oggetto: Latte in polvere scremato	58
89/C 132/115	n. 1532/88 dell'on. Kenneth Collins alla Commissione Oggetto: Industria dello smaltimento dei residui animali	58
89/C 132/116	n. 1533/88 dell'on. Horst Seefeld alla Commissione Oggetto: Noli applicati ai trasporti sul Reno	59
89/C 132/117	n. 1562/88 dell'on. Andrew Pearce alla Commissione Oggetto: Uso delle scorte d'intervento da parte dell'industria alimentare della CEE	59
89/C 132/118	n. 1678/88 dell'on. Edward Newman alla Commissione Oggetto: Prodotti dell'intervento per le forze armate (burro escluso)	60
89/C 132/119	n. 2034/88 dell'on. Carlos Robles Piquer al Consiglio Oggetto: Più spazio aereo per l'aviazione civile	60
89/C 132/120	n. 2053/88 dell'on. José Valverde Lopez al Consiglio Oggetto: Partecipazione della Spagna alle riunioni del 1988 del Consiglio dei ministri	60
89/C 132/121	n. 2163/88 dell'on. Mary Banotti al Consiglio Oggetto: Parabrezza degli autoveicoli	61
89/C 132/122	n. 2325/88 dell'on. Hugh McMahon al Consiglio Oggetto: Renaval — Misure sociali di accompagnamento in zone interessate dalla chiusura di cantieri navali	61
89/C 132/123	n. 2339/88 dell'on. Dieter Rogalla al Consiglio Oggetto: Accesso di membri di altre istituzioni negli edifici amministrativi del Consiglio	62

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1366/87**dell'on. Luc Beyer de Ryke (ED—GB)****alla Commissione delle Comunità europee***(7 ottobre 1987)**(89/C 132/01)***Risposta data dal sig. Mosar
in nome della Commissione***(14 giugno 1988)*

Oggetto: Attuazione delle decisioni dei ministri dell'ambiente in materia di gas non inquinanti delle autovetture e restrizioni alla libertà di circolazione dovuta alla mancanza di distributori di benzina senza piombo

I ministri dell'ambiente dei Dodici hanno adottato, alcune settimane fa, una serie di disposizioni relative alle norme in materia di scarico di gas inquinanti degli autoveicoli, in particolare all'introduzione delle marmitte catalitiche sui veicoli nuovi e all'impiego della benzina senza piombo.

La Commissione ha fatto svolgere un'inchiesta presso le compagnie petrolifere dei vari Stati membri onde venire a conoscenza del ritmo di allestimento dei punti di vendita di benzina senza piombo lungo le principali arterie stradali ed autostradali europee?

Data la differenza del ritmo di applicazione delle misure nazionali ed europee in materia, si nota che di fatto la circolazione dei veicoli di taluni Stati membri (ad esempio la Repubblica federale di Germania) risulta penalizzata allorché detti veicoli si recano in altri stati membri, mancando in talune regioni i distributori di benzina senza piombo (Francia occidentale, Grecia...).

La Commissione non ritiene che debba essere compiuto uno sforzo di informazione alle frontiere da parte dei poteri pubblici dei singoli Stati membri onde consentire ai proprietari di autoveicoli con motori a benzina senza piombo di conoscere l'ubicazione dei distributori sparsi sui relativi territori?

La Commissione incoraggia gli Stati membri ad applicare le disposizioni della direttiva 85/210/CEE affinché la benzina priva di piombo sia quanto prima disponibile ed equamente ripartita.

Merita sottolineare in proposito che la più ampia disponibilità di benzina priva di piombo facilita l'approvvigionamento degli utenti, ma non per questo incrementa la domanda di questo carburante. La domanda dipende infatti essenzialmente dai provvedimenti nazionali d'incentivazione fiscale e di quelli che porteranno alla progressiva attuazione della direttiva 88/76/CEE ⁽¹⁾ relativa ai limiti di emissioni gassose e al funzionamento con benzina priva di piombo dei nuovi veicoli.

La Commissione non ha provveduto a condurre inchieste presso le compagnie petrolifere, ma segue con attenzione l'allestimento della rete di vendita nei vari Stati membri.

Quanto all'informazione degli utenti sui punti di vendita, la Commissione ritiene che gli Stati membri dovrebbero contribuire al conseguimento di questo obiettivo prendendo adeguate iniziative, come del resto hanno già fatto alcuni paesi. Inoltre, le compagnie petrolifere dovrebbero fornire informazioni quanto più possibile esaurienti ed affidabili in merito all'avanzamento delle rispettive reti di distribuzione di benzina senza piombo. Anche i costruttori automobilistici hanno un ruolo da svolgere fornendo agli utenti, tramite le reti di concessionari e di officine automobilistiche, precise informazioni sui modelli di vetture esistenti che possono funzionare con benzina priva di piombo, con o senza ritocchi. Si ricorda infine che anche le associazioni automobilistiche hanno preso iniziative in tal senso, pubblicando, lo scorso anno, un opuscolo nel quale sono indicati i punti di vendita di benzina senza piombo in tutti gli Stati membri e in alcuni paesi limitrofi.

⁽¹⁾ GU n. L 36 del 9. 2. 1988, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1648/87**dell'on. François Roelants du Vivier (ARC—B)****alla Commissione delle Comunità europee***(12 novembre 1987)**(89/C 132/02)**Oggetto:* Responsabilità civile e fondi di indennizzo

Con la sua risoluzione dell'11 dicembre 1986 sul seguito da dare ai riversamenti di sostanze inquinanti di recente verificatisi lungo il corso del fiume Reno (¹), il Parlamento europeo ha in particolare chiesto alla Commissione:

- a) di proporre un regime comunitario per la responsabilità civile oggettiva per quanto riguarda tutte le attività chimiche ad alto rischio,
- b) di esaminare la possibilità di un'imposizione fiscale sui prodotti chimici tossici il cui gettito finanzia un Fondo internazionale per l'ambiente e una politica di incentivi economici alla messa a punto e all'utilizzazione di prodotti alternativi ai prodotti tossici.

Può la Commissione renderci edotti delle sue considerazioni al riguardo?

(¹) GU n. C 7 del 12. I. 1987, pag. 116.

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione**

(15 settembre 1988)

In seguito all'incidente Sandoz del 1° novembre 1986 la Commissione, conscia della necessità sociale e politica d'indennizzare le vittime dei danni legati ad alcuni tipi di inquinamento, ha deciso di preparare una comunicazione in merito che trasmetterà quanto prima al Consiglio. Dallo studio delle norme nazionali in materia di responsabilità civile emerge che la maggior parte di esse si ispira al principio della responsabilità civile per colpa.

Per completare i controlli regolamentari la Commissione sta attualmente studiando la possibilità di fare ampio ricorso agli strumenti economici in materia di gestione ambientale. In particolare essa prevede di avviare (eventualmente insieme ad altri sistemi di assicurazione) provvedimenti d'incentivazione del tipo suggerito. Si rileva tuttavia che prima di poter mettere a punto un qualsiasi sistema d'imposizione in tal senso occorrerà superare considerevoli difficoltà di ordine tecnico. Per il momento la Commissione non è in grado di formulare proposte specifiche.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1786/87**dell'on. Robert Delorozoy (LDR—F)****alla Commissione delle Comunità europee***(25 novembre 1987)**(89/C 132/03)**Oggetto:* Mercato interno e mercato dei servizi

Il mercato unico, la cui realizzazione è prevista per il 31 dicembre 1992, riguarderà i servizi. Gli operatori economici non comunitari ne beneficeranno di conseguenza, in quanto il diritto di stabilimento è ormai acquisito per i paesi terzi. Per parte loro, le società d'assicurazione e le banche si oppongono ad una ripartizione geografica e settoriale in particolare dei mercati americano e giapponese.

Nei negoziati con i suoi partner, la Comunità, attraverso la Commissione, dovrà far prevalere tre condizioni: reciprocità, non discriminazione, trasparenza. Reciprocità per i servizi finanziari, onde ottenere un accesso ai paesi terzi comparabile perlomeno a quello che offrirà il mercato unico. Non discriminazione, vale a dire applicazione della clausola della nazione più favorita al futuro accordo del GATT sui servizi. Trasparenza per un inventario esauritivo degli ostacoli e delle regolamentazioni nazionali che ostacolano indebitamente gli scambi.

Quali iniziative intende adottare la Commissione al riguardo?

**Risposta data dal sig. De Clercq
in nome della Commissione**

(22 marzo 1988)

L'onorevole parlamentare fa giustamente notare che le banche e le società di assicurazione dei paesi membri possono trovarsi a dovere affrontare una frammentazione del mercato, specie quando operino in Stati federali. Ciò può essere il caso, per esempio, degli Stati Uniti, dove ogni Stato ha la propria normativa; tale deplorabile situazione riguarda anche i prestatori americani degli stessi servizi, benché i suoi effetti negativi possano ricadere maggiormente sui prestatori stranieri.

Al contrario, a partire dal 1992 beneficerà dei vantaggi del mercato unico europeo ogni prestatore di servizi finanziari di paesi terzi che crei una consociata all'interno di uno degli Stati membri (in misura inferiore le filiali e le rappresentanze). Tuttavia, è inesatto affermare che le società straniere hanno «il diritto» di stabilirsi all'interno della Comunità. La decisione a tale riguardo è a discrezione delle autorità nazionali (tale discrezione può, in parte, essere soggetta alla disciplina del codice OCSE di liberalizzazione dei movimenti di capitali). Una politica comu-

ne riguardo alle decisioni sulle prime domande da parte di società di paesi terzi che vogliono fondare o acquisire una consociata in uno degli Stati membri è attualmente contenuta nella proposta per una seconda direttiva sull'attività bancaria, adottata dalla Commissione il 13 gennaio.

Per quanto riguarda la frammentazione settoriale dei servizi bancari, sia gli Stati Uniti che il Giappone escludono in principio la possibilità per le banche di operare nel mercato dei titoli; benché tale disposizione si applichi anche alle banche di tali Stati, ne risultano maggiormente svantaggiate le banche di Stati membri della Comunità che operano a livello mondiale.

Gli svantaggi derivanti da questa situazione per le imprese della Comunità che forniscono servizi finanziari sono ben noti alla Commissione e influiranno sulle proposte per la posizione negoziale che assumerà la Comunità nel Gruppo per i negoziati sui servizi nell'ambito dell'Uruguay Round.

Tale posizione avrà certamente l'obiettivo di assicurare un equilibrio nelle concessioni dei maggiori partner commerciali nei negoziati sui servizi, in modo da rispettare il principio della reciprocità globale. Altro obiettivo importante sarà inoltre, per ciascun settore, quello di assicurare possibilità di accesso al mercato equivalenti per tutti i partner. Anche i principi della non discriminazione e della trasparenza avranno certamente rilevanza nel futuro accordo sui servizi.

Per quanto riguarda la trasparenza relativa agli ostacoli che si frappongono in paesi terzi all'esportazione di servizi dalla Comunità, la Commissione ha attualmente dato il via, in collaborazione con gli Stati membri, alla compilazione di un inventario esaustivo di tali ostacoli che più avanti sia di guida per stabilire in dettaglio gli obiettivi negoziali.

Può la Commissione dichiarare se tale accordo non sia in contrasto con il principio della non discriminazione in base alla nazionalità nella CEE?

Ritiene la Commissione in generale che siano consentiti gli accordi tra attuali ed eventuali futuri datori di lavoro volti ad escludere dalla presentazione di candidature determinate persone che tuttavia soddisfano ai requisiti richiesti per esercitare una determinata professione?

In caso negativo, cosa pensa di fare la Commissione contro l'accordo suddetto?

**Risposta complementare data dal sig. Marin
in nome della Commissione**

(26 ottobre 1988)

A complemento della risposta del 13 giugno 1988 (¹), la Commissione è ora in grado d'informare l'onorevole parlamentare sui risultati delle sue ricerche.

Nella lettera di risposta alla richiesta d'informazioni della Commissione, le autorità olandesi, confermano l'esistenza di un accordo informale tra i direttori dei servizi nazionali della navigazione aerea di quattro paesi (Repubblica federale di Germania, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo) e di Eurocontrol in base al quale si preconizza una certa reticenza per quanto riguarda l'assunzione di controllori di volo provenienti dai reciproci servizi. Non ci sarebbe invece interdizione formale di presentare una candidatura.

La risposta delle autorità olandesi conferma dunque nella sostanza le notizie date nell'interrogazione dell'onorevole parlamentare. La Commissione è del parere che detto accordo informale sia incompatibile con i principi della libera circolazione dei lavoratori, ripresi agli articoli 48 e 49 del trattato CEE e nella giurisprudenza della Corte di giustizia.

La Commissione sta attualmente esaminando la pratica nel quadro della procedura di cui all'articolo 169 del trattato CEE.

(¹) GU n. C 332 del 27. 12. 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2061/87

dell'on. **Florus Wijsenbeek (LDR—NL)**
alla Commissione delle Comunità europee

(18 gennaio 1988)
(89/C 132/04)

Oggetto: Libertà di presentare la propria candidatura per controllori di volo

La Commissione è al corrente delle notizie secondo le quali tra l'Eurocontrol e il servizio di navigazione aerea dei Paesi Bassi sarebbe stato concluso un accordo ai sensi del quale gli olandesi sarebbero esclusi dalla possibilità di presentare atti di candidatura al centro Eurocontrol di Beek?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2175/87

dell'on. **Roberto Costanzo (PPE—I)**
alla Commissione delle Comunità europee

(1° febbraio 1988)
(89/C 132/05)

Oggetto: Costruzione di un silo per lo stoccaggio di cereali nel porto di Napoli

La Commissione:

— È informata che alcuni organi di stampa hanno espresso riserve sulla legittimità della costruzione di un grande silo per lo stoccaggio di cereali nel porto di Napoli?

- Ritiene che i contributi del FEOG possano essere utilizzati da imprese commerciali per costruire sili sull'area di un porto per cereali d'importazione?
- Ritiene che un'impresa commerciale impegnata soprattutto nell'importazione di cereali da paesi terzi possa fruire di contributi del FEOG?
- Ritiene che abbiano agito nel rispetto degli orientamenti della PAC i servizi della Commissione che si apprestano a finanziare un simile progetto accantonando altre richieste più valide presentate da organizzazioni di produttori agricoli comunitari?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(16 dicembre 1988)

La Commissione, prima di prendere una decisione, tiene conto, conformemente all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo a un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (¹), di tutte le informazioni attendibili che consentano di valutare la fondatezza di una domanda di contributo. Tali informazioni, peraltro, devono poter essere verificate sia dai servizi della Commissione, sia dalle autorità competenti dello Stato membro interessato.

La Commissione non ha mai finanziato impianti adibiti all'importazione di prodotti non comunitari o ad operazioni di trasbordo.

Essa non ha ancora ottenuto dati sufficienti, che le permettano di analizzare la domanda di contributo per la costruzione a Napoli di un centro di stoccaggio del frumento duro.

La Commissione deciderà di approvare il progetto o di respingere la domanda di contributo soltanto dopo che le autorità competenti dello Stato membro interessato le abbiano trasmesso tutte le informazioni necessarie e unicamente a condizione che tali informazioni forniscano una risposta soddisfacente ai vari quesiti.

(¹) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2256/87

dell'on. Winston Griffiths (S—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 febbraio 1988)

(89/C 132/06)

Oggetto: Smercio di alcoli agricoli in eccedenza

È vero che l'alcol agricolo prodotto nella Comunità dalle eccedenze agricole verrebbe smerciato grazie ad ingenti sovvenzioni sul mercato degli alcoli ad uso industriale (etanolo, benzina) attualmente riforniti in maniera adeguata ed economica dai prodotti industriali derivanti dalla lavorazione del petrolio?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2257/87

dell'on. Winston Griffiths (S—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 febbraio 1988)

(89/C 132/07)

Oggetto: Smercio di bioetanolo prodotto da impianti pilota

Nella sua risposta alla mia interrogazione scritta n. 2750/86 (¹) il commissario ha tacitamente confermato che lo smercio sul mercato della benzina del bioetanolo prodotto nell'impianto pilota di ricerca di Ahausen-Everson necessiterà di ingenti aiuti statali. Vi si afferma inoltre che il bioetanolo non verrà introdotto nei mercati dei prodotti alimentari. Perché una tale protezione non viene offerta al mercato industriale dell'etanolo? È in grado la Commissione di spiegare come potrà essere garantito ai fornitori comunitari di etanolo destinato ai più importanti mercati alimentari ed industriali per l'etanolo denaturato e non denaturato che tale etanolo sovvenzionato verrà immesso unicamente sul mercato della benzina?

(¹) GU n. C 295 del 5. 11. 1987, pag. 5.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2258/87

dell'on. Winston Griffiths (S—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 febbraio 1988)

(89/C 132/08)

Oggetto: Concorrenza sui mercati dell'etanolo e realizzazione del mercato interno entro la fine del 1992

Si rende conto la Commissione del danno, sia reale che potenziale, causato ai mercati comunitari dell'etanolo ad uso alimentare e ad uso industriale dagli aiuti concessi dai governi di singoli Stati membri per lo smercio di etanolo di provenienza agricola in eccedenza? Intende la Commissione garantire che le consuete regole di concorrenza vengano applicate all'etanolo, comunque sia prodotto e consumato, nel quadro del programma di lavoro atto a portare alla realizzazione del mercato interno entro la fine del 1992?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2259/87

dell'on. Winston Griffiths (S—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 febbraio 1988)

(89/C 132/09)

Oggetto: Misure della Commissione nei confronti del mercato francese degli alcoli

In seguito alla sentenza emanata in materia, nel settembre del 1985 è stata introdotta in Francia una nuova legisla-

zione che prevede che l'ente governativo francese che detiene il monopolio degli acquisti (ora Ufficio d'intervento nel settore dello zucchero) sospenda gradualmente le sovvenzioni alla produzione francese di alcole di barbabietola. È tuttavia evidente che il ricavo di detto ente dalla vendita di alcole di barbabietola rimane inferiore al costo dei suoi acquisti. Può la Commissione illustrare dettagliatamente in quali tempi e modi intende far cessare tale iniquo ed illecito regime?

**Risposta comune data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione
alla interrogazione scritte n. da 2256/87 a 2259/87
(9 dicembre 1988)**

È opportuno considerare separatamente l'alcole etilico ottenuto da vino e quello di altra origine.

1. a) Per quanto concerne gli alcoli ottenuti nell'ambito delle operazioni di distillazione previste da vari articoli del regolamento (CEE) n. 822/87⁽¹⁾, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, occorre distinguere tra quelli prodotti con distillazioni cosiddette volontarie e quelli derivanti da distillazioni obbligatorie.

Per gli alcoli ottenuti da distillazioni cosiddette volontarie (articoli 38, 41 e 42 del regolamento citato), il Consiglio ha limitato l'intervento della Comunità al versamento di un aiuto alla distillazione la cui entità dovrebbe «permettere lo smercio dei prodotti ottenuti». Nel caso degli alcoli prodotti da distillazioni obbligatorie (articoli 35, 36 e 39 del medesimo regolamento), il Consiglio non solo ha ammesso l'erogazione di un aiuto alla distillazione la cui entità dovrebbe «permettere lo smercio dei prodotti ottenuti», sibbene ha anche fissato le condizioni alle quali detto smercio dovrebbe aver luogo. Ai sensi di tali disposizioni, «lo smercio dei prodotti delle distillazioni di cui agli articoli 35 e 36 detenuti dagli organismi d'intervento non deve perturbare i mercati dell'alcole e delle bevande alcoliche prodotti nella Comunità». Il loro «smercio ha luogo in altri settori, in particolare in quello dei carburanti, ogniqualvolta esso possa causare un tale perturbamento» (articolo 37, paragrafo 1). Anche lo smercio dei prodotti ottenuti dalla distillazione di cui all'articolo 39 deve venir effettuato nel rispetto di alcune norme, tra cui quella volta ad evitare «qualsiasi perturbazione dei mercati dell'alcole e delle bevande alcoliche» (articolo 40, paragrafo 3).

Quando il Consiglio ha adottato queste misure intese a disciplinare lo smercio delle eccedenze di alcoli di vino, era suo intento evitare perturbazioni dei mercati, molto sensibili, delle bevande alcoliche, e di quelli abituali dell'alcole. Per mercati abi-

tuali dell'alcole si devono intendere quei settori nei quali il prodotto in questione è già correntemente utilizzato, e cioè essenzialmente il settore del consumo umano diretto e i settori farmaceutico, dei profumi e dei cosmetici ed industriale. Gli alcoli di cui si tratta possono quindi essere smerciati soltanto su mercati non abituali, vale a dire su mercati nuovi — che però non sono numerosi. Il Consiglio ha espressamente citato quello dei carburanti; c'è poi quello dei combustibili per centrali termiche: in entrambi i casi si tratta, per la Comunità, di nuovi settori in grado di utilizzare l'alcole.

Se gli Stati membri dovessero concedere un altro aiuto ad integrazione di quello comunitario, tale provvidenza nazionale costituirebbe un'infrazione delle norme sull'organizzazione comune del mercato e potrebbe venir censurata nell'ambito delle procedure all'uopo previste.

- b) Per quanto concerne l'alcole etilico di origine agricola diverso da quello ottenuto dal vino, si rammenta all'onorevole parlamentare che tale prodotto non è sottoposto ad una OCM. A norma del regolamento n. 26 del 1962, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli⁽²⁾, può essere preso in considerazione soltanto l'articolo 93 (paragrafo 1 e paragrafo 3, prima frase) del trattato CEE: ma se in virtù di tale articolo gli Stati membri hanno l'obbligo di comunicare i loro progetti di aiuto alla Commissione, quest'ultima non può far altro che presentare raccomandazioni.

In presenza di aiuti eventualmente accordati da uno Stato membro per la commercializzazione di un prodotto sottoposto ad una organizzazione nazionale del mercato, è tuttavia possibile adottare, ai sensi dell'articolo 46 del trattato CEE, misure destinate a compensare gli effetti di detti aiuti. A titolo d'esempio, può essere citato il caso del regolamento (CEE) n. 2541/84 della Commissione, del 4 settembre 1984⁽³⁾, «che fissa una tassa di compensazione sulle importazioni negli altri Stati membri di alcole etilico di origine agricola ottenuto in Francia», introdotto per controbilanciare gli effetti di un'imposta applicata a tutti gli alcoli smerciati sul mercato francese (la validità dell'atto è stata sospesa nel 1985 a seguito di una modifica della legislazione francese).

2. a) Alcuni Stati membri hanno già notificato alla Commissione misure a favore del bioetanolo di origine agricola. È questo il caso della Repubblica federale di Germania, la quale ha comunicato la concessione di aiuti a due impianti pilota per la produzione di tale alcole.

Per quanto concerne il primo dei due progetti — che prevedeva un aiuto per la realizzazione ad

Ahausen-Eversen di un centro di ricerca per la produzione di etanolo a partire da barbabietole, patate e cereali — la Commissione non ha formulato alcuna obiezione, in quanto ha ritenuto trattarsi di un aiuto alla ricerca compatibile con il mercato comune.

Viceversa, nel secondo caso — che prevedeva la concessione di un aiuto da parte del Land Bassa Sassonia per la realizzazione di un progetto pilota concernente la fabbricazione di bioetanolo a partire da barbabietole, zucchero, cereali, ecc. — la Commissione ha raccomandato di non dar seguito all'iniziativa, ritenendo che il progetto in questione non poteva essere considerato un'attività di ricerca.

Più recentemente, la Francia ha notificato alla Commissione che, a partire dal 1° luglio 1988, aveva l'intenzione di raggugliare l'aliquota dell'imposta nazionale sul consumo esatta per l'alcole etilico ottenuto da cereali, topinambour, patate o barbabietole e incorporato — con un limite del 5% in volume — nelle benzine super e normale a quella applicata al gasolio. La Commissione ha deciso di non sollevare alcuna obiezione in merito all'aiuto di cui trattasi.

Nel definire la propria presa di posizione (e conformemente alla prassi invalsa a questo proposito) la Commissione accerterà che la misura sia conforme al diritto comunitario e non determini distorsioni della concorrenza sul mercato dei carburanti, su quello dei generi alimentari o su altri mercati.

L'onorevole parlamentare è invitato a prendere visione anche della risposta congiunta data dalla Commissione alle interrogazioni scritte n. 1243/87 dell'on. Mizzau, n. 1357/87 dell'on. Beyer de Ryke e n. 1721/87 dell'on. Costanzo (4).

- b) Lo smercio degli alcoli con il contributo di sussidi degli Stati membri non dovrebbe determinare l'insorgere di difficoltà, a condizione comunque che le disposizioni nazionali si conformino ad un'impostazione comparabile a quella definita dal Consiglio per gli alcoli di vino (impostazione illustrata al punto 1.a).
3. A seguito della riforma del settore vitivinicolo recentemente adottata dal Consiglio, la Commissione ha sottoposto a quest'ultimo una proposta concernente lo smaltimento degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento (5).

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 993/62.

(3) GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 16.

(4) GU n. C 114 del 8. 5. 1989, pag. 2.

(5) Doc. COM(88) 422 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2296/87

dell'on. Willy Vernimmen (S—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 febbraio 1988)

(89/C 132/10)

Oggetto: Importazione di succedanei dei cereali nella CEE

Nel quadro delle proposte della Commissione sull'impiego di prodotti stabilizzanti in agricoltura occorre esaminare con attenzione, in relazione al settore «cereali», la problematica relativa all'importazione di succedanei dei cereali nella CEE.

- A tale proposito la Commissione può fornire un chiaro quadro riepilogativo delle importazioni di succedanei di cereali nel 1986 e 1987 nella CEE, nonché dei connessi costi di bilancio per la CEE?
- Forse che le importazioni di succedanei dei cereali non sono tra le cause della situazione critica che attualmente connota il mercato europeo dei cereali?
- La Commissione CEE non ritiene che, in parallelo con il controllo della produzione dei cereali, nella CEE debbano anche essere adottati concreti provvedimenti per limitare le importazioni di succedanei dei cereali e, se necessario, farle cessare?

In caso affermativo, quali provvedimenti conta di proporre in materia?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(6 settembre 1988)

Le importazioni dei succedanei di cereali elencati nel regolamento (CEE) n. 2727/75 (1), relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (allegato D), seguite attentamente dalla Commissione per la campagna 1986/1987 sono state pari a circa 16,2 milioni di t (1986: 15 043 000 t; 1987: 17 675 000 t), dati già forniti nella risposta all'interrogazione scritta n. 1836/87 del sig. Raftery (2).

Una stima semplificata delle apparenti implicazioni sul bilancio derivanti da queste importazioni può essere fatta prendendo in considerazione un importo unico della restituzione all'esportazione (120-130 ECU/t) applicabile alla quantità di cereali sostituita nel mercato comunitario e detraendo gli importi riscossi all'importazione dei succedanei in oggetto (manioca: 8,5 ECU/t; crusche di cereali: 77 ECU/t; scarti di frutta: 2 ECU/t; 0 per gli altri).

L'utilità di una tale stima è tuttavia limitata dal fatto che essa presuppone che gli effetti del regime all'importazione dei succedanei di cereali possano essere valutati indipen-

dentemente dal complesso delle altre concessioni negoziate nell'ambito del GATT e che costituiscono un insieme equilibrato di cui il regime in questione è parte integrante.

La Commissione considera infatti che l'evidente divergenza tra i livelli di protezione alla frontiera per i cereali ed i succedanei di cereali sia uno degli elementi responsabili dell'eccedenza cerealicola nella Comunità rispetto al consumo interno, benché anche la produzione comunitaria sia aumentata.

Questo è il motivo per cui dal 1982, di fronte ad un forte aumento delle importazioni di questi prodotti, la Comunità ha negoziato degli accordi al fine di controllare le importazioni di manioca e di patate dolci originarie dei principali paesi fornitori.

Per quanto riguarda altri prodotti, in particolare i mangimi a base di glutine di granturco, la polpa di agrumi, le trebbie di birra, che sono consolidati al GATT, una limitazione delle importazioni esigerebbe la modifica del consolidamento della tariffa doganale nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT.

La Commissione ha constatato, dopo aver consultato i suoi partner, che questa soluzione non è attuabile, per il momento, a causa dell'atteggiamento dei beneficiari della concessione che non sono in grado di accettare la compensazione proposta dalla Comunità.

Di conseguenza, la Commissione non intravede, nelle circostanze attuali, molte possibilità per la Comunità di ottenere, nell'immediato, risultati più concreti oltre ad un negoziato più ampio. Per questa ragione, essa mira piuttosto ad un miglioramento della situazione nell'ambito dell'Uruguay Round, in seno al GATT.

(¹) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(²) GU n. C 325 del 19. 12. 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2385/87

dell'on. Hemmo Muntingh (S—NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 febbraio 1988)

(89/C 132/11)

Oggetto: Strage di uccelli in Francia

Sabato sera 19 dicembre, fra le ore 20,00 e le 24,00, nel comune di St. Maudan, cantone di Loudéac, in Francia, ha avuto luogo per via aerea un'irrorazione con clorotoluidina su storni. Si valuta che oltre 100 000 storni siano morti a seguito di questa irrorazione. Anche uccelli di altre specie ne sono rimasti vittime.

1. Questa orribile straga di uccelli con una sostanza non selettiva è conforme alle disposizioni della legge per la protezione degli uccelli?
2. La Commissione può indicare quanti storni e quanti uccelli di altre specie siano morti in questa circostanza?

3. La Commissione può indicare che cosa sia avvenuto di tutti questi uccelli morti che, se non rimossi, possono essere forse nocivi alla sanità pubblica e all'ambiente naturale (ad esempio pericolo di botulismo)?
4. La Commissione può indicare quali sono le caratteristiche della clorotoluidina e per quanto tempo rimane nell'ambiente?
5. La Commissione è a conoscenza di altri crimini di questo genere verificatisi in Francia?
6. La Commissione approva questa forma di «lotta al flagello» e, in caso di risposta negativa, non intende protestare con la massima energia presso le autorità francesi responsabili?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2590/87

dell'on. Vera Squarcialupi (COM—I)

alla Commissione delle Comunità europee

(9 marzo 1988)

(89/C 132/12)

Oggetto: Strage di 700 000 storni in Normandia

Poiché la stampa internazionale ha riportato la notizia di un'intera colonia di 700 000 storni distrutta nel comune di Saint Simeon in Normandia da un'unità della direzione francese della protezione delle piante e delle colture mediante l'irrorazione aerea di prodotti tossici che hanno loro provocato mortali lesioni renali, l'interrogante chiede alla Commissione delle Comunità europee:

- se la notizia risponda al vero;
- se tale strage fosse realmente necessaria o se non si potesse provocare l'allontanamento della colonia con altri mezzi (ad esempio con l'utilizzo dei «gridi d'angoscia»);
- se l'utilizzo della paraclorotoluidina non sia un mezzo «efficace» ma particolarmente crudele dati i danni che essa provoca e in particolare la forte sete, resa ingestibile per la previa copertura dei pozzi da parte dei contadini;
- se esistano pericoli di intossicazione per le altre specie animali che sono state colpite dall'irrorazione indiscriminata, nonché per quelle che eventualmente si cibano dei cadaveri degli storni, sparpagliati su un'area di una sessantina di chilometri e quindi impossibili da recuperare tempestivamente e in modo completo.

Risposta comune data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione

alle interrogazioni scritte n. 2385/87 e 2590/87

(10 novembre 1988)

Relativamente alle operazioni oggetto dell'interrogazione, la Commissione ha recentemente ricevuto notifica di

una deroga all'articolo 5, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio (¹), deroga che riguarda l'anno 1986.

Essa sta attualmente esaminando la situazione e non mancherà di comunicare quanto prima agli onorevoli parlamentari i risultati dell'analisi effettuata.

(¹) GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2391/87

dell'on. Hemmo Muntingh (S—NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 febbraio 1988)

(89/C 132/13)

Oggetto: Progetto COST 301

Sabato 5 dicembre 1987 è scoppiato, a bordo del cargo Cason, un incendio a seguito del quale questa nave è andata ad arenarsi nella costa spagnola presso Capo Finistère. La nave era carica di sostanze chimiche che avrebbero potuto costituire un pericolo per l'ambiente e per gli abitanti della zona. Vicino a questo luogo si sono già verificati in passato vari incidenti navali. La Commissione europea ha fatto svolgere un'indagine sulle possibilità di aumentare la sicurezza della navigazione marittima lungo le coste europee: si tratta del cosiddetto progetto COST 301.

1. La Commissione, quali proposte intende elaborare concretamente sulla base dei risultati del progetto COST 301?
2. Le conclusioni del progetto COST 301 contengono raccomandazioni che, se fossero state eseguite, avrebbero potuto prevenire incidenti quali quelli verificatisi presso Capo Finistère?
3. Le conclusioni del progetto COST 301 contengono raccomandazioni che, se fossero state attuate, avrebbero potuto incrementare il tempo di reazione nella lotta contro le conseguenze di questi incidenti?
4. Le conclusioni del progetto COST 301 contengono raccomandazioni che, se fossero state eseguite, avrebbero potuto migliorare la disponibilità dei dati necessari sul carico, dati indispensabili per lottare contro le conseguenze dell'incidente?
5. Alla Commissione è noto il fatto che in precedenza presso Capo Finistère si trovavano dislocati dei rimorchiatori?
6. La Commissione può indicare perché questo non avviene più, e se la presenza di un siffatto rimorchiatore avrebbe potuto contribuire a prevenire l'incidente del cargo Cason oppure avrebbe potuto limitarne le conseguenze?
7. La Commissione intende prendere delle iniziative, a seguito di questo e di altri incidenti navali, che possano condurre all'esecuzione di raccomandazioni del progetto COST 301?

Risposta data dal sig. Clinton Davis in nome della Commissione

(19 ottobre 1988)

1 e 7. La Commissione non ha ancora fissato gli orientamenti per le azioni che essa potrebbe proporre come seguito all'azione COST 301.

2. Il sistema Vessel Traffic System (VTS), raccomandato dal progetto COST 301, consentirebbe di aumentare la sicurezza della navigazione nelle acque litorali, riducendo i rischi di collisione e di incagliamento. Non è tuttavia possibile affermare che eviterebbe sicuramente un incidente.

3. Col sistema VTS si possono diminuire i tempi di informazione dei centri di soccorso.

4. I dati relativi al carico fanno parte di quelli inclusi nel sistema VTS.

5 e 6. In base alle informazioni fornite alla Commissione nel quadro della decisione 86/85/CEE del Consiglio (¹) che instaura un Sistema comunitario di informazione in materia di controllo e di riduzione dell'inquinamento causato da spandimenti in mare di idrocarburi e di altre sostanze pericolose, un rimorchiatore d'alto mare è dislocato a Vigo e un rimorchiatore misto (porto/mare) a La Coruña.

(¹) GU n. L 77 del 22. 3. 1986, pag. 33.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2425/87

dell'on. Ludivina García Arias (S—E)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 febbraio 1988)

(89/C 132/14)

Oggetto: Corsi di formazione professionale per le donne occupate in agricoltura

Nell'ambito del Fondo sociale europeo, quanti progetti di formazione professionale sono stati destinati alle donne occupate in agricoltura? Ritiene la Commissione che sarebbe necessario prevedere azioni specifiche?

Risposta data dal sig. Marin in nome della Commissione

(15 settembre 1988)

Prima del riesame, nel 1983, delle norme che definiscono i compiti e il funzionamento del Fondo, una parte degli aiuti del FSE era utilizzata a favore delle persone che abbandonavano l'attività agricola o esercitavano attività a questa complementari. Da allora il Fondo non interviene per settori d'attività, ma per tipi di azioni attuate a favore

di uomini e donne di meno di 25 anni o di più di 25 anni. È su questa base e tenuto conto dell'ubicazione geografica delle azioni, che si dispone di dati statistici. I progetti di formazione professionale da attuare a favore delle donne occupate in agricoltura non sono contabilizzati come tali ed è quindi impossibile indicarne il numero.

Gli orientamenti relativi alla gestione del Fondo per l'esercizio 1989 accordano la priorità al finanziamento, su tutto il territorio comunitario, di azioni di formazione professionale, assunzione o collocamento, in posti di lavoro supplementari, a favore delle donne, comprese le donne occupate in agricoltura, quando si tratti di attività in cui risultino sottorappresentate.

In seguito, le azioni di formazione professionale e di sostegno all'occupazione femminile dovranno inserirsi fra gli obiettivi prioritari stabiliti dalla riforma dei fondi strutturali, che sono precisamente: il recupero delle regioni in ritardo di sviluppo, comprendenti parecchie zone agricole, la riconversione delle regioni industriali in declino, la lotta alla disoccupazione di lunga durata, l'inserimento professionale dei giovani e lo sviluppo delle zone rurali. In proposito, non sono state tuttavia ancora stabilite le condizioni d'intervento del Fondo sociale europeo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2489/87

dell'on. Gijs de Vries (LDR—NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 febbraio 1988)

(89/C 132/15)

Oggetto: Legislazione francese sui media

L'articolo 40 della legge n. 86-1967 del 30 settembre 1986 relativa alla libertà di comunicazione afferma quanto segue:

«Con riserva degli impegni internazionali sottoscritti dalla Francia, nessuna persona di nazionalità straniera può procedere ad un'acquisizione avente per effetto di portare, direttamente o indirettamente, la parte del capitale detenuta da stranieri a più del 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nelle assemblee generali di una società titolare di un'autorizzazione relativa ad un servizio di radiodiffusione sonora o di televisione per via hertziana terrestre in lingua francese».

Ritiene la Commissione che tale disposizione sia in accordo con il diritto comunitario?

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione**

(15 settembre 1988)

La disposizione dell'articolo 40 della legge francese n. 86-1067 del 30 settembre 1986 menzionata dall'onorevole

parlamentare riduce le possibilità degli stranieri di acquisire il capitale sociale o i diritti di voto nelle assemblee generali di una società titolare di un'autorizzazione relativa ad un servizio di radiodiffusione sonora o di televisione per via hertziana terrestre gestito in lingua francese, con riserva degli impegni internazionali sottoscritti dalla Francia. La Commissione chiederà alle autorità francesi di confermare che tale disposizione non restringe i diritti fondamentali garantiti dal trattato CEE, in particolare la libertà di stabilimento (articolo 52) e la libera circolazione dei capitali (articolo 67).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2529/87

dell'on. José Huppert (S—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 marzo 1988)

(89/C 132/16)

Oggetto: Commercio di carni bovine fra la CEE e gli Stati Uniti

Gli Stati Uniti hanno importato, provenienti dal mercato mondiale, circa 630 000 t di carni bovine, manzo e vitello, fresche, refrigerate e congelate, con o senza ossi, nel corso del 1986 e oltre 700 000 t nel corso del 1987.

L'Australia ne ha fornito circa il 50%, mentre la CEE ne ha fornito solo 3 000 t, ossia meno dello 0,5%.

Le 3 000 t importate dalla CEE possono provenire soltanto dalla Gran Bretagna, dall'Irlanda e dalla Danimarca; nessuno dei sei paesi originari della CEE può esportare verso gli Stati Uniti a seguito di pretesti sanitari molto futili.

Uno di questi pretesti è il pericolo presentato dalle carni provenienti da animali vaccinati contro l'afta epizootica; ora, tutti gli scienziati sono d'accordo nel dire che le carni bovine disossate provenienti da questi animali non possono presentare alcun pericolo.

Dato quanto precede, la Commissione, come può spiegare le misure di favore adottate a profitto delle carni bovine degli USA tollerando l'importazione di carni trattate con ormoni mentre gli stessi ormoni sono vietati ai produttori della Comunità?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(14 settembre 1988)

L'importazione di carni fresche negli Stati Uniti è sottoposta a vari tipi di restrizioni e, in particolare, a restrizioni

di ordine sanitario. Queste prevedono in particolare un certo numero di esclusioni a causa di determinati rischi connessi con l'afta epizootica, che sono considerati gravi dalle autorità degli Stati Uniti. Ne deriva che solo tre Stati membri sono autorizzati ad esportare carni fresche, in quanto non praticano la vaccinazione contro l'afta epizootica, il che, agli occhi delle autorità americane, costituisce la sola prova dell'assenza di trasmissibilità. La Comunità, da parte sua, applica fin dal 1978 misure veterinarie comuni da afta epizootica e nei quali è praticata la vaccinazione. Queste misure riguardano la maturazione delle carcasse, il disossamento, l'asportazione dei gangli linfatici principali accessibili e l'eliminazione di talune frattaglie.

Questa politica permette quindi alla Comunità di mantenere scambi di carni con i propri partners commerciali senza alcun pericolo, poiché nessun focolaio di afta epizootica può essere attribuito a queste importazioni.

Per quanto riguarda l'importazione, nella Comunità, di carni di animali trattati con certe sostanze ad azione ormonica, la direttiva 85/649/CEE⁽¹⁾, annullata per vizio di forma dalla Corte di giustizia, è stata nuovamente adottata il 7 marzo scorso con un contenuto identico alla precedente; tutte le misure comunitarie e nazionali prese in base alla direttiva annullata sono state considerate come prese in base alla nuova. In particolare, la decisione 87/561/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1987⁽²⁾, recante misure transitorie concernenti il divieto di somministrare agli animali d'azienda talune sostanze ad azione ormonica, si applica agli scambi intracomunitari, all'importazione dai paesi terzi ed all'immissione sul mercato della produzione nazionale.

La Commissione, in questo contesto, non è a conoscenza di «misure di favore adottate a profitto delle carni bovine degli USA».

⁽¹⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1985, pag. 228.

⁽²⁾ GU n. L 339 dell'1. 12. 1987, pag. 70.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2558/87

dell'on. Andrew Pearce (ED—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 febbraio 1988)

(89/C 132/17)

Oggetto: Passaporti di diplomatici ACP

Può far sapere la Commissione se per i diplomatici di paesi ACP è necessario un visto per entrare negli Stati membri della Comunità?

Risposta data dal sig. Natali in nome della Commissione

(5 settembre 1988)

La convenzione di Lomé non si occupa dell'argomento, che è di competenza degli Stati membri. La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare e al segretario generale del Parlamento l'elenco dei paesi terzi ai cui diplomatici è necessario un visto per entrare negli Stati membri della Comunità.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2559/87

dell'on. Andrew Pearce (ED—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 febbraio 1988)

(89/C 132/18)

Oggetto: Progetti finanziati dalla CEE nell'ambito delle azioni a favore delle donne

Vuol la Commissione elencare i progetti che la CEE ha finanziato durante il 1987 nel Regno Unito nell'ambito delle azioni a favore delle donne?

Risposta data dal sig. Marin in nome della Commissione

(5 settembre 1988)

Nel 1987 il Fondo sociale europeo ha sovvenzionato nel Regno Unito, nel quadro delle misure volte a migliorare l'accesso delle donne alle attività in cui sono sottorappresentate, 227 progetti per un importo pari a 15 573 692 £.

Per quanto riguarda gli altri programmi sono stati finanziati vari progetti più specifici.

Sono stati ad esempio sovvenzionati un progetto a Glasgow teso ad elaborare un modulo di orientamento per le ragazze di 14-15 anni ed un altro a Manchester. Quest'ultimo interessa 7 istituti siti in città e in periferia che hanno sviluppato soluzioni alternative ai programmi per i giovani di 14-16 anni avvalendosi di pedagogie attive, di tirocini in imprese e di azioni volte a sopprimere gli stereotipi basati sul sesso. Entrambi i progetti s'inquadrano nel programma «passaggio dei giovani dalla scuola alla vita attiva».

Si richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare anche sul fatto che le donne ottengono maggiori stanziamenti attraverso i punti generali degli orientamenti che non attraverso il punto degli orientamenti loro consacrato.

Inoltre, per consentire alle donne di meglio avvalersi dei mutamenti tecnologici, la Commissione appoggia talune iniziative in proposito. Si può citare ad esempio una delle associazioni università/imprese e cioè quella dell'università di Sheffield, nel quadro del programma COMETT.

D'altro canto, nel quadro del programma sulla formazione professionale e le nuove tecnologie dell'informazione (NTI), una quindicina di progetti dimostrativi, che costituiscono la rete Eurotecnet, riguardano la formazione delle donne alle NTI. Due di questi progetti verranno attuati nel Regno Unito, presso la open university e presso un ITEC di Londra.

La Commissione provvederà a trasmettere direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento l'elenco dei progetti britannici.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2624/87

dell'on. **Concepció Ferrer I Casals (PPE—E)**
alla Commissione delle Comunità europee

(9 marzo 1988)

(89/C 132/19)

Oggetto: Zone indenni da peste suina

Grazie agli sforzi compiuti negli ultimi anni dal governo della Regione autonoma catalana, che è riuscito a portare a termine un importante programma di aiuti sul piano economico e umano per rendere immune il patrimonio suinicolo della regione dalla peste suina, questo morbo è stato praticamente sradicato dalla Catalogna.

Tuttavia, con l'ingresso della Spagna nella CEE, il settore suinicolo è stato colpito da una grave crisi per il fatto che, mentre la Comunità dei dieci può esportare prodotti suini in Spagna, quest'ultima non è autorizzata a fare lo stesso verso gli altri paesi comunitari, anche se in proposito è stato compiuto un notevole passo avanti con l'approvazione di una direttiva del Consiglio riguardante gli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni che siano stati sottoposti a trattamento termico.

1. Che cosa pensa la Commissione della possibilità che la Regione autonoma della Catalogna venga dichiarata zona immune da peste suina africana, con conseguente abolizione dei divieti d'esportazione per gli allevamenti a ciclo chiuso situati in Catalogna?
2. Si rende conto la Commissione dell'importanza che riveste tale provvedimento per la soluzione dei gravi problemi economici che ha comportato per il settore suinicolo spagnolo l'ingresso della Spagna nella Comunità?

3. Qual è la politica della Commissione al riguardo?

Risposta data dal sig. **Andriessen** in nome della Commissione

(16 settembre 1988)

1. Le autorità spagnole si sono adoperate con notevole impegno per debellare la peste suina africana (PSA) non soltanto in Catalogna ma in tutto il territorio nazionale. Nella decisione 86/650/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ sono indicati i provvedimenti da prendere, nel contesto dell'eradicazione della PSA in Spagna, per creare regioni indenni dalla malattia, mentre le direttive del Consiglio 64/432/CEE ⁽²⁾ e 72/461/CEE ⁽³⁾ disciplinano gli scambi intracomunitari rispettivamente di suini vivi e di carni suine. In virtù di tali disposizioni, una regione può essere dichiarata indenne dalla PSA qualora risultino soddisfatti determinati requisiti d'ordine tecnico; la qualifica di «indenne» può applicarsi soltanto alle regioni, non alle singole imprese. Recentemente un gruppo di esperti veterinari si è recato in Spagna per esaminare la situazione sotto il profilo della PSA e, più precisamente, per verificare le reali possibilità tecniche di regionalizzare la Spagna, in vista di eventuali esportazioni di suini vivi, di suini macellati e di determinati prodotti a base di carni suine. Il gruppo dovrebbe presentare la sua relazione nel prossimo futuro.

2. Le difficoltà economiche che hanno recentemente colpito il settore suinicolo non costituiscono un problema specificamente spagnolo, ma caratterizzano tutti gli Stati membri. Questa situazione difficile è imputabile in primo luogo all'incremento della produzione, che ha superato la domanda; si tenga presente, al riguardo, che l'aumento dell'offerta è stato maggiore in Spagna che negli altri Stati membri.

Più di recente, e segnatamente dalla prima settimana di maggio, la situazione sul mercato delle carni suine è nettamente migliorata, tanto in Spagna quanto nell'intera Comunità. Nella settimana che si concludeva il 10 luglio, i prezzi delle carcasse suine di qualità U erano di 127,9 ECU/100 kg in Spagna ed in media di 21,3 ECU/100 kg nella CEE.

È evidente che se il settore suinicolo, ad esempio in Catalogna, avesse la possibilità di esportare verso gli altri paesi della Comunità, il mercato delle carni suine nella regione interessata diverrebbe più flessibile e, di conseguenza, meno sensibile alle fluttuazioni.

3. La Commissione ritiene, data la gravità della malattia, che la scomparsa della PSA rivesta grande importanza a livello sia della produzione che del commercio e, per tale motivo, ha conferito la massima priorità all'eradicazione del morbo in tutta la Comunità europea.

⁽¹⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1986, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

⁽³⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2675/87
dell'on. Vera Squarcialupi (COM—I)
alla Commissione delle Comunità europee
(14 marzo 1988)
(89/C 132/20)

Oggetto: Contributi comunitari alla Distilleria del Salento di Gallipoli

In Puglia, nella città di Gallipoli, da diversi anni i cittadini protestano contro la Distilleria del Salento SpA (ex Costa) che, in deroga a diverse leggi ambientali, causa notevoli fenomeni di inquinamento, sia nel mare che nell'aria. In particolare, i cittadini di Gallipoli segnalano gli scarichi effettuati in mare, senza un adeguato impianto di depurazione, che hanno causato morie di pesci e l'inquinamento delle acque costiere con maleodoranti chiazze rossastre. Inoltre, le esalazioni provenienti dai camini della medesima ditta e le scorie in esse contenute sporcano terrazze, balconi e facciate delle case, tanto che gli abitanti sono costretti a stendere la biancheria sotto fogli di plastica. Spesso si segnalano tra la popolazione casi di allergia, di infezioni e di irritazioni all'apparato respiratorio causate dai fumi e dal pulviscolo emessi dall'industria. Infine, all'interno della distilleria si sono verificati diversi incidenti, l'ultimo dei quali ha causato l'asplusione di un silos che avrebbe dovuto essere vuoto.

Gli stessi Vigili del Fuoco, durante un sopralluogo, hanno individuato 30 irregolarità nei sistemi di sicurezza e di prevenzione degli infortuni. Siccome sono finora risultate vane tutte le proteste degli abitanti, e siccome nel bilancio della Distilleria del Salento figurano contributi CEE per decine di miliardi di lire italiane, si chiede alla Commissione di riferire in merito ai seguenti aspetti:

1. A quanto ammontano i finanziamenti concessi alla Distilleria del Salento di Gallipoli?
2. In base quale normativa tali finanziamenti sono stati concessi?
3. Intende inoltre la Commissione adoperarsi affinché qualunque finanziamento comunitario venga concesso solo se è assicurato il rispetto dell'ambiente e in particolare se sono applicate le norme comunitarie in materia?

Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione
(22 dicembre 1988)

La produzione di vino nella Comunità è eccedentaria e ciò influisce sui prezzi e sui redditi degli agricoltori. Per poter sostenere tali redditi è necessario ristabilire l'equilibrio di

mercato e a questo fine si distilla una parte della produzione.

La trasformazione di un vino a prezzo relativamente elevato in alcole, impone delle perdite e la regolamentazione comunitaria prevede che dette perdite siano rimborsate ai distillatore sotto forma di versamento di un aiuto.

Tale aiuto è versato al distillatore dall'organismo d'intervento dello Stato membro. Le operazioni di controllo sono demandate alle autorità competenti degli Stati membri. La Commissione non ha pertanto contatti diretti con i distillatori e gli importi degli aiuti versati, di regola, le sono noti nel loro insieme ma non per ogni singolo operatore.

La regolamentazione comunitaria prevede che le operazioni di distillazione possono essere realizzate unicamente da distillatori riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri.

Il riconoscimento in questione può essere revocato temporaneamente o definitivamente se il distillatore non soddisfa gli obblighi imposti dalle disposizioni comunitarie.

La Commissione è quindi tributaria, per quanto riguarda il riconoscimento dell'autorizzazione a distillare e del conseguente versamento dell'aiuto, degli Stati membri.

In queste condizioni, la Commissione ha provveduto a informare le autorità italiane, responsabili della concessione dell'autorizzazione, del problema segnalato dall'onorevole parlamentare. Le stesse autorità sono state invitate a verificare se le condizioni per l'autorizzazione sono rispettate e a provvedere alla revoca di detta autorizzazione in caso contrario.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2688/87
dell'on. Ursula Schleicher (PPE—D)
alla Commissione delle Comunità europee
(14 marzo 1988)
(89/C 132/21)

Oggetto: Normativa europea in materia di tutela igienica degli alimenti

Nella Repubblica federale di Germania si è avvertita l'esigenza di introdurre in vari settori una disciplina in materia di tutela igienica degli alimenti valida per tutti i Länder. Sono infatti in progetto, tra le altre, normative specifiche per i prodotti ittici, per le rivendite alimentari e il latte. Si discute poi da tempo su un regolamento per il settore delle carni per il quale è già a livello di progetto una prima serie di norme DIN relativa ai requisiti igienici cui devono soddisfare le apparecchiature utilizzate dai rivenditori.

1. Non ritiene la Commissione delle Comunità europee opportuno, vista l'intensità del commercio di prodotti alimentari fra gli Stati della CEE, dar vita ad una

disciplina in materia di tutela igienica degli alimenti uniforme per tutta la Comunità, per evitare che si rendano in seguito necessari provvedimenti di armonizzazione legislativa?

2. Sta la Commissione già approntando proposte in tal senso?
3. È stata essa informata dalla Repubblica federale di Germania in merito alle misure legislative contemplate?

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione**

(16 settembre 1988)

1. La Commissione concorda sulla necessità di elaborare disposizioni comunitarie in materia di igiene alimentare. Essa ritiene inoltre opportuno procedere a questo lavoro prima che delle disposizioni nazionali rendano necessaria un'armonizzazione a posteriori.

La Commissione ha avviato degli studi preliminari destinati a definire bene la questione, a individuare i settori problematici e a stabilire le priorità da dare.

2. Vi sono alcune direttive comunitarie concernenti l'igiene della produzione di derrate alimentari che sono state già adottate e sono già applicate dagli Stati membri. La normativa comunitaria contempla già i seguenti prodotti:

- Carni fresche, direttiva 64/433/CEE ⁽¹⁾;
- Carni di volatili da cortile, direttiva 71/118/CEE ⁽²⁾;
- Prodotti a base di carni, direttiva 77/99/CEE ⁽³⁾;
- Latte trattato termicamente, direttiva 85/397/CEE ⁽⁴⁾.

In vista del completamento del mercato interno nel 1992, si intende estendere anche ad altri prodotti agricoli la normativa comunitaria armonizzata sull'igiene della produzione alimentare. Sono state già fatte o sono in preparazione le seguenti proposte:

- prodotti d'uova (proposta presentata il 14 marzo 1987) ⁽⁵⁾;
- prodotti della pesca;
- carni di selvaggina;
- carni di coniglio;
- altri prodotti commestibili di origine animale.

3. Al momento la Repubblica federale di Germania non è tenuta ad informare sistematicamente la Commissione in merito alle iniziative che essa prende nel settore. Tuttavia, ai sensi della direttiva 88/182/CEE ⁽⁶⁾, a decorrere dal 1° gennaio 1989, gli Stati membri saranno tenuti a

comunicare in anticipo alla Commissione e agli altri Stati membri le nuove regolamentazioni tecniche relative a prodotti agricoli e alimentari.

⁽¹⁾ GU n. L 159 del 5. 3. 1963, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.

⁽⁴⁾ GU n. L 226 del 24. 8. 1985, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. C 67 del 14. 3. 1987, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 81 del 26. 3. 1988, pag. 75.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2718/87
dell'on. Juan de Dios Ramirez-Heredia (S—E)
alla Commissione delle Comunità europee**

(19 febbraio 1988)

(89/C 132/22)

Oggetto: Misure atte a promuovere lo sviluppo dell'industria audiovisiva

La Commissione riconosce il ruolo sempre più preminente dell'industria audiovisiva, come dimostra il Programma MEDIA che prevede misure atte a promuovere lo sviluppo di questo settore. Durante il 1987 si sono tenute riunioni con i vari settori della produzione, della distribuzione e del finanziamento di materiale audiovisivo con l'obiettivo di definire progetti pilota che dovrebbero essere varati nel 1988.

Quale esito hanno avuto le suddette riunioni?

Quali progetti pilota si prevede di eseguire durante l'anno in corso?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(5 settembre 1988)

La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento europeo il documento che illustra gli sviluppi attuali e futuri del Programma MEDIA (misure atte a promuovere lo sviluppo dell'industria audiovisiva).

Il documento contiene il risultato della vasta consultazione degli ambienti professionali che hanno partecipato ad una trentina di riunioni nel settore della distribuzione, della produzione, della formazione e del finanziamento. Le consultazioni e le riunioni, che hanno associato più di mille partecipanti provenienti dai dodici Stati membri e che si sono svolte nella maggior parte di questi, si sono concluse con le proposte contenute nel documento in questione.

Tali proposte potranno essere messe alla prova sotto forma di esperienze pilota nei prossimi mesi.

È opportuno segnalare che il programma MEDIA ha un ruolo di catalizzatore per il lancio dei progetti; il finanziamento comunitario fornisce il capitale iniziale per progetti il cui valore globale è almeno il doppio; il rimanente sarà finanziato dal settore privato e da istituzioni nazionali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2854/87
dell'on. Undine-Uta Bloch von Blottnitz (ARC—D)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 aprile 1988)

(89/C 132/23)

Oggetto: Sfruttamento dei giacimenti di minerali situati nell'Antartide

Visto che i negoziati sullo sfruttamento dei giacimenti di minerali grezzi situati nell'Antartide sono in fase di ripresa, si vuol sapere dalla Commissione:

1. se partecipa ai negoziati;
2. se vi partecipano uno o più Stati membri della Comunità europea;
3. di che tipo è, eventualmente, tale partecipazione;
4. se essa stessa o uno Stato membro hanno presentato proposte o richieste;
5. in caso affermativo, qual è il tenore di queste ultime;
6. se tali proposte sono in contrasto con le decisioni del Parlamento europeo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 73/88

dell'on. Meinolf Mertens (PPE—D)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 giugno 1988)

(89/C 132/24)

Oggetto: Negoziati sullo sfruttamento delle risorse minerarie dell'Antartide

All'interrogante risulta che da qualche tempo sono nuovamente in corso negoziati per la conclusione di un accordo sullo sfruttamento delle risorse minerarie dell'Antartide.

1. È la Commissione informata sullo stato di tali negoziati?
2. Quando è prevista la conclusione di un accordo sullo sfruttamento delle risorse minerarie dell'Antartide?
3. Quali saranno le parti contraenti di un siffatto accordo?
4. Intende la Commissione delle Comunità europee intervenire in qualità di parte contraente per conto degli Stati membri?

Risposta comune data dal sig. De Clercq
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 2854/87 e 73/88

(21 settembre 1988)

Un progetto di convenzione sulle risorse minerali nell'Antartico è stato siglato il 2 giugno 1988 a Wellington, Nuova Zelanda.

La firma del progetto potrà avvenire sin dal novembre 1988. La convenzione entrerà in vigore quando le parti consultive avranno depositato i 16 strumenti di ratifica. Dette parti sono i paesi firmatari con diritto di voto del trattato di Washington del 1959 sull'Antartico. Tra di essi figurano il Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Francia ed il Regno Unito.

La Comunità non ha partecipato ai negoziati. A più riprese la Commissione ha chiesto agli Stati membri partecipanti di informarla sullo stato di avanzamento dei lavori. Le sono però pervenute informazioni una volta soltanto, a conclusione di una sessione di negoziato a Bonn nel 1983.

Nell'aprile 1988, la Commissione ha ottenuto in un paese terzo l'ultimo progetto di convenzione dal quale è venuta a sapere che si prospettava di ultimare i negoziati il 2 giugno 1988. Essa ha chiesto immediatamente che gli Stati membri partecipanti ai negoziati ne informassero la Commissione e gli altri Stati membri, come è stato fatto dalla presidenza tedesca il 21 aprile scorso.

In base alle informazioni ottenute a questa riunione, la Commissione ha concluso che, nella sua forma attuale, il progetto non coinvolge direttamente alcuna competenza comunitaria, ma contiene una disposizione, in un certo senso paragonabile all'articolo 235 del trattato CEE, che potrebbe consentire agli organi della convenzione di fare evolvere la medesima, per esempio in materia di politica commerciale e precisamente elaborando una normativa per lo sfruttamento dei giacimenti nell'Antartico.

Di conseguenza, la Commissione ha chiesto agli Stati membri partecipanti ai negoziati di adoperarsi onde ottenere una «clausola CEE» la quale consentirebbe alla Comunità, al momento opportuno, di aderire alla convenzione. Alcuni giorni dopo, i suddetti Stati membri hanno informato la Commissione dell'impossibilità di ottenere la clausola auspicata dagli altri paesi partecipanti ai negoziati.

Di conseguenza, visti inoltre gli aspetti politici del problema, la Commissione ha chiesto agli Stati membri partecipanti di rilasciare, al momento della firma, una dichiarazione secondo cui, ferme restando determinate condizioni, essi potrebbero sollecitare una modifica della convenzione intesa a permettere l'adesione della Comunità europea.

Il testo di siffatta dichiarazione deve essere elaborato in seno alla Comunità, prima che gli Stati membri interessati firmino la convenzione.

La Commissione non dispone ancora del testo definitivo del progetto di convenzione e non è al corrente di eventuali proposte o modifiche eventualmente presentate dagli stati membri in sede di negoziato.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2860/87
dell'on. Domènec Romera i Alcàzar (ED—E)
alla Commissione delle Comunità europee**

(28 marzo 1988)

(89/C 132/25)

Oggetto: Omologazione delle forme e dimensioni delle seggiole a rotelle per invalidi o handicappati e dei dispositivi di sollevamento nei trasporti pubblici

Tenuto conto, da un lato, della progressiva dotazione dei veicoli adibiti a trasporto pubblico di piattaforme destinate a sollevare le seggiole a rotelle usate da invalidi e handicappati e, dall'altro, della diversità delle forme e dimensioni di tali seggiole e piattaforme, si vuol sapere: ha vagliato la Commissione la necessità di omologare forme e dimensioni tanto delle seggiole a rotelle quanto delle piattaforme di sollevamento in modo da renderne più agevole l'uso in tutto il territorio della Comunità?

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**

(29 agosto 1988)

La Commissione intende presentare, nel secondo semestre 1988, una proposta relativa alla mobilità degli handicappati.

In tale occasione essa valuterà in quale misura risulti possibile soddisfare l'eventuale necessità di armonizzazione e uniformazione dei vari mezzi di trasporto, nonché della loro accessibilità.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2913/87
dell'on. Andrew Pearce (ED—GB)
alla Commissione delle Comunità europee**

(8 aprile 1988)

(89/C 132/26)

Oggetto: 1992: controllo delle malattie delle piante e degli animali

Quali misure di sorveglianza delle frontiere intracomunitarie ritiene la Commissione che verranno consentite a

partire dal 1992, nel contesto della prevenzione della diffusione delle malattie delle piante e degli animali? I servizi doganali potranno fermare ogni autoveicolo a tal fine?

**Risposta data dal sig. Amdriessen
in nome della Commissione**

(11 novembre 1988)

Con l'adozione dell'Atto unico europeo, la Comunità si è impegnata in un programma di eliminazione di ogni controllo alle frontiere. Quest'impegno importante, sancito dall'articolo 8A del trattato CEE, ha delle conseguenze in tutti i settori ove esistono ostacoli agli scambi e quindi nei settori veterinari e fitosanitari. La strategia della Commissione è illustrata nel libro bianco del giugno 1985, dedicata al completamento del mercato interno.

Nel settore veterinario, che mira in particolare alla protezione della salute degli animali, l'obiettivo finale in materia di controllo è quello di applicare agli animali ed ai loro prodotti, che siano destinati ai mercati nazionali o agli scambi intracomunitari, gli stessi controlli sanitari. In questo senso, nessun controllo particolare dovrebbe essere esercitato alle frontiere interne della Comunità. Questo obiettivo, secondo la Commissione, può essere raggiunto solo per gradi. Durante una prima tappa, la Commissione prevede, in generale, di mettere l'accento sui controlli effettuati sul luogo di produzione, di organizzare i controlli sul luogo di destinazione e di sopprimere i controlli veterinari alle frontiere interne.

Nel settore fitosanitario, la Commissione ha precisato la strategia illustrata nel libro bianco con una comunicazione complementare intitolata «Una nuova strategia nel settore fitosanitario (organismi nocivi)»⁽¹⁾. Secondo questa comunicazione le esigenze e le garanzie fitosanitarie dovrebbero applicarsi indistintamente agli scambi nazionali ed a quelli intracomunitari.

Per quanto riguarda la produzione comunitaria, i controlli si limiterebbero ai soli luoghi di produzione, sotto la sorveglianza di un ispettore comunitario; il rispetto delle esigenze e delle garanzie verrebbe confermato da un marchio ufficiale da determinare in funzione della natura del prodotto. Per quanto riguarda la produzione dei paesi terzi, il sistema attuale dei certificati fitosanitari non verrebbe modificato; i controlli all'importazione nella Comunità verrebbero o concentrati alle frontiere esterne della Comunità o trasferiti — d'accordo coi paesi terzi interessati — in questi ultimi, ove gli ispettori comunitari interverrebbero a tale scopo.

La prima proposta⁽²⁾ intesa a realizzare questi obiettivi è stata recentemente sottoposta al Consiglio e prevede essenzialmente l'istituzione dell'ispettorato fitosanitario comunitario e la definizione delle sue funzioni.

⁽¹⁾ Doc. COM(87) 97 def.

⁽²⁾ Doc. COM(88) 170 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2921/87**dell'on. Hans-Jürgen Zahorka (PPE—D)****alla Commissione delle Comunità europee***(8 aprile 1988)**(89/C 132/27)*

Oggetto: Sospetto di limitazioni discriminatorie per quanto concerne l'autorizzazione in Francia di prodotti esteri per la preservazione del legno

Sulla richiesta di autorizzazione di un suo prodotto presentata in Francia da un fabbricante della Repubblica federale di Germania di prodotti per la preservazione del legno si è dovuto chiedere un parere all'Association française pour la préservation de bois, 36, avenue Hoche, F-75008 Parigi (AFPB). Diversamente dagli altri prodotti a base di PCP o TPC presenti sul mercato francese, trattavisi nella fattispecie di un borato sicuro dal punto di vista tossicologico. La FPB ha rifiutato l'autorizzazione per il motivo che i borati sono in genere eluibili sino al 50% senza considerare, ai fini della sua decisione, i valori indicativi disciplinati per legge, né sottoporre a test di eluizione il prodotto estero, per cui è stata richiesta l'autorizzazione. Non si è neppure tenuto conto del fatto che l'eluibilità dei prodotti nazionali è pari al 39,6%, ma che questi in quanto prodotti a base di PCP o TPC sono di gran lunga più tossici.

Una siffatta procedura di autorizzazione applicata in un mercato interno CEE sempre più unito non fa sorgere alcuni dubbi se si considera che il rifiuto di autorizzazione sulla base del parere dell'AFPB rappresenta probabilmente un atteggiamento di tutela dei produttori nazionali e nel contempo una limitazione commerciale nei confronti dei produttori di altri Stati membri?

Può la Commissione approvare una simile procedura e esistono nell'ambito del mercato interno possibilità di intervento per le istituzioni CEE?

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione**

(26 ottobre 1988)

A questo proposito la Commissione desidera fare due tipi di considerazione: le prime di carattere generale, le seconde basate sulle informazioni raccolte presso le autorità francesi e che riguardano direttamente i prodotti in questione.

Da un punto di vista generale, la Commissione rammenta che, secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, in assenza di armonizzazione delle legislazioni nazionali, gli Stati membri sono liberi di disciplinare la protezione della salute e della vita delle persone e degli animali, tenendo conto del fatto che la loro azione è limitata dal trattato. «Ne risulta che se uno Stato membro è libero di sottoporre un prodotto già omologato in uno Stato membro ad una nuova procedura di esame e di omologazione, esso è nondimeno tenuto a contribuire ad

un alleggerimento dei controlli nel commercio intracomunitario. Inoltre, esso non ha il diritto di impedire la commercializzazione di un prodotto proveniente da un altro Stato membro che equivale, quanto al livello di protezione della salute e della vita delle persone, a quello che la regolamentazione nazionale intende garantire o stabilire. Sarebbe quindi contrario al principio di proporzionalità che una regolamentazione nazionale esiga che detti prodotti importati debbano soddisfare letteralmente ed esattamente le stesse disposizioni o caratteristiche tecniche prescritte per i prodotti fabbricati nello Stato membro in causa, mentre tali prodotti importati garantiscono lo stesso livello di protezione per gli utilizzatori» (sentenza «inadempimento di Stato, omologazione delle macchine per la lavorazione del legno» del 28 gennaio 1986, causa 188/84, sedicesimo considerando).

La Corte di giustizia ha precisato che il principio di proporzionalità esige altresì che gli operatori economici siano in grado di fare appello ad una procedura che sia loro facilmente accessibile e che possa essere conclusa entro termini ragionevoli. Una mancanza ingiustificata di autorizzazione deve poter essere messa in causa da parte degli operatori economici nel quadro di un ricorso giurisdizionale. Senza pregiudizio della facoltà di chiedere agli operatori economici i dati di cui questi dispongono e che possono essere utili per la valutazione dei fatti, spetta alle autorità nazionali competenti dello Stato membro d'importazione provare che un divieto è giustificato (sentenza «legge di purezza per la birra» del 12 marzo 1987, causa 178/84).

Qualsiasi violazione di questi principi basati sugli articoli 30 e seguenti del trattato CEE può essere denunciata da un operatore economico o da un'associazione professionale alla Commissione, che non mancherà di intraprendere le azioni necessarie, sulla base dell'articolo 169 del trattato CEE, al fine di garantire il rispetto degli articoli 30 e seguenti di tale trattato.

Secondo le informazioni raccolte dalla Commissione presso le autorità francesi, non esiste in Francia una regolamentazione che subordina ad autorizzazione la commercializzazione dei prodotti per la conservazione del legno; l'Association française pour la préservation du bois rilascia unicamente «marchi di qualità» che non sono indispensabili per permettere la commercializzazione del prodotto in Francia.

Qualora i poteri pubblici intervenissero nella fissazione delle condizioni tecniche da soddisfare e delle modalità della procedura da seguire per ottenere tale marchio, queste ultime dovrebbero essere conformi alle esigenze risultanti dagli articoli 30 e seguenti dal trattato CEE, le cui grandi linee sono state suesposte. Se l'onorevole parlamentare dispone di informazioni che permettano di stabilire l'esistenza di tale intervento dei poteri pubblici, la Commissione le sarebbe grata di volergliele comunicare, per poterle esaminare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2965/87**dell'on. John Tomlinson (S—GB)****alla Commissione delle Comunità europee***(14 aprile 1988)**(89/C 132/28)*

Oggetto: Ragione in favore di un finanziamento comunitario di programmi tecnologici

La Commissione è convinta che le attività finanziate da ESPRIT, BRITE, RACE, DELTA, DRIVE, AIM, COMETT, JET, FAST, EUREKA, STAR, VALOREN, SPRINT, BICEPS, COST ed ESA non sarebbero state in alcun caso condotte a termine da società pubbliche o private senza il finanziamento comunitario?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2966/87**dell'on. John Tomlinson (S—GB)****alla Commissione delle Comunità europee***(14 aprile 1988)**(89/C 132/29)*

Oggetto: Scoperte condivise con paesi del terzo mondo

Quali passi sono stati compiuti dalla Commissione per condividere con paesi del terzo mondo scoperte di portata mondiale rese possibili grazie all'investimento di fondi pubblici nei programmi ESPRIT, BRITE, RACE, DELTA, DRIVE, AIM, COMETT, JET, FAST, EUREKA, STAR, VALOREN, SPRINT, BICEPS, COST ed ESA?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2967/87**dell'on. John Tomlinson (S—GB)****alla Commissione delle Comunità europee***(14 aprile 1988)**(89/C 132/30)*

Oggetto: Utili per la Comunità derivanti da programmi tecnologici

Di quali metodi dispone la Comunità europea per recuperare tramite royalties o altri meccanismi gli utili che le industrie pubbliche o private traggono grazie ai miliardi di ecu messi a loro disposizione tramite programmi quali ESPRIT, BRITE, RACE, DELTA, DRIVE, AIM, COMETT, JET, FAST, EUREKA, STAR, VALOREN, SPRINT, BICEPS, COST ed ESA?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2968/87**dell'on. John Tomlinson (S—GB)****alla Commissione delle Comunità europee***(14 aprile 1988)**(89/C 132/31)*

Oggetto: Revisione contabile di programmi tecnologici

La Commissione è convinta che siano disponibili risorse per un'adeguata revisione contabile delle ingenti spese per i programmi ESPRIT, BRITE, RACE, DELTA, DRIVE, AIM, COMETT, JET, FAST, EUREKA, STAR, VALOREN, SPRINT, BICEPS, COST ed ESA?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2969/87**dell'on. John Tomlinson (S—GB)****alla Commissione delle Comunità europee***(14 aprile 1988)**(89/C 132/32)*

Oggetto: Risultati pratici di ESPRIT, BRITE, RACE, DELTA ed EUREKA

Quali risultati pratici sono stati ottenuti fino ad oggi dai programmi scientifici e tecnologici finanziati tramite fondi comunitari, per esempio ESPRIT, BRITE, RACE, DELTA ed EUREKA?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2970/87**dell'on. John Tomlinson (S—GB)****alla Commissione delle Comunità europee***(14 aprile 1988)**(89/C 132/33)*

Oggetto: Controllo della spesa per i programmi tecnologici

Quale iniziativa speciale ha in corso la Commissione per controllare le ingenti spese dei programmi ESPRIT, BRITE, RACE, DELTA, DRIVE, AIM, COMETT, JET, FAST, EUREKA, STAR, VALOREN, SPRINT, BICEPS, COST ed ESA?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2971/87**dell'on. John Tomlinson (S—GB)****alla Commissione delle Comunità europee***(14 aprile 1988)**(89/C 132/34)*

Oggetto: Controllo di doppiioni e sprechi nei programmi tecnologici

Quale iniziativa ha in corso la Commissione per garantire che la proliferazione di programmi scientifici e tecnologici

ci non comporti doppiioni, sovrapposizioni e sprechi di denaro e di personale scientifico? I programmi in questione sono ESPRIT, BRITE, RACE, DELTA, DRIVE, AIM, COMETT, JET, FAST, EUREKA, STAR, VALOREN, SPRINT, BICEPS, COST ed ESA?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2972/87

dell'on. John Tomlinson (S—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 aprile 1988)

(89/C 132/35)

Oggetto: Somme destinate a programmi tecnologici

Intende la Commissione elencare le somme destinate nel 1987 e nel 1988 (in ecu) a ciascuno dei seguenti programmi: ESPRIT, BRITE, RACE, DELTA, DRIVE, AIM, COMETT, JET, FAST, EUREKA, STAR, VALOREN, SPRINT, BICEPS, COST ed ESA?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2973/87

dell'on. John Tomlinson (S—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 aprile 1988)

(89/C 132/36)

Oggetto: Responsabilità delle direzioni generali

Indente la Commissione dichiarare quali direzioni generali sono rispettivamente responsabili dei seguenti programmi: ESPRIT, BRITE, RACE, DELTA, DRIVE, AIM, COMETT, JET, FAST, EUREKA, STAR, VALOREN, SPRINT, BICEPS, COST ed ESA?

**Risposta comune dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

alle interrogazioni scritte n. da 2965/87 a 2973/87

(7 dicembre 1988)

2965/87:

I programmi di ricerca e di sviluppo citati dall'onorevole parlamentare non vengono eseguiti tutti sotto la responsabilità della Commissione, come per esempio EUREKA ed ESA, e per altri la procedura non è terminata (AIM) ⁽¹⁾. Inoltre, numerosissimi altri programmi di ricerca, chiamati programmi specifici, fanno parte del programma quadro di RDT 1987-1991 adottato nel settembre 1987 ⁽¹⁾ che stabilisce le priorità ed i settori di azione comunitaria.

Per quanto concerne i programmi di azione comunitaria già in vigore, come ESPRIT e BRITE, la Commissione ha constatato, attraverso le valutazioni finora condotte, che l'appoggio comunitario genera un'influenza reale sulla direzione della ricerca europea. D'altronde, in occasione dell'estensione (ESPRIT) o della revisione (BRITE) o del prolungamento (SPRINT) di questi programmi, il Parlamento ha espresso un'adesione quasi unanime. Il Parlamento ha pure potuto pronunciarsi sul programma RACE in base ai risultati particolarmente positivi di una fase pilota.

Si osserva ugualmente, quando un programma comprende più fasi, un incremento sensibile di ottimi progetti introdotti da una fase all'altra, cosa che mostra l'interesse degli ambienti interessati, ma anche una diffusione dell'informazione in merito a queste azioni comunitarie a ripartizione dei costi, la cui natura transnazionale e il cui tipo di collaborazione richiedono un approccio comunitario. Oltre all'aspetto ricerca, le cooperazioni hanno pure l'effetto di accelerare la realizzazione delle norme comuni, evitando in settori molto specializzati una penuria di personale altamente specializzato. Si osserva pure che le cooperazioni si prolungano e si amplificano in base a decisioni delle imprese stesse.

2966/87:

L'obiettivo comune alla maggior parte dei programmi citati dall'onorevole parlamentare è di rafforzare la base concorrenziale dell'economia europea e di diffondere le conoscenze scientifiche e tecnologiche presso quest'ultima. Tuttavia, i programmi a carattere scientifico non escludono per nulla un'associazione degli ambienti scientifici del terzo mondo.

2967/87:

L'oggetto dell'interrogazione dell'onorevole parlamentare si trova nelle condizioni generali imposte ai contraenti dei diversi programmi di azione comunitaria. Questi ultimi sono tuttavia a carattere scientifico e tecnologico allo stadio precompetitivo. Una tale iniziativa non comporta un profitto immediato. Ciò spiega d'altronde le azioni a ripartizione dei costi allo scopo di stimolare la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese.

2968/87, 2969/87 e 2970/87:

Il controllo delle spese derivanti dai programmi RST è assicurato da una verifica degli estratti conto trasmessi dai contraenti alla Commissione in occasione della fatturazione, nonché da controlli in loco effettuati dal personale della Commissione o da ditte specializzate nella revisione dei conti incaricate dalla Commissione.

La Commissione è cosciente che l'estensione considerevole dei programmi RST, in particolare nel settore industriale, richiederà dei mezzi supplementari, sia in personale, sia in stanziamenti, per mantenere un livello adeguato di controllo. La Commissione conta sull'appoggio del Parlamento quando essa chiederà a tale scopo, nei bilanci degli anni futuri, dei mezzi supplementari in stanziamenti e in personale.

2971/87:

Per evitare una sovrapposizione tra i diversi programmi di R&S comunitari, nonché con i programmi nazionali, la Commissione assicura un accurato coordinamento interno e un'informazione a larga diffusione in merito ai programmi nella Comunità.

Inoltre, l'elaborazione del piano di lavoro di ciascun programma è oggetto di un'ampia consultazione degli ambienti privati e pubblici. In tal modo si osserva che numerose azioni degli Stati membri si sono aggiunte come azioni complementari della Comunità. Nel caso di EUREKA, si osserva pure lo sviluppo di questo tipo di azioni complementari.

2972/87:

Programma	Stanzamenti 1987 (*)		Stanzamenti 1988	
	per impegni	per pagamenti	per impegni	per pagamenti
ESPRIT	173,5	187,4	292,5	174,5
BRITE	42,0	29,8	77,7	32,0
RACE	175,2	26,2	65,0	80,0
DELTA	p. m.	p. m.	2,0	0,5
DRIVE	—	—	2,0	0,5
AIM	p. m.	p. m.	0,5	0,3
JET	60,8	77,3	78,7	78,7
FAST	1,6	2,4	2,8	3,2

(*) Compresi i trasferimenti autorizzati dalle autorità competenti in materia di bilancio.

2973/87:

DG V	COMETT
DG XII	JET — FAST — COST — BRITE — BICEPS diventato ECLAIR
DG XIII	ESPRIT — RACE — DELTA — AIM — DRIVE — SPRINT
DG XVI	STAR — VALOREN
All'esterno della Commissione	ESA — EUREKA

(*) GU n. L 302 del 24. 10. 1987, pag. 5.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 33/88

di Lord O'Hagan (ED—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 aprile 1988)

(89/C 132/37)

Oggetto: Pensioni di quiescenza

È molto difficile fare paragoni significativi tra i diversissimi sistemi di previdenza sociale nella Comunità europea.

1. Quali iniziative sta prendendo la Commissione onde consentire equi e accurati paragoni tra le pensioni di quiescenza nei vari Stati membri?
2. Quali statistiche centralizzate in materia esistono negli Stati membri? Che cosa sta facendo la Commissione per colmare questo divario?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 34/88

di Lord O'Hagan (ED—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 aprile 1988)

(89/C 132/38)

Oggetto: Reddito dei pensionati

A parte il livello delle pensioni di base in sé (laddove una pensione del genere esista, giacché non è prevista nella maggior parte degli Stati membri), il livello globale del reddito del pensionato rappresenta un indicatore fondamentale del benessere sociale.

1. Nel Regno Unito, il reddito totale dei pensionati è in media il 60% di quello di tutte le persone pienamente attive. Qual è la relativa percentuale negli altri Stati membri?
2. Nell'ultimo quinquennio, questa percentuale è diminuita o aumentata in ciascuno Stato membro?
3. È soddisfatta la Commissione del livello del reddito dei pensionati?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 35/88

di Lord O'Hagan (ED—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 aprile 1988)

(89/C 132/39)

Oggetto: Pensioni professionali

Più della metà di tutti i pensionati del Regno Unito riceve una pensione di lavoro oltre alla pensione statale.

1. È vero che un recente studio patrocinato dalla Comunità europea circa l'importo dei redditi da lavoro sostituiti dalla pensione al momento della quiescenza ha dovuto escludere le pensioni da lavoro da tutte le categorie tranne quelle con redditi doppi rispetto alla media in quanto la maggior parte dei paesi della Comunità europea non ha potuto fornire statistiche in grado di includere gli altri livelli di reddito?

2. Non ritiene la Commissione che uno studio svolto su questa base sia discriminatorio nei confronti del Regno Unito?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 36/88

di Lord O'Hagan (ED—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 aprile 1988)

(89/C 132/40)

Oggetto: Pensioni di quiescenza come parte della previdenza sociale

Nel Regno Unito gli assegni edilizi sono corrisposti a circa la metà dei pensionati britannici (3 milioni), mentre in Francia solo 750 000 pensionati circa percepiscono sovvenzioni edilizie.

1. Non ritiene la Commissione che un'autentica valutazione degli aiuti forniti dallo Stato ai titolari di una pensione di quiescenza debba includere altre forme di sussidi, come l'assistenza per invalidità, l'assegno supplementare e l'assegno edilizio?
2. In che modo gli Stati membri effettuano paragoni rispetto agli altri quando le pensioni di quiescenza sono considerate come parte del sistema generale di previdenza sociale?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 37/88

di Lord O'Hagan (ED—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 aprile 1988)

(89/C 132/41)

Oggetto: Varietà delle pensioni di quiescenza

Esiste un'ampia discrepanza riguardo alla natura e la portata delle pensioni di quiescenza tra gli Stati membri della Comunità europea. A quanto pare, la Grecia ha trecento sistemi differenti.

1. Quale Stato membro ha un sistema nazionale di pensione di quiescenza?
2. Quale Stato membro ha differenti sistemi per differenti categorie di lavoratori, con vari livelli di pagamento e condizioni di idoneità?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 38/88

di Lord O'Hagan (ED—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 aprile 1988)

(89/C 132/42)

Oggetto: Pensione di reversibilità

In alcuni Stati membri, la pensione dei lavoratori dipendenti comporta automaticamente una pensione supplementare per il coniuge.

1. Quali Stati membri versano supplementi per adulti a carico, senza accertamento dei redditi, anche se il coniuge non gode di una pensione personale a contributi?

2. Quale Stato membro prevede una pensione di reversibilità:

- a) fino al 50 %
- b) pari al 50 %
- c) pari al 60 %
- d) superiore al 60 %

di quella del titolare, senza contributi supplementari?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 39/88

di Lord O'Hagan (ED—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 aprile 1988)

(89/C 132/43)

Oggetto: Pensioni di quiescenza connesse al reddito

La maggior parte degli Stati membri prevede una pensione di quiescenza connessa al reddito, il che significa che coloro che disponevano di bassi redditi percepiscono pensioni basse.

1. Quale Stato membro prevede una pensione minima?
2. A quale livello si situa tale pensione?
3. Qual è la percentuale dei pensionati in ciascuno Stato membro che percepisce questa pensione minima?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 40/88

di Lord O'Hagan (ED—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 aprile 1988)

(89/C 132/44)

Oggetto: Pensione di base per titolari di pensioni di quiescenza

La maggior parte degli Stati membri non prevede una pensione di quiescenza di base, giacché i loro sistemi pensionistici sono completamente o parzialmente connessi ai redditi.

Quale Stato membro prevede una pensione di quiescenza di base, e per quale importo settimanale?

**Risposta comune data dal sig. Marin
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. da 33/88 a 40/88**

(11 ottobre 1988)

Poiché tutte le interrogazioni vertono sui regimi pensionistici negli Stati membri, è stato deciso di raggruppare le risposte.

33/88

1. La Commissione ha, da vari anni, fornito informazioni sulle prestazioni di previdenza sociale, comprese le pensioni di vecchiaia, in vari modi.

- a) Le «Tabelle comparative dei regimi di sicurezza sociale»⁽¹⁾ relative ai regimi generali, che indicano le condizioni per beneficiare delle prestazioni, la durata e metodi per calcolare gli importi delle prestazioni, le maggiorazioni per coniuge e figli a carico, ecc.
- b) Statistiche relative ad entrate e spese per tutti i regimi di sicurezza sociale, compresa l'assistenza sociale, prestazioni dei datori di lavoro e del sistema sanitario nazionale (considerate quali «spese governative» nella contabilità nazionale e perciò non comprese alla voce «sicurezza sociale»)⁽²⁾.
- c) Proiezioni a medio termine relative a totali di entrate e spese per tutti i regimi di sicurezza sociale, al fine di stabilire le tendenze qualora la legislazione non venga modificata⁽³⁾.
- d) Raffronto degli importi netti delle prestazioni ricevute a titolo di disoccupati pensionati (si prevede in futuro l'inclusione di altre prestazioni) rispetto al precedente reddito netto per vari tipi di nuclei familiari e precedenti livelli di redditi⁽⁴⁾.

2. La Commissione e gli Stati membri hanno preso importanti iniziative per il miglioramento della metodologia statistica utilizzata per effettuare i raffronti. L'Istituto statistico delle Comunità europee ha svolto numerosi studi e ne ha commissionati altri ad esperti indipendenti, studi che sono stati poi valutati dai corrispondenti gruppi di lavoro ed hanno dato adito a nuovi approcci metodologici. Per esempio, il trattamento di prepensionamento è stato studiato con estrema attenzione. Il futuro programma a medio termine dell'Istituto statistico includerà dettagli sui futuri lavori da sviluppare unitamente ad altri servizi della Commissione.

Restano comunque difficoltà dovute al fatto che in alcuni paesi, in cui esistono molti fondi pensionistici diversi, risulta difficile, e in taluni casi impossibile, ottenere informazioni sulle persone — e quindi sugli importi erogati — aventi diritto a più di una pensione (avendo esercitato più di una attività lavorativa). I progressi possono dipendere da iniziative nazionali volte a razionalizzare i regimi, il che si è verificato negli ultimi tempi in alcuni paesi.

34/88

La dichiarazione fatta nell'ultimo paragrafo della risposta all'interrogazione scritta n. 33/88 indica che, per il momento, è impossibile rispondere a questa domanda.

Un recente studio della Commissione ha cercato di fornire una risposta per alcuni tipi di pensionati «modello».

Sono previsti altri studi per indicare gli sviluppi probabili dopo lo studio iniziale.

35/88

1. No, la supposizione è errata. Infatti, nella fase preliminare di programmazione dello studio è stato deliberatamente deciso di limitare per quanto possibile il calcolo che gli Stati membri avrebbero dovuto effettuare, per fornire almeno un minimo di informazioni. Dopo un accordo iniziale da parte di alcune autorità nazionali, queste hanno deciso, dopo che la relazione è stata resa disponibile, che le informazioni date risultavano insufficienti e perfino ingannevoli.

2. Le autorità britanniche hanno sostenuto che tale è il caso, di certo per chi si trova nella fascia di redditi medi. Gli studi futuri dovrebbero perciò prendere in esame il reddito proveniente da pensioni professionali per tutti i livelli di reddito.

36/88

1. La Commissione concorda sul fatto che un'autentica valutazione dell'aiuto fornito dallo Stato ai pensionati debba includere altre forme di prestazioni, quali prestazioni integrative e per alloggio; per questo motivo esse sono state incluse nel suo recente studio. Poiché per le famiglie «tipo» non è stato tenuto conto del grado di invalidità, per dare almeno un minimo di informazione, le prestazioni di invalidità non sono state incluse nella valutazione, ma potrebbero esserlo (possibilmente in modo comparativo) in studi futuri.

2. La Commissione non è per il momento in grado di rispondere all'interrogazione dell'onorevole parlamentare. Molto dipende da cosa s'intenda per «regime generale di disposizioni sociali».

37/88

1. Un regime pensionistico nazionale non sembra esistere in alcuno Stato membro, poiché per i dipendenti del pubblico impiego, membri delle forze armate e altre categorie sono previste disposizioni particolari in materia di regime di quiescenza.

2. Come si è detto al punto 1, tutti gli Stati membri hanno regimi diversi per diverse categorie di lavoratori, con vari livelli di pagamenti e requisiti di ammissibilità.

A causa di restrizioni di bilancio la Commissione non ha potuto rendere disponibili informazioni sui regimi pensionistici per alcune categorie di lavoratori. La situazione può cambiare in futuro, quando con il completamento del mercato interno si verificherà un aumento degli spostamenti tra i diversi paesi non solo per i lavoratori manuali ma anche per personale dirigente, ricercatori, ecc., con diversi regimi professionali di sicurezza sociale, in funzione del loro inquadramento a livello nazionale come dipendenti statali, lavoratori autonomi o datori di lavoro.

38/88

1. In base alle più recenti informazioni fornite dalle tabelle comparative, i seguenti paesi prevedono maggiorazioni per adulti a carico, senza accertamento dei redditi,

anche se il coniuge non ha una pensione personale: Belgio, Grecia, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito.

2. La Commissione non è per il momento in grado di rispondere alla domanda posta dall'onorevole parlamentare.

39/88

La Commissione invita l'onorevole parlamentare a voler prendere conoscenza della risposta data alla sua interrogazione scritta n. 2457/87⁽¹⁾, che si riferisce anche alle parti 1 e 2 dell'attuale interrogazione. La Commissione non è per il momento in grado di rispondere alla parte 3, ma intende predisporre un metodo di calcolo del numero di beneficiari.

40/88

La Commissione prega l'onorevole parlamentare di voler prendere conoscenza della risposta alla sua interrogazione scritta n. 2457/87.

⁽¹⁾ Tabelle comparative dei regimi di sicurezza sociale negli Stati membri delle Comunità europee, 14^a edizione (situazione al 1° luglio 1986) — Programma generale (Dipendenti dell'industria e del commercio).

⁽²⁾ Protezione sociale n. 2/186 — Tema 3 (Popolazione e situazione sociale), serie F (Relazioni sintetiche).

⁽³⁾ Proiezioni a medio termine delle spese di protezione sociale e relativo finanziamento — Proiezioni 1986 — Rapporto sintetico. Relazione della Commissione al Consiglio. Doc. COM(86) 304 def.

⁽⁴⁾ Proiezione a medio termine delle spese di protezione sociale e relativo finanziamento — Proiezioni 1986 — Rapporto sommario. Doc. COM(85) 119 def. e pensioni di vecchiaia. Prestazioni nette rispetto al reddito precedente. Volume A: Relazione generale. Doc. V/1122/86-EN, dicembre 1987.

⁽⁵⁾ GU n. C 332 del 27. 12. 1988, pag. 24.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 54/88

dell'on. Barbara Castle (S—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 maggio 1988)

(89/C 132/45)

Oggetto: Mercato interno

La Commissione ha l'intenzione di insistere, nel quadro della creazione del mercato interno, affinché il Regno Unito adotti completamente il sistema metrico decimale?

Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione

(14 giugno 1988)

Le risoluzioni prese dalla Conferenza generale dei pesi e delle misure, istituita dalla Convenzione internazionale del metro, cui aderiscono tutti gli Stati membri, hanno creato il sistema internazionale delle unità di misure (SI).

Il Consiglio ha approvato alcune direttive volte ad eliminare gli ostacoli agli scambi derivanti dall'uso di unità di misure diverse attraverso l'adozione, a livello comunitario, del sistema internazionale SI pur permettendo agli Stati membri in cui le unità del sistema imperiale erano autorizzate ancora al 21 aprile 1973 di continuare ad utilizzarle fino ad una data limite che sarà fissata dal Consiglio. Gli obblighi derivanti dalle direttive relative alle unità di misura riguardano gli strumenti di misura utilizzati, le misurazioni effettuate e le unità di misura delle grandezze nel circuito economico, nel settore sanitario e in quello della sicurezza pubblica, nonché nell'ambiente amministrativo.

La Commissione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 della direttiva 80/181/CEE del Consiglio⁽¹⁾ relativa alle unità di misura, deve presentare al Consiglio una proposta di direttiva che fissa questa data limite affinché il Consiglio possa prendere una decisione entro il 31 dicembre 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 39 del 15. 2. 1980, pag. 40.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 68/88 dell'on. François Roelants du Vivier (ARC—B) alla Commissione delle Comunità europee

(10 maggio 1988)

(89/C 132/46)

Oggetto: Protezione dei vegetali e corsi di formazione

I prodotti fitofarmaceutici sono molto ben conosciuti dai relativi venditori che sono praticamente i soli in grado di dare corsi elementari di formazione agli agricoltori. Questi corsi di formazione sono di solito sovvenzionati dai ministeri dell'agricoltura e possono determinare l'attribuzione ai partecipanti di indennità di promozione sociale.

Benché questi professori improvvisati adempiano coscientemente il loro compito, essi sono chiaramente tentati di raccomandare trattamenti fitosanitari preventivi e la cooperatura massima.

1. Siffatti corsi sono ancora in via di principio sovvenzionati, almeno in parte, dalla Comunità europea?
2. In caso affermativo, sono necessari requisiti particolari relativamente alla formazione e alla professione principale dei professori?

Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione

(26 settembre 1988)

I corsi o tirocini concernenti la protezione delle colture possono contribuire a migliorare l'efficienza dell'agricol-

tura, e alcuni agenti tecnico-commerciali del settore fitofarmaceutico possono disporre di competenze sufficienti per impartire un insegnamento durante tali corsi o tirocini.

Le condizioni cui sono subordinati i contributi finanziari della Comunità alla formazione professionale degli agricoltori sono definite dall'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 797/85 (¹), relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie. In virtù di tali disposizioni, gli Stati membri possono istituire un regime di provvidenze che comprenda, in particolare, la concessione di aiuti per l'organizzazione, lo svolgimento e la frequenza dei corsi e tirocini destinati agli agricoltori. Per esprimere un parere in merito a tali regimi, la Commissione prende in considerazione la natura delle materie insegnate e le qualifiche degli insegnanti.

In tale contesto, la Commissione tiene particolarmente conto di elementi come quelli posti legittimamente in rilievo dall'onorevole parlamentare.

(¹) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 236/88

dell'on. Arturo Escuder Croft (ED—E)
alla Commissione delle Comunità europee
(25 maggio 1988)
(89/C 132/47)

Oggetto: Creazione di posti di lavoro con i fondi del FES

Ogni anno le Comunità europee investono fondi per lo sviluppo dell'occupazione e per migliorare le condizioni di alcune regioni della Comunità. Ciò detto, formulo le seguenti domande:

1. Quali sono state nel 1986 e 1987 le spese effettuate a carico del FES in ogni paese comunitario?
2. Quanti posti di lavoro sono stati creati in ognuno dei paesi della Comunità nel 1986 e 1987 come diretto risultato delle spese effettuate a carico del Fondo sociale europeo?
3. Qual è la durata media in ognuno dei paesi della Comunità dell'occupazione creatasi a seguito delle spese effettuate dal Fondo sociale europeo?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 295/88

dell'on. Arturo Escuder Croft (ED—E)
alla Commissione delle Comunità europee
(31 maggio 1988)
(89/C 132/48)

Oggetto: Creazione di posti di lavoro con i contributi del Fondo sociale europeo (FSE) in Spagna

In Spagna esiste uno dei tassi di disoccupazione più elevati della Comunità e per questo motivo il FSE ha effettuato

importanti investimenti in tale paese, di entità variabile a seconda delle comunità autonome.

Per conoscere gli effetti di tali investimenti, rivolgo le seguenti domande:

1. Nel 1986 e nel 1987 quali sono state le spese o gli investimenti del FSE in ogni comunità autonoma spagnola?
2. Quanti posti di lavoro verranno creati grazie a tali investimenti?
3. Qual è la durata media dei posti di lavoro creati con le azioni del FSE in ogni comunità autonoma della Spagna?

**Risposta comune data dal sig. Marin
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 236/88 e 295/88**

(9 agosto 1988)

Sono questi i contributi accordati dal FSE (Fondo sociale europeo nel 1986 e 1987 a ciascun paese membro:

(in milioni di ECU)

	1986	1987
Belgio	30,1	5,5
Danimarca	47,8	35,5
R. f. di Germania	94,9	161,6
Francia	378,8	387,0
Grecia	143,1	182,6
Irlanda	240,2	208,9
Italia	554,5	649,0
Lussemburgo	2,4	1,8
Paesi Bassi	68,4	69,0
Portogallo	223,7	353,3
Spagna	355,9	453,3
Regno Unito	414,4	592,5
	2 554,3	3 150,1

Sono questi i contributi accordati dal FSE nel 1986 e 1987 per ciascuna Comunidad Autónoma in Spagna:

(in Pta)

	1986	1987
Andalusia	6 565 591 155,57	14 738 468 861,93
Aragona	622 375 684,48	1 617 457 058,00
Asturie	510 423 576,26	1 366 279 465,00
Baleari	339 654 886,32	723 704 222,00
Canarie	1 128 132 694,40	3 572 337 327,00
Zona dei Monti Cantabrici	321 387 701,26	610 588 042,00
Nuova Castiglia	1 542 003 818,41	2 791 082 172,00
Vecchia Castiglia e León	2 388 050 249,74	4 074 370 009,00

(in PTA)

	1986	1987
Catalogna	4 429 023 080,64	9 792 132 139,51
Estremadura	1 151 591 744,08	2 299 020 064,00
Galizia	2 420 468 542,86	4 388 433 379,00
La Rioja	132 311 601,52	285 686 448,00
Madrid	2 391 596 603,92	6 443 438 406,26
Murcia	1 053 261 635,04	1 918 483 547,00
Navarra	444 281 865,82	737 088 427,00
Province Basche	3 906 277 208,99	3 606 052 516,00
Valencia	2 308 998 828,99	4 795 873 505,80
Ceuta e Melilla	96 038 792,14	228 792 361,00
Spagna ⁽¹⁾	16 534 078 891,32	1 596 037 001,00
Fuori della Spagna ⁽²⁾	2 425 588,61	61 706 306,00
Totale	48 287 974 149,66	65 647 031 257,50

⁽¹⁾ Azioni globali su tutto il territorio del paese.

⁽²⁾ Azioni promosse a favore della Spagna e realizzate in altri paesi (lavoratori migranti).

La richiesta di fornire una valutazione del numero di posti di lavoro creati grazie al contributo del FSE è di difficile interpretazione e in quanto l'intervento del Fondo avviene nel quadro delle politiche nazionali dell'occupazione ed è complementare all'azione intrapresa dagli Stati membri. Per queste stesse ragioni non è possibile precisare la durata media dei posti di lavoro creati.

In questo contesto, va notato che la regolamentazione del Fondo ha sempre posto l'accento in particolare sulla necessità di un legame diretto con l'impiego, in modo da rendere il proprio intervento il più efficace possibile.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 271/88

dell'on. Gijs de Vries (LDR—NL)
alla Commissione delle Comunità europee

(31 maggio 1988)

(89/C 132/49)

Oggetto: Restrizioni all'importazione e all'esportazione

Nella risposta alla mia interrogazione n. H-190/86 ⁽¹⁾, la Commissione ha dichiarato, nell'ora delle interrogazioni del 22 ottobre 1986, di aver incaricato i propri servizi di esperire un'indagine sulle restrizioni all'importazione e all'esportazione vigenti negli Stati membri, nell'ottica del completamento del mercato interno. La Commissione ha affermato di considerare tale indagine «una questione di elevata priorità, da portare a termine il più rapidamente possibile».

Quindici mesi possono essere considerati un periodo di tempo sufficiente per completare un'indagine a cui è stata annessa un'elevata priorità».

1. Le restrizioni all'esportazione e all'importazione relative a prodotti ad alto contenuto tecnologico suscettibili di essere impiegati a livello militare rientrano nell'ambito dell'indagine?
2. Quali sono i risultati concreti di detta indagine?
3. Nel frattempo l'indagine è stata conclusa? In caso negativo, quali sono gli aspetti ancora in esame?

⁽¹⁾ *Discussioni del Parlamento europeo* n. 2-344 (ottobre 1986).

**Risposta data dal sig. De Clercq
in nome della Commissione**

(24 novembre 1988)

1. Le procedure di controllo applicate dagli Stati membri sulle esportazioni intracomunitarie di vari prodotti ad alto contenuto tecnologico e destinati ad usi civili, ma che possano essere impiegati anche per scopi militari, sono allo studio e potrebbero essere modificate per non ostacolare il completamento del mercato interno di fine 1992.

2 e 3. Anche l'indagine cui si riferisce l'onorevole parlamentare è in corso per quanto riguarda le conseguenze di talune restrizioni nazionali all'importazione di altri prodotti sensibili, vale a dire i prodotti oggetto di misure protezionistiche ai sensi dell'articolo 115 del trattato CEE.

La Commissione ha infatti incaricato i suoi servizi di procedere a studio e/o indagini sulla situazione dei diciotto settori sensibili dell'industria comunitaria interessati da dette misure protezionistiche.

È in corso, in collegamento con le amministrazioni nazionali, un'analisi approfondita sul piano economico e della politica industriale, di quella che sarà la situazione nel 1992 in questi settori.

La Commissione si servirà dei risultati di tale analisi, la cui conclusione è prevista per la fine di quest'anno, per garantire le condizioni atte a realizzare il mercato unico.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 283/88

dell'on. Arturo Escuder Croft (ED—E)
alla Commissione delle Comunità europee

(31 maggio 1988)

(89/C 132/50)

Oggetto: Spese per l'ammasso di burro nel 1986

Secondo le informazioni fornite dalla Commissione il costo dell'ammasso pubblico per tonnellata di burro subisce

sensibili variazioni tra un paese e l'altro della Comunità in quanto oscilla tra 1 288 ECU per tonnellata/anno nella Repubblica federale di Germania, 922 ECU nei Paesi Bassi, 577 ECU nel Regno Unito e 376 ECU in Francia.

Per conoscere i motivi di questa sensibile differenza, rivolgo la seguente domanda: Quali sono i criteri di selezione utilizzati dalla Commissione per stabilire in quale Stato membro effettuare l'ammasso del burro e come vengono fissati gli affitti annui dei magazzini per l'ammasso in ogni paese?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 284/88

dell'on. Arturo Escuder Croft (ED—E)

alla Commissione delle Comunità europee

(31 maggio 1988)

(89/C 132/51)

Oggetto: Riduzione delle spese dell'ammasso di burro nel 1987

La Commissione ha comunicato che nel 1987 il volume di burro all'ammasso ha subito una riduzione in quanto è passato da un volume di 1 334 000 t all'inizio dell'anno a soltanto 919 000 t alla fine dello stesso anno.

Sembra ovvio che la riduzione dei quantitativi all'ammasso sia all'origine di un sostanziale risparmio delle spese e pertanto rivolgo le seguenti domande:

1. Nel 1987 quanto si è speso per l'ammasso del burro in ogni paese comunitario?
2. Quanto si è risparmiato in ogni paese comunitario rispetto al 1986?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 285/88

dell'on. Arturo Escuder Croft (ED—E)

alla Commissione delle Comunità europee

(31 maggio 1988)

(89/C 132/52)

Oggetto: Costo dell'ammasso pubblico e privato di burro nel 1986

Secondo le informazioni fornite dalla Commissione il costo medio dell'ammasso di burro del 1986 è ammontato a 765 ECU per tonnellata/anno, mentre l'ammasso privato è costato 629 ECU per tonnellata/anno nello stesso periodo.

1. Per quale motivo il costo dell'ammasso pubblico è superiore a quello dell'ammasso privato di più del 20%?
2. Quali sono le ragioni che determinano che le riserve di burro vengano messe all'ammasso pubblico o a quello privato?

**Risposta comune data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 283/88, 284/88 e 285/88**

(2 dicembre 1988)

In base alla legislazione comunitaria il burro deve essere offerto all'intervento pubblico ed immagazzinato nello Stato membro dove è stato prodotto. Le spese relative alle operazioni di magazzinaggio sono imputabili agli organismi nazionali d'intervento che vengono rimborsati dal FEOAG.

Le cifre citate a questo riguardo dall'onorevole parlamentare comprendono due elementi di spesa:

- le spese tecniche e finanziarie direttamente collegate al magazzinaggio in quanto tale;
- le spese connesse alle misure di smaltimento; esse rappresentano la parte principale della spesa e possono variare sensibilmente a seconda delle quantità vendute in base ai diversi programmi di smaltimento.

L'onorevole parlamentare troverà qui di seguito una tabella che illustra i costi tecnici e finanziari dell'ammasso per il burro di intervento pubblico, immagazzinato nel 1986 e nel 1987 in ogni Stato membro. Per la Comunità nel suo insieme, queste erano per il 1987 ad un livello paragonabile a quelli dell'anno precedente. Questo principalmente perché, malgrado il calo delle quantità di burro in magazzino nel corso del 1987, il livello medio delle scorte di tutto l'anno è stato di circa 1,1 milioni di t, cioè all'incirca lo stesso livello medio delle scorte del 1986. La diminuzione delle scorte nel corso del 1987 si rispecchierà, tuttavia, in un livello di scorte medio per il 1988 notevolmente inferiore e le spese di ammasso per quest'anno dovrebbero dunque essere considerevolmente inferiori.

Le spese tecniche per l'ammasso del burro d'intervento, sostenute dal FEOAG, sono fissate agli stessi tassi in ecu per tonnellata per ogni Stato membro. Per quanto riguarda i costi finanziari, le spese sostenute dal FEOAG si basano su tassi d'interessi normali, che per il 1987 erano stati fissati al 6% per la Germania e l'Olanda ed al 7% per gli altri Stati membri.

Le spese di magazzinaggio per il burro di intervento pubblico e per quello che rientra nel regime di ammasso privato, non sono direttamente paragonabili. L'aiuto all'ammasso privato riguarda solo le spese tecniche e finanziarie del magazzinaggio per un periodo di 210 giorni. Le spese totali per l'ammasso pubblico riguardano d'altro canto un intero anno e tengono anche conto delle perdite accusate nelle vendite, che sono correlate alla misura in cui si scende, nella vendite, sotto il prezzo d'intervento.

Dato che il commerciante rimane proprietario del burro all'ammasso privato, la scelta a favore di questo regime dipenderà dalle possibilità di smaltimento che egli prevede dopo il periodo di magazzinaggio.

Costi dell'ammasso per il burro negli anni 1986 e 1987

(Stime provvisorie)

(milioni di ECU)

	B	DK	D	EL	ES	F	IRL	I	LUX	NL	UK
1986											
Spese tecniche	2,118	1,772	44,946	—	0,376	16,114	12,997	0,135	0,074	26,387	22,563
Spese finanziarie	2,691	3,573	84,120	—	0,007	20,305	22,676	0,255	0,098	48,789	43,976
Totale 1986	4,809	5,295	129,066	—	0,383	36,419	35,673	0,390	0,172	75,176	66,539
1987											
Spese tecniche	2,852	1,573	37,684	—	1,308	16,589	15,142	0,448	0,062	25,043	21,065
Spese finanziarie	6,636	4,090	76,264	—	1,642	42,651	35,969	0,477	0,108	54,066	45,082
Totale 1987	9,488	5,663	113,948	—	2,950	59,240	51,111	0,925	0,170	79,109	66,147

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 290/88

dell'on. Arturo Escuder Croft (ED—GB)
alla Commissione delle Comunità europee

(31 maggio 1988)

(89/C 132/53)

Oggetto: Copertura assicurativa del rischio di disoccupazione

La maggior parte dei paesi comunitari applica diversi sistemi per assicurare o sovvenzionare i disoccupati, onde agevolare la loro difficile situazione.

Allo scopo di conoscere la situazione nei vari Stati rivolgo le seguenti domande:

1. Quali paesi comunitari dispongono di un sistema di assicurazione o di sovvenzione per i disoccupati?
2. Quale percentuale di disoccupati riceve aiuti o sovvenzioni nei vari paesi comunitari mentre sono senza lavoro?

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**

(29 agosto 1988)

1. Da molto tempo gli Stati membri hanno elaborato dei regimi di assicurazione contro la disoccupazione completati da misure di assistenza. I dati relativi all'organizzazione, alle condizioni di ammissibilità, al livello e alla durata delle prestazioni, possono essere desunti dalle Tabelle comparative in materia di sicurezza sociale, pubbli-

cate dalla Commissione e la cui versione più recente sarà direttamente inviata all'onorevole parlamentare, nonché al segretariato generale del Parlamento.

2. La Commissione sta preparando una relazione sui tassi di sostituzione delle prestazioni di disoccupazione in cui saranno presentati i dati cui si riferisce l'onorevole parlamentare, oltre ad altri indici relativi alla copertura delle prestazioni di disoccupazione. La relazione sarà inviata all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento non appena essa verrà presentata. La base di tale relazione è costituita da questionari tipo inviati alle competenti amministrazioni nazionali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 308/88

dell'on. Jeanette Oppenheim (ED—DK)
alla Commissione delle Comunità europee

(3 giugno 1988)

(89/C 132/54)

Oggetto: Imposte di fabbricazione sul gelato

Il governo danese ha introdotto un'imposta speciale di fabbricazione sul gelato dell'ammontare di 3 Dkr al litro. Si chiede alla Commissione di comunicare sa tale imposta di fabbricazione sia conforme alla politica agricola della CEE, dal momento che la Commissione chiede al tempo stesso di aumentare il consumo dei prodotti agricoli e tra l'altro tramite i regolamenti (CEE) n. 262/79 ⁽¹⁾ e (CEE) n. 1932/81 ⁽²⁾ dà un sostegno al burro e alla produzione di gelato?

⁽¹⁾ GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 191 del 14. 7. 1981, pag. 6.

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(15 dicembre 1988)

La speciale accisa sul gelato è applicata in Danimarca sin dal 1947. Quando fu introdotta ammontava a 50 øre/litro; in seguito è stata progressivamente maggiorata, fino all'attuale livello di 3 Dkr/litro. Si tratta di una misura a carattere puramente fiscale, che non riguarda affatto la politica agraria comune. Le vendite di burro alle industrie produttrici di gelati (e di prodotti della pasticceria), disciplinate dai regolamenti (CEE) n. 262/79 e (CEE) n. 1932/81, sono state decise in un contesto caratterizzato dalle condizioni impositivo-fiscali e di mercato prevalenti nel 1979 e, rispettivamente, nel 1981. Da allora, hanno consentito uno smaltimento supplementare di ingenti quantitativi del prodotto in questione. Le vendite totali di burro all'industria dei gelati hanno raggiunto, nel 1986, circa 49 000 t e nel 1987 circa 42 000 t; nel corso dei primi sei mesi del 1988 sono stati conclusi contratti per 44 000 t.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 401/88

di Sir James Scott-Hopkins (ED—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 maggio 1988)

(89/C 132/55)

Oggetto: Cooperazione tra gli organismi di controllo dei servizi finanziari

Può la Commissione dire se sono adeguati gli attuali accordi di cooperazione conclusi tra gli organismi di controllo dei servizi finanziari nei vari Stati membri?

Intende essa presentare proposte per realizzare una più stretta cooperazione in questo campo?

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione**

(30 settembre 1988)

La Commissione si rende perfettamente conto che la creazione di un mercato unico dei servizi finanziari richiederà un rafforzamento della cooperazione tra le autorità di vigilanza dei mercati finanziari.

Le proposte legislative della Commissione relative ai settori bancario, assicurativo e borsistico si basano in linea di massima sul principio del «controllo del paese di origine» e del reciproco riconoscimento, in particolare per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio della rispettiva attività e il controllo dell'adeguatezza del capitale. Alcuni compiti di vigilanza sono tuttavia almeno per ora affidati alle autorità dello Stato membro ospitante come ad esempio quelli riguardanti i requisiti di liquidità nel settore bancario e le norme in materia di commercializzazione e di pubblicità per i servizi finanziari in generale.

La Commissione riconosce tuttavia che, qualunque sia l'esatta suddivisione delle competenze tra le autorità del

paese di origine e le autorità del paese di accoglienza, un'azione di vigilanza efficace richiede in futuro una stretta cooperazione e, ferma restando la necessaria salvaguardia del segreto professionale, scambi di informazioni tra le autorità di vigilanza dei diversi Stati membri.

I necessari accordi per tale cooperazione sono già stati previsti per il settore bancario e il settore assicurativo (per esempio nella seconda direttiva di coordinamento del settore bancario) e disposizioni analoghe saranno probabilmente incluse in tutte le proposte fatte per altri servizi concernenti gli investimenti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 409/88

dell'on. Vera Squarcialupi (COM—I)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 giugno 1988)

(89/C 132/56)

Oggetto: Uniformità nell'adozione di parametri e marchi che definiscono l'agricoltura e i prodotti «biologici»

In Italia, come in altri paesi della CEE, manca una legge che definisca le differenze tra i vari modi di produrre in agricoltura (agricoltura biologica, biodinamica, ecc.) e che stabilisca i trattamenti organici e inorganici consentiti in tali tipi di produzione agricola e che inoltre ponga i limiti e parametri cui questi prodotti — grezzi o trasformati — devono sottostare per potersi fregiare dell'attributo «biologico» o similare.

In mancanza di marchi di garanzia ufficialmente riconosciuti proliferano una miriade di marchi privati che aumentano la confusione del mercato e l'incertezza del consumatore in quanto la qualità del prodotto è affidata solo all'autocertificazione del produttore.

Si chiede quindi alla Commissione:

- quali e quanti paesi comunitari hanno una legge che disciplina e regola i prodotti «naturali» e comunque esenti da forzature chimiche e da residui?
- è possibile avere una panoramica dei parametri e dei valori presi in considerazione dalle legislazioni nazionali per definire la veridicità della qualifica di «prodotti biologici»?
- quando e come pensa di affrontare il problema dell'unificazione dei marchi di qualità, in vista anche del mercato unificato del 1992?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(1° dicembre 1988)

a) e b) Stando alle informazioni di cui dispone la Commissione, nella maggior parte degli Stati membri non esistono disposizioni legislative che definiscano in modo preciso che cosa si intende per produzione biologica.

In Francia e in Danimarca sono state emanate disposizioni di legge intese a definire particolareggiatamente i fattori di produzione e le pratiche autorizzate nell'agricoltura biologica, nonché le modalità di controllo.

In altri Stati membri (Belgio e Portogallo) la legislazione vigente definisce succintamente la produzione «biologica» come la produzione che non lascia residui nei prodotti agricoli o la produzione ottenuta senza l'impiego di prodotti chimici di sintesi.

Negli altri Stati membri, la regolamentazione si limita a vietare l'impiego di indicazioni fraudolente, senza tuttavia definire con precisione la nozione di «produzione biologica».

c) La Commissione sta attualmente esaminando, come ha indicato nella comunicazione «Ambiente e agricoltura», dell'8 giugno 1988 (1), la possibilità di elaborare una proposta volta ad istituire un quadro regolamentare a livello comunitario.

Tramite tale quadro, si prevede di instaurare, nell'interesse di una informazione adeguata dei consumatori, condizioni di concorrenza leale tra i produttori, di agevolare la libera circolazione dei prodotti in questione, di stabilire norme di produzione e di etichettatura dei prodotti ottenuti mediante metodi di produzione biologica, nonché di introdurre controlli più rigorosi all'immissione di questi prodotti sul mercato.

(1) Doc. COM(88) 338.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 410/88

**dell'on. Vera Squarzialupi (COM—I)
alla Commissione delle Comunità europee**

(13 giugno 1988)

(89/C 132/57)

Oggetto: Responsabilità per danni dovuti alle tinture per capelli

In Italia decine di titolari di attività di parrucchiere sono stati rinviati a giudizio poiché i loro dipendenti hanno subito danni alla salute (dermatiti, asme, allergie) in seguito all'uso di tinture per capelli. I titolari delle attività non avrebbero messo in atto norme di prevenzione come l'uso sistematico dei guanti e l'arieggiatura dei locali.

Può la Commissione dire quali sono gli accorgimenti adottati negli altri paesi comunitari per prevenire danni derivanti dall'uso di tinture per capelli e su chi ricade la colpa nel caso di manifestazione di conseguenze legate all'uso di tali sostanze?

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**

(29 agosto 1988)

Nella maggior parte degli Stati membri è stato stabilito un valore limite per l'esposizione professionale (0,1 mg/m³) alla p-fenilendiammina, cioè all'agente chimico più allergizzante contenuto nelle tinture per capelli. Giova ricordare, d'altra parte, che questo agente viene impiegato sempre meno nelle predette tinture in quanto è spesso sostituito dalla p-toluendiammina, dal potere allergizzante notevolmente inferiore.

La capacità di un agente chimico a provocare un'allergia, di qualsiasi natura essa sia, non dipende tanto dalla sua concentrazione nel mezzo ambiente, quanto dalla sensibilità del singolo individuo.

Le manifestazioni patologiche provocate da tali sostanze sono spesso considerate malattie professionali e vengono pertanto indennizzate, a livello nazionale, dalle assicurazioni o dalle casse di malattia professionale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 479/88

dell'on. Michael Hindley (S—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 giugno 1988)

(89/C 132/58)

Oggetto: Misure specifiche volte ad incrementare le relazioni commerciali con i paesi del Comecon (linea di bilancio 7763)

Può la Commissione fornire informazioni più dettagliate sul modo in cui intende utilizzare gli stanziamenti iscritti in questa linea di bilancio?

Prevede di intraprendere studi di fattibilità per analizzare il potenziale di importazione ed esportazione delle economie CEE con i singoli paesi del Comecon o in settori specifici?

**Risposta data dal sig. De Clercq
in nome della Commissione**

(7 ottobre 1988)

La linea di bilancio 7763, intitolata «Misure specifiche volte a incrementare le relazioni commerciali con i paesi del Comecon» è stata introdotta nel bilancio 1988 dal Parlamento europeo.

Dato che nel bilancio 1988 questa linea figura pro memoria, non sono previste voci di spesa nel corso dell'anno.

Per permettere la copertura di eventuali spese, la Commissione ritiene che le azioni alle quali si riferisce la linea di bilancio suddetta possano rientrare nella linea di bilancio 7761 (singole misure per azioni specifiche su mercati terzi).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 529/88

dell'on. Pieter Dankert (S—NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 giugno 1988)

(89/C 132/59)

Oggetto: Controlli nel quadro del regime di restituzioni per i prodotti agroindustriali

Nella relazione della corte dei conti olandese per il 1986 (seconda camera degli Stati generali 1986-1987), n. 19905, 1-2) si rileva, al punto 2.14.15, che nei Paesi Bassi i controlli nel quadro del regime di restituzioni per i prodotti agroindustriali «non si sono ancora svolti in modo ottimale».

1. È esatto che nei Paesi Bassi i suddetti controlli non vengano effettuati nel migliore dei modi e, in caso affermativo, quali sono le conseguenze di una tale situazione?
2. Conosce la Commissione le modalità che presidono negli altri Stati membri ai controlli in questione e, in caso affermativo, vi sono per la Commissione elementi che potrebbero dar adito ad un suo intervento presso uno o più Stati membri in merito ai modi in cui i controlli nel quadro del regime di restituzioni per i prodotti agroindustriali vengono posti in essere?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(12 ottobre 1988)

1. La Commissione non ha avuto modo di esaminare le risultanze dei controlli effettuati dalla corte dei conti olandese. Nel 1985, un'indagine della Commissione condotta nel quadro della liquidazione dei conti 1982 aveva fatto emergere alcune inesattezze e determinato due rettifiche finanziarie. La Commissione ha comunque successivamente constatato che, a partire dal 1986, la normativa nazionale in materia di revisione dei conti è stata adeguata conformemente alle osservazioni da essa formulate.

2. Nell'ambito della liquidazione dei conti 1984, 1985 e 1986 la Commissione ha proceduto, in numerosi Stati membri, ad un'indagine sui controlli effettuati relativamente alle restituzioni pagate per i prodotti agroindustriali esportati. Le carenze registrate a questo proposito hanno determinato rettifiche finanziarie per due Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 569/88

dell'on. Pieter Dankert (S—NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 giugno 1988)

(89/C 132/60)

Oggetto: Notifiche di irregolarità nel settore del FEAOG, sezione garanzia da parte della Grecia

Al punto 6.10 della relazione annuale sull'esercizio finanziario 1986 ⁽¹⁾ la Corte dei conti delle Comunità europee afferma che il termine previsto dal regolamento (CEE) n. 283/72 ⁽²⁾ per le notifiche alla Commissione è raramente rispettato dagli Stati membri. La Grecia, ad esempio, non ha presentato alcuna notifica per l'esercizio in questione.

1. È vero che quello suesposto non è un caso isolato e che alla metà dell'aprile 1988 alla Commissione non era ancora pervenuta la notifica della Grecia per il quarto trimestre 1987?
2. Quali spiegazioni ha fornito la Grecia a giustificazione di tali omissioni?
3. È lecito concludere che la Commissione prevede in tali casi la possibilità di avviare la procedura di cui all'articolo 169 del trattato CEE?

⁽¹⁾ GU n. C 336 del 15. 12. 1987.

⁽²⁾ GU n. L 36 del 10. 2. 1972, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(13 dicembre 1988)

1. Nel 1987, la Commissione ha ricevuto una notifica di irregolarità ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 283/72. Tale irregolarità concerneva il settore vitivinicolo ed era riferita al primo trimestre 1987.

2. Sarà una lettera inviata alle autorità greche, per invitarle a comunicare i casi di irregolarità relativi agli altri trimestri, ovvero a precisare — se del caso — che non sono state constatate frodi o che non sussistevano elementi per una notifica ai sensi dell'articolo 3 del regolamento summenzionato.

La Commissione intende inoltre verificare se la Grecia ha adottato le misure necessarie per adempiere gli obblighi che le incombono in materia di lotta contro le frodi previste dai regolamenti (CEE) n. 729/70 ⁽¹⁾ e (CEE) n. 283/72.

3. La Commissione attribuisce particolare importanza all'applicazione del regolamento (CEE) n. 283/72.

Qualora si constatasse che il ritardo delle notifiche assume carattere sistematico o che costituisce un elemento in

grado di evidenziare il mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 283/72 da parte dello Stato membro in questione, la Commissione adotterebbe nei confronti di tale Stato membro misure atte a garantire la stretta osservanza del regolamento.

(¹) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 581/88

dell'on. Alberto Tridente (ARC—I)
alla Commissione delle Comunità europee

(22 giugno 1988)

(89/C 132/61)

Oggetto: Sulle presunte irregolarità di svolgimento dei concorsi di assunzione presso la sua istituzione

Da organi di stampa, tra i quali il giornale dell'Union syndacale *Agora* si apprende che ormai non passa prova di concorso che non ci siano contestazioni circa la correttezza, la trasparenza e la regolarità della stessa.

1. Non crede la Commissione che tali voci siano ormai troppe per non essere ascoltate?
2. Non crede la Commissione che sia giunto il momento di dare risposte precise ed argomentate a tali voci?
3. Non crede la Commissione che sia giunto il momento di porre in opera modifiche ai regolamenti dei concorsi verso una loro trasparenza?
4. Come giustificare altrimenti che una commissione d'esame abbia scritto ad un esaminando la sua non ammissione alle prove successive per mancanza di raggiungimento del punteggio necessario e su richiesta di chiarimenti ulteriori, la stessa commissione abbia risposto, al medesimo candidato, che il suo compito non era stato nemmeno corretto a causa di supposte infrazioni durante lo svolgimento della prova (concorso COM/A)?
5. Come giustificare altrimenti che agli orali di una prova d'esame i commissari esaminanti, non esperti della materia abbiano fatto domande tecniche fatte scrivere preventivamente da esperti nella materia, e che agli interpreti non era stato fornito il necessario glossario tecnico, confondendo dunque il candidato (concorso COM/B)?
6. Come giustificare le presunte irregolarità denunciate, sempre dal giornale *Agora* su diversi concorsi?
7. Risponde al vero che il posto di agente temporaneo A 5/4 richiesto dalla DG XX (controllo finanziario) sia destinato ad un danese già noto?

8. Risponde al vero che per aderire al posto di capo dei servizi speciali della DG XII/A/3 bisognava essere del gabinetto del commissario Narjes?
9. Risponde al vero che per aderire al posto di capo divisione alla DG XI/C/3 (soppressione delle frontiere fiscali) bisognava essere membri del gabinetto del commissario Cockfield?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione**

(7 marzo 1989)

La Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data alla sua interrogazione scritta n. 826/88 (¹).

(¹) Vedi pagina 37 della presente Gazzetta ufficiale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 613/88

dell'on. Winifred Ewing (RDE—GB)
alla Commissione delle Comunità europee

(24 giugno 1988)

(89/C 132/62)

Oggetto: Collisioni tra pescherecci e navi cisterna

Quali misure può proporre la Commissione per prevenire o ridurre il rischio di gravi collisioni tra pescherecci e navi cisterna, con tutti i pericoli per la vita nell'ambiente marino che queste comportano?

Intende la Commissione affrontare urgentemente questo problema, alla luce della collisione evitata di stretta misura lo scorso gennaio tra lo Skipper Thomson of St. Kilda's e la super petroliera Liotina da 317 000 t?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione**

(21 dicembre 1988)

La Commissione attribuisce la massima importanza alla sicurezza della navigazione nelle acque comunitarie, a prescindere dal tipo e dalla nazionalità delle navi. Per tale motivo, la Commissione ha sostenuto l'elaborazione del memorandum d'intesa sul controllo delle navi da parte dello Stato del porto d'approdo. L'applicazione, da parte dello Stato d'approdo, delle norme concordate sul piano internazionale in materia di sicurezza e di forza dell'equipaggio delle navi è di vitale importanza al fine di garantire il corretto esercizio della navigazione.

Per quanto riguarda specificamente la navigazione marittima, la Commissione ha incoraggiato la diffusione dei

sistemi di aiuto per la navigazione marittima dal litorale, attraverso il progetto COST 301, la cui relazione definitiva è stata pubblicata nel luglio 1987. La Commissione ha avviato ora un progetto connesso, il COST 311. Tale progetto di ricerca mira a «promuovere metodi efficaci di simulazione, a costi ragionevoli, al fine di migliorare la sicurezza e l'efficienza del traffico marittimo, in particolare riducendo i rischi di collisione e di incaglio».

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 615/88

dell'on. Winifred Ewing (RDE—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 maggio 1988)

(89/C 132/63)

Oggetto: Minorati

Può la Commissione elencare i principali provvedimenti adottati per migliorare la sorte dei minorati nella Comunità dall'«Anno dei minorati» in poi?

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**

(30 agosto 1988)

La Commissione trasmetterà la proposta di decisione del Consiglio relativa al secondo programma d'azione per l'integrazione sociale ed economica dei minorati nella Comunità europea (programma HELIOS) direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento (¹).

La proposta espone nei particolari i provvedimenti concreti e le attività intraprese dalla Commissione, fin dall'istituzione della divisione per le «azioni a favore dei minorati» in seguito all'Anno internazionale dei minorati (1981).

Il Consiglio ha adottato una versione leggermente modificata di tale proposta, in data 18 aprile 1988 (²).

(¹) Doc. COM(87) 342 def.

(²) GU n. L 104 del 23. 4. 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 632/88

dell'on. Ernest Glinne (S—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 giugno 1988)

(89/C 132/64)

Oggetto: Rischi derivanti dagli spray impermeabilizzanti

Nel periodico mensile *Folia Pharmaco Therapeutica*, pubblicato nel febbraio scorso sotto l'egida e la responsabilità

del Centro belga d'informazione farmaceutica (associazione senza scopo di lucro autorizzata dal ministero belga della sanità pubblica e dell'ambiente), il centro antiveleni richiamava l'attenzione sui rischi connessi con l'inalazione di taluni spray impermeabilizzanti. Tali spray sono utilizzati soprattutto per impermeabilizzare le scarpe e le poltrone in pelle, ma anche vari capi di abbigliamento e tessuti in generale. Detti prodotti possono determinare nel consumatore l'insorgenza di una sintomatologia più o meno grave che può comportare addirittura un'alveolite tossica.

I sintomi si manifestano nei minuti o nelle ore seguenti all'esposizione e comprendono: nausea, vomito, vertigini, cefalea, rinite, congiuntivite, tosse e dolore alle articolazioni. In caso di intossicazione grave, febbre, tremori, brividi, tachicardia, dolori nella parte posteriore dello sterno, dispnea e danni da radiazioni ai polmoni completano il quadro clinico. Tutti gli spray non hanno la stessa tossicità. Alcuni elementi della loro composizione sono poco conosciuti e i componenti responsabili dell'affezione non sono ancora stati individuati.

In Belgio sono stati segnalati pochissimi casi, ma si può presupporre che il paziente o il suo medico curante non pongano sempre in relazione una sindrome di tipo influenzale caratterizzata da complicazioni polmonari con l'esposizione a uno spray impermeabilizzante per la pelle.

Desidererei conoscere il parere della Commissione al riguardo, nonché le misure che intende adottare per mettere opportunamente in guardia i consumatori e il corpo medico di tutti gli Stati membri.

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**

(11 ottobre 1988)

Come indicato dall'onorevole parlamentare, l'agente responsabile della sintomatologia osservata, dopo l'uso di taluni spray impermeabilizzanti, non è stato individuato, ma risulta che i fumatori sono più sensibili agli effetti tossici.

In taluni casi, la reazione avviene solo 20 minuti dopo l'esposizione e mediante un trattamento con uno spray al cortisone, i sintomi non evolvono verso l'edema polmonare.

I centri antiveleno hanno un ruolo particolarmente importante da svolgere nella classificazione di tali casi. Questo ruolo viene valorizzato nel quadro del Programma d'azione tossicologia (¹) per la protezione della salute, col quale si cerca di sviluppare lo scambio di esperienze e di informazioni tra i centri antiveleno della Comunità e di utilizzare dati di tossicologia clinica per la valutazione dell'incidenza sulla salute di prodotti e preparati chimici.

A livello comunitario varie direttive permettono di adottare le misure necessarie per quanto riguarda tali spray impermeabilizzanti:

1. gli aerosol devono rispondere alle disposizioni previste dalla direttiva sugli aerosol 75/324/CEE (¹). Tali disposizioni riguardano in particolare la fabbricazione e il condizionamento dei generatori in metallo, vetro o plastica?
2. se il contenuto comprende sostanze o preparati pericolosi l'adeguata etichettatura corrispondente (simbolo, avvertenze relative al rischio, avvertenze relative alla sicurezza) deve essere conforme:
 - a) alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose (²), modificata in ultimo (sesta modifica) dalla direttiva 79/831/CEE (³);
 - b) alla direttiva 73/173/CEE (⁴), modificata dalla direttiva 80/781/CEE (⁵), sul ravvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati membri concernenti la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi (solventi);
 - c) alla direttiva 88/379/CEE, qualsiasi preparato, adottata dal Consiglio il 7 giugno 1988 (⁶), recante modifica della direttiva 75/106/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi.

È in funzione dal 1983 un sistema di scambio rapido di informazioni sui pericoli connessi all'utilizzazione di prodotti di consumo instaurato con la decisione 84/133/CEE del Consiglio (⁷); esso permette alla Commissione e alle autorità degli Stati membri di informarsi rapidamente sulle misure adottate da uno Stato membro per prodotti di consumo che rappresentano un pericolo grave e immediato per i consumatori. Per quanto riguarda i prodotti ricordati dall'onorevole parlamentare non è prevenuta alla Commissione nessuna notifica.

(¹) GU n. C 184 del 23. 7. 1986.

(²) GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 40.

(³) GU n. L 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

(⁴) GU n. L 259 del 15. 10. 1979, pag. 10.

(⁵) GU n. L 189 dell'11. 7. 1973, pag. 7.

(⁶) GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 57.

(⁷) GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 14.

(⁸) GU n. L 70 del 13. 3. 1984, pag. 16.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 645/88
dell'on. Domènec Romera i Alcàzar (ED—E)
alla Commissione delle Comunità europee**

(24 giugno 1988)

(89/C 132/65)

Oggetto: Atti di vandalismo commessi dai cavalcavia da pedoni sopra strade e autostrade

Da qualche tempo in taluni paesi della Comunità si sono lamentati numerosi incidenti, alcuni mortali, verificatisi a

seguito di atti di vandalismo quali lancio di pietre o altri oggetti contundenti dai cavalcavia da pedoni sopra strade o autostrade contro gli utenti delle stesse.

Ai danni materiali causati da tali atti va ad aggiungersi il fatto che chi ha subito l'incidente viene a trovarsi in una situazione difficile con le compagnie assicuratrici (trattandosi di danni non contemplati), che sono reticenti a indennizzare i clienti incorsi in incidenti di tal genere.

La Commissione, ha pensato ad alcun tipo di misura legislativa intesa a garantire la sicurezza degli utenti delle strade e, se del caso, la responsabilità delle compagnie assicuratrici?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione**

(16 dicembre 1988)

La Commissione ritiene che la protezione degli utenti della strada contro atti di vandalismo sia di competenza della polizia e delle autorità preposte al traffico dei singoli Stati membri.

Per quanto riguarda il ruolo delle assicurazioni nell'indennizzare le vittime di atti di vandalismo, è necessario prendere in esame le diverse funzioni della copertura assicurativa obbligatoria e facoltativa.

L'assicurazione automobilistica obbligatoria copre la responsabilità per danni o lesioni causate dall'uso di un autoveicolo. Chiaramente, quando i danni o le lesioni sono direttamente causati da un atto di vandalismo, la responsabilità non è dell'utente del veicolo, ma dell'autore dell'atto. È perciò logico, in un sistema basato sulla responsabilità, che la società di assicurazione per la responsabilità civile rifiuti in tali circostanze il pagamento di un indennizzo.

Allo stesso modo, i fondi di garanzia per le vittime della strada, che esistono in ogni Stato membro, sono tenuti, in virtù della direttiva 85/5/CEE (¹), a indennizzare soltanto le vittime di incidenti causati da autoveicoli non assicurati o non identificati.

L'assicurazione facoltativa può normalmente essere stipulata per coprire sia l'autoveicolo sia gli occupanti, compreso il conducente, indipendentemente dalla responsabilità. Tale copertura assicurativa comprende in genere i danni causati da atti quali quello cui fa riferimento l'onorevole parlamentare, salvo clausole diverse stipulate nella polizza assicurativa.

(¹) GU n. L 8 dell'11. 1. 1984, pag. 17.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 661/88**dell'on. Sir James Scott-Hopkins (ED—GB)****alla Commissione delle Comunità europee***(30 giugno 1988)**(89/C 132/66)**Oggetto:* Norme per la costruzione di edifici

Può dire la Commissione se condivide il mio parere che laddove una progettazione e una finitura personalizzate costituiscono una caratteristica ambita nella costruzione di nuovi edifici anche standards elevati sono di vitale importanza? Intende la Commissione presentare proposte relative a norme minime comuni in tutta la Comunità?

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione***(29 agosto 1988)*

La Commissione condivide la preoccupazione espressa dall'onorevole parlamentare in merito alla necessità di norme severe di sicurezza per i materiali da costruzione. Per tale motivo essa ha presentato la proposta di direttiva che stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza e prevede l'elaborazione di norme europee che garantiscano la conformità dei prodotti in questione con detti requisiti essenziali (¹).

Gli aspetti relativi al design ed alla finizione dei prodotti non saranno invece coperti dalla suddetta direttiva in quanto spetta ai professionisti del settore stabilire sino a qual punto la normalizzazione debba intervenire in materia.

(¹) Doc. COM(86) 756 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 685/88**dell'on. Jean-Claude Pasty (RDE—F)****alla Commissione delle Comunità europee***(30 giugno 1988)**(89/C 132/67)**Oggetto:* Messa in guardia delle autorità tedesche contro formaggi stranieri

Le autorità tedesche hanno a più riprese mediante avvertimenti, cui la stampa ha dato ampio rilievo, messo in guardia la popolazione nei confronti di prodotti alimentari il cui consumo veniva giudicato pericoloso per talune categorie della popolazione.

- La Commissione è al corrente del fatto che, nel settore dei formaggi in particolare, le informazioni concernenti formaggi stranieri sono dettagliate, arrivano persino a menzionare dei prodotti già ritirati sul mercato e sono di natura tale da rimettere in causa la totalità dei prodotti di una ditta, mentre non è stato

emesso alcun avvertimento ufficiale di questo tipo nei confronti di formaggi tedeschi nei quali erano state scoperte delle listerie?

- La Commissione ritiene pertinente l'argomento in base al quale, a proposito dell'unico caso relativo a formaggi tedeschi menzionato nella stampa tedesca — senza indicazione dei nomi dei prodotti o della lattiera — nessun avvertimento era stato ritenuto necessario, secondo le autorità tedesche, in quanto il prodotto in questione è destinato unicamente all'esportazione?
- Quali misure conta di adottare la Commissione nei confronti di tale modo di procedere che esprime manifestamente una discriminazione di trattamento tra prodotti nazionali e prodotti importati?

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione***(20 dicembre 1988)*

Non disponendo di informazioni più particolareggiate, la Commissione non è in grado di esprimere un giudizio circa una possibile intenzione discriminatoria all'origine dei fatti riferiti dall'onorevole parlamentare.

A questo proposito, la Commissione rammenta che a livello comunitario esistono procedure ben definite per l'esame dei reclami relativi ad un'eventuale discriminazione. Essa non si esimerà dall'avviare dette procedure relativamente al caso di cui si tratta.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 730/88**dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC—B)****alla Commissione delle Comunità europee***(5 luglio 1988)**(89/C 132/68)**Oggetto:* Conferimento della qualifica di funzionario onorario

Non esistendo onorificenze specifiche della Comunità e a motivo del divieto sancito dall'articolo 11 dello statuto di accettare onorificenze o decorazioni nazionali, il conferimento della qualifica di funzionario onorario costituisce l'unico riconoscimento che può essere concesso ai funzionari meritevoli della Comunità al termine della carriera. La Commissione, il 20 settembre 1978, ha adottato le norme per il conferimento della qualifica di funzionario onorario a titolo dell'articolo 54 dello statuto. Tale regolamentazione interna, e l'applicazione che ne viene fatta, trarrebbero beneficio dall'essere precisate in particolare con riguardo ai punti seguenti:

1. La regolamentazione del 20 settembre 1978, che disciplina l'attuazione dell'articolo 54 dello statuto, è stata adottata in conformità dell'articolo 110 dello statuto

stesso e in particolare previa consultazione del comitato del personale e parere del comitato dello statuto? Analoga regolamentazione è stata adottata per le altre istituzioni e organi?

2. Poiché l'articolo 54 dello statuto non stabilisce alcuna distinzione tra categorie e gradi per il conferimento della qualifica di funzionario onorario, per quale motivo la regolamentazione della Commissione ne limita la concessione ai soli titolari dei gradi da 1 a 4 della categoria A, comunemente considerati nella prassi attuale come aventi natura politica?
3. A chi spetta l'iniziativa della procedura di conferimento della qualifica di funzionario onorario? Viene avviata automaticamente dal momento in cui sono soddisfatti i requisiti di durata della carriera fissati dalla regolamentazione stessa, o necessita di una domanda da parte del funzionario che ha cessato le proprie funzioni? Esistono garanzie di esame oggettivo del merito del funzionario, in particolare alla luce del suo fascicolo personale?

**Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione**

(6 ottobre 1988)

1. Visto che il conferimento della qualifica di funzionario onorario è retta da un'istruzione interna, non occorre, ai sensi dell'articolo 110 dello statuto, consultare il comitato del personale e chiedere il parere del comitato dello statuto.
2. La Commissione, per garantire pieno valore alla concessione della qualifica di funzionario onorario, ha deciso di limitare il campo d'applicazione ai soli titolari dei gradi 1-4 della categoria A e seguire criteri ben definiti e molto restrittivi.
3. Si prega l'onorevole parlamentare di riferirsi alla risposta data dalla Commissione all'interrogazione scritta n. 2192/87 dell'on. Larive-Groenendaal (¹).

(¹) GU n. C 303 del 28. 11. 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 736/88

dell'on. Dieter Schinzel (S—D)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 luglio 1988)

(89/C 132/69)

Oggetto: Tessera d'invalidità uniforme

Nella regione frontaliere tedesco-belga-olandese, denominata Euregio, i minorati, di fronte a condizioni analo-

ghe di traffico frontaliero, incontrano quotidianamente delle difficoltà per la mancanza di un riconoscimento reciproco delle tessere d'invalidità.

Condivide la Commissione il punto di vista dell'interrogante secondo cui per aiutare queste persone già svantaggiate a causa della loro minorazione sarebbe necessario istituire urgentemente, ancor prima della realizzazione del mercato interno nel 1992, una tessera d'invalidità uniforme per gli Stati della Comunità europea?

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**

(30 novembre 1988)

La Commissione esaminerà la possibilità di istituire una tessera d'invalidità nel quadro delle proposte relative alla mobilità dei portatori di handicap che verranno presentate al Consiglio verso la fine del 1988.

Tale tessera dovrebbe fornire innanzitutto taluni vantaggi non materiali, ad esempio: parcheggi riservati, posti a sedere riservati nei mezzi di trasporto pubblico, precedenza nelle code negli uffici pubblici, ecc.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 748/88

dell'on. Giovanni Papapietro (COM—I)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 luglio 1988)

(89/C 132/70)

Oggetto: Ripristino in servizio alla Scuola europea dell'insegnante Mauro Francesca

Il sottoscritto Giovanni Papapietro interroga il commissario all'istruzione sig. Marin su un caso di omissione di atti di ufficio da parte della direzione della scuola europea di Bruxelles II all'insegnante Mauro Francesca.

La suddetta insegnante, infatti, in funzione presso la scuola di Woluwe sezione italiana, dal 1974, è stata richiamata dall'amministrazione nazionale con provvedimento tardivo, quindi irregolare. Il tribunale amministrativo in Italia ha riconosciuto l'irregolarità del richiamo, e l'amministrazione italiana conseguentemente, e per ben due volte, ha comunicato alla scuola di Woluwe che l'insegnante, a norma di diritto, doveva essere richiamata in servizio. Ma la direzione della scuola di Woluwe non ha proceduto alla reintegrazione in servizio della insegnante. Il sottoscritto interroga il commissario per conoscere:

- a) su quali fondamenti giuridici si poggia un tale atteggiamento della scuola europea di Woluwe, considerato che è l'autorità nazionale a disporre della nomina o del comando, e dunque anche della cessazione del servizio di ciascun insegnante presso le scuole europee, e che ai direttori di queste spetta dunque solo un ruolo esecutivo nei confronti di tali disposizioni;
- b) se non intende intervenire presso gli organi della scuola europea preposti alla tutela degli insegnanti perché sia ripristinato il diritto della sig.ra Mauro Paola Francesca a riprendere il suo legittimo servizio presso la scuola.

**Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione**

(14 ottobre 1988)

- a) Alla Commissione risulta che, tenuto conto dei termini procedurali e dei problemi di comunicazione, la pratica concernente l'insegnante Mauro Francesca è stata gestita correttamente dalla scuola europea di Woluwe. A seguito della sentenza del tribunale amministrativo italiano, è stato definitivamente confermato il richiamo dell'interessata da parte dell'amministrazione italiana.
- b) Tenuto conto della decisione definitiva dell'amministrazione nazionale, non si pone più il problema del suo ripristino in servizio presso la scuola europea.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 749/88

**dell'on. Hemmo Muntingh (S—NL)
alla Commissione delle Comunità europee**

(5 luglio 1988)

(89/C 132/71)

Oggetto: Presentazione da parte della Commissione del progetto Envireg

Nel suo programma di lavoro per il 1988 la Commissione ha dichiarato di voler presentare all'inizio dell'anno un progetto, denominato Envireg, destinato a aiutare le regioni meno favorite a raggiungere gli obiettivi comunitari in materia di ambiente nel loro sviluppo socioeconomico.

1. È già pronto questo progetto della Commissione?
2. In caso negativo, quando intende la Commissione trasmetterlo al Consiglio e al Parlamento?

**Risposta data dal sig. Schmidhuber
in nome della Commissione**

(6 ottobre 1988)

Come annunciato nel programma della Commissione per il 1988, è in fase di preparazione una proposta per un programma comunitario (noto come Envireg) di promozione dello sviluppo regionale mediante misure di protezione e miglioramento dell'ambiente.

I termini della proposta dovrebbero ovviamente essere coerenti con i principi e con le procedure sviluppati per la riforma dei fondi strutturali, per la quale il Consiglio ha ora adottato il regolamento quadro (¹). La Commissione valuterà la portata e il contenuto della proposta nonché il calendario e le relative procedure in modo da presentare la sua proposta alla luce delle disposizioni del Regolamento quadro e dei regolamenti di attuazione che saranno proposti dalla Commissione stessa.

(¹) Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, GU n. L 185 del 15. 7. 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 756/88

**dell'on. Luis Perinat Elio (ED—E)
alla Commissione delle Comunità europee**

(22 luglio 1988)

(89/C 132/72)

Oggetto: Attuale dimensione della pubblicità nella Comunità europea

La recente rielezione del presidente della Federazione nazionale della società pubblicitaria della Spagna che riunisce 812 agenzie pubblicitarie di tale paese, ha consentito di avvicinare il mondo della pubblicità ai cittadini spagnoli che tra gli altri particolari sono venuti a conoscenza del fatto che gli investimenti pubblicitari in Spagna supereranno quest'anno i 600 mila milioni di Pta.

Tale cifra, di entità considerevole, induce a chiedersi quali sono le società pubblicitarie che agiscono nell'ambito della Comunità europea, di quale entità sono gli investimenti in tale settore, quale regolamentazione comunitaria disciplina il mondo della pubblicità e se l'attuale regolamentazione comunitaria in materia è adeguata tanto alla dimensione attualmente acquisita dalla pubblicità, quanto alla difesa dei diritti dei consumatori. La Commissione potrebbe fornire precisazioni a tale riguardo?

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione**

(16 dicembre 1988)

Nel 1986 i paesi della CEE hanno speso per pubblicità circa 28 miliardi di ECU (tabella 1), così ripartiti fra i vari mezzi: 65 % stampa, 24 % televisione e 5 % radio, a fronte rispettivamente del 69 %, 20 % e 5 % registrati nel 1981.

TABELLA 1
1986 — Spese per pubblicità

Paese	Spesa (milioni di ECU)
Belgio/Lussemburgo	633
Danimarca (1)	664
Francia	4 508
Repubblica federale di Germania	6 825
Grecia (1)	172
Irlanda (1)	159
Italia (1)	3 089
Paesi Bassi	1 749
Portogallo (1)	99
Spagna	2 306
Regno Unito	7 620
Totale CEE	27 824
USA	67 374
Giappone (2)	14 078
EFTA (3)	4 638

(1) Esclusi annunci economici.

(2) Esclusa pubblicità esterna.

(3) Islanda esclusa.

NB: i dati sopra indicati non sono stati rettificati per tener conto dei vari metodi di raccolta e pertanto non sono del tutto comparabili; essi comprendono unicamente i principali media tradizionali, escludendo il marketing e il mailing diretti e la promozione delle vendite.

Fonte: European Advertising Tripartite.

Il settore delle agenzie pubblicitarie in effetti è diviso in due comparti:

- i) grandi agenzie multinazionali e gruppi di agenzie;
- ii) agenzie di dimensioni da piccole a medie che operano principalmente nei mercati interni.

Sono membri della European Association of Advertising Agencies, cui partecipano entrambi questi gruppi, circa 1 500 agenzie europee con una spesa totale di 17 miliardi di ECU.

Le regolamentazioni che disciplinano la pubblicità riguardano essenzialmente i prodotti che possono essere o no oggetto di pubblicità, i modi mediante i quali può essere consentito farne pubblicità (per esempio: paragoni diretti tra marche o impiego di bambini) e quali media possono essere usati.

A livello europeo l'attuale regolamentazione sulla pubblicità riguarda la pubblicità ingannevole (1). Successivamente al libro bianco sulla televisione senza frontiere, pubblicato dalla Commissione il 14 giugno 1984 (2), relativo all'istituzione di un mercato comune delle trasmissioni radiotelevisive, in particolare via cavo e via satellite, e le risoluzioni del Parlamento europeo del 10 ottobre 1985 (3) e 20 gennaio 1988 (4), la Commissione ha adotta-

to il 21 marzo 1988 una proposta modificata di direttiva del Consiglio (5) relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività radiotelevisive. La direttiva riguarda le disposizioni degli Stati membri relative in particolare alla pubblicità radiofonica e televisiva allo scopo di introdurre in tutti gli Stati membri regole minime che disciplinino tale materia.

Gli Stati membri inoltre applicano alla pubblicità norme nazionali diverse che finiscono per limitare le possibilità per le agenzie pubblicitarie di produrre annunci pubblicitari da diffondere in tutta la Comunità per imporre costi aggiuntivi per modificare tali annunci pubblicitari in modo da soddisfare le regolamentazioni nazionali.

(1) Direttiva 84/450/CEE del Consiglio, GU n. L 250 del 19. 4. 1984, pag. 7.

(2) Doc. COM(84) 300 def.

(3) GU n. C 288 dell'11. 11. 1985, pag. 113.

(4) GU n. C 49 del 22. 2. 1988, pag. 64.

(5) GU n. C 110 del 27. 4. 1988, pag. 3.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 791/88

dell'on. Willy Kuijpers (ARC—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 luglio 1988)

(89/C 132/73)

Oggetto: Inquinamento del Mare del Nord e proliferazione di alghe

Nel quadro del terzo programma di ricerca sull'ambiente (1981-1985) la Commissione europea ha concesso un aiuto finanziario al progetto «Marine Biology Association Plymouth» e all'università dell' East Anglia per una ricerca sull'interconnessione tra le emissioni di composti organici volatili di zolfo e la proliferazione di alghe nel Mare del Nord. La Commissione europea intenderebbe altresì lanciare nell'ambito del quarto programma di ricerca sull'ambiente (1986-1990) un importante progetto di ricerca con l'obiettivo di comprendere il meccanismo dello sviluppo della proliferazione di alghe.

Attualmente non passa giorno senza essere bombardati da inquietanti notizie sulla presenza di una proliferazione mortale di alghe nella parte settentrionale del Mare del Nord. Pertanto si chiede alla Commissione se tale nuovo progetto di ricerca è già stato avviato e se, in caso affermativo, possono esserne resi noti i primi risultati; si chiede altresì quali sono gli istituti che partecipano a tale progetto e se a tal fine essi ottengono un aiuto finanziario dalla Comunità europea o se — vista la gravità della situazione nelle acque settentrionali del Mare del Nord — non sia

assolutamente il caso di adottare alcun provvedimento, tenendo conto delle caratteristiche dell'attuale proliferazione di alghe e dei risultati del progetto condotto nel quadro del terzo programma di ricerca sull'ambiente.

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(12 dicembre 1988)

Come già precisato nella risposta data dalla Commissione alla precedente interrogazione scritta dell'onorevole parlamentare n. 608/87 ⁽¹⁾, la Commissione ha lanciato, nel quadro del quarto programma di ricerca ambientale per il 1986-1990 ⁽²⁾, un importante progetto di ricerca in cooperazione sulla dinamica e la previsione della proliferazione delle alghe della specie *Phaeocystis pouchetii* in zone costiere del Mar del Nord meridionale arricchite da sostanze nutritive.

Questo progetto pluridisciplinare europeo di ricerca portato avanti in cooperazione tra tredici istituti di cinque Stati membri (Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica federale di Germania, Regno Unito) ha avuto inizio nel gennaio 1988 e durerà 48 mesi. Il progetto comunitario di ricerca è strettamente coordinato con azioni nazionali complementari nel Regno Unito e nella Repubblica federale di Germania. Il contributo finanziario dato dalla Commissione al progetto congiunto è di 600 000 ECU per il quadriennio.

L'attuale progetto congiunto di ricerca si fonda su un precedente progetto più limitato facente parte del terzo programma di ricerca ambientale (1981-1985). Una sintesi dei risultati di tale progetto è stata pubblicata nel 1987 in *Ambio*, la rivista scientifica dell'Accademia reale svedese delle scienze.

I primi risultati del progetto europeo congiunto recentemente avviato sulla proliferazione della *Phaeocystis* sono stati presentati durante un seminario su «La proliferazione delle alghe e l'eutrofizzazione» tenuto dal 26 al 28 ottobre 1988 a Bruxelles.

Obiettivo del seminario era anche valutare gli ultimi risultati della ricerca sull'abnorme proliferazione di alghe nell'area Skagerrak/Kattegat, identificare le possibilità di previsione dei vari tipi di proliferazione delle alghe, identificare lacune nella ricerca e fornire consulenza scientifica per misure contro l'eutrofizzazione del mare e le sue conseguenze.

La Commissione invierà direttamente all'onorevole membro e al segretariato generale del Parlamento europeo, l'elenco degli istituti summenzionati e una copia della rivista scientifica *Ambio*.

Per quanto riguarda interventi legislativi, la Commissione sta attualmente elaborando una proposta di misure volte a disciplinare la pratica agricola in modo che essa non danneggi l'ambiente, in particolare in materia di protezione dell'ambiente acquatico dall'inquinamento provocato dai

concimi organici e dall'eccessivo uso di composti azotati. Sono inoltre allo studio normative riguardanti un più efficace trattamento delle acque reflue.

⁽¹⁾ GU n. C 42 del 15. 12. 1988.

⁽²⁾ GU n. L 159 del 14. 6. 1986, pag. 31.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 826/88

dell'on. Alberto Tridente (ARC—I)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 agosto 1988)

(89/C 132/74)

Oggetto: Presunte irregolarità nello svolgimento dei concorsi di assunzione presso la Commissione

Da organi di stampa, tra i quali il giornale dell'Union syndacale *Agora*, si apprende che negli ultimi tempi viene sistematicamente contestata la correttezza, la trasparenza e la regolarità di ogni prova di concorso.

1. Non crede la Commissione che tali voci siano ormai troppe per non essere ascoltate?
2. Non crede la Commissione che sia giunto il momento di dare risposte precise ed argomentate a tali voci?
3. Non crede la Commissione che sia giunto il momento di modificare i regolamenti dei concorsi per assicurarne la trasparenza?
4. Come giustificare altrimenti il fatto che una commissione d'esame abbia scritto ad un esaminando che non era stato ammesso alle prove successive per non aver raggiunto il punteggio necessario e abbia risposto al medesimo candidato, su richiesta di ulteriori chiarimenti, che la sua prova non era stata nemmeno corretta a causa di presunte irregolarità durante il suo svolgimento (COM/484/A)?
5. Come giustificare altrimenti il fatto che agli orali di una prova d'esame i membri della commissione giudicatrice, non esperti della materia, abbiano posto delle domande tecniche redatte preventivamente da esperti, e che agli interpreti non sia stato fornito il necessario glossario tecnico, mettendo in tal modo in difficoltà il candidato (concorso COM/B/520)?
6. Come giustificare le presunte irregolarità commesse, sempre secondo il giornale *Agora*, in diversi concorsi?
7. Risponde al vero che il posto di agente temporaneo A 5/4 richiesto dalla DG XX (controllo finanziario) è destinato ad un danese di cui si conosce già il nominativo?

8. Risponde al vero che per poter accedere al posto di capo dei servizi speciali della DG XII/A/3 bisognava far parte del gabinetto del commissario Narjes?
9. Risponde al vero che per poter accedere al posto di capo divisione della DG XXI/C/3 (soppressione delle frontiere fiscali) bisognava essere membri del gabinetto del commissario Cockfield?

**Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione**

(6 dicembre 1988)

La Commissione, come ha già dichiarato nella sua risposta all'interrogazione n. 2878/87 dell'onorevole parlamentare (¹), è sempre attenta a garantire l'imparzialità, l'obiettività e la trasparenza dei concorsi di assunzione che organizza.

Essa prende ogni volta tutte le necessarie precauzioni per prevenire irregolarità.

In merito al punto 4 dell'interrogazione, la commissione d'esame del concorso decideva di dichiarare irricevibile la candidatura in questione in seguito a un incidente verificatosi il giorno delle prove scritte, il 20 novembre 1987. Un errore nella macchina di trattamento testi aveva causato l'invio di una lettera non corretta. Constatato questo errore, l'amministrazione ha notificato al candidato una nuova decisione, informandolo delle ragioni della sua esclusione dal concorso.

In merito al punto 5, si trattava di un concorso per correttori di bozze e tutte le domande tecniche sono state poste da esperti nel settore. Quanto all'interpretazione, non vi è stata alcuna protesta né da parte dei candidati, né da parte degli interpreti.

Per quanto concerne gli ultimi tre punti, la Commissione può confermare all'onorevole parlamentare che i suoi concorsi si svolgono sempre nel modo più corretto, poiché l'obiettivo è di iscrivere nell'elenco degli idonei i migliori candidati.

(¹) GU n. C 332 del 27. 12. 1988.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 849/88
dell'on. Florus Wijsenbeek (LDR—NL)
alla Commissione delle Comunità europee**

(2 agosto 1988)

(89/C 132/75)

Oggetto: Creazione di una Scuola europea a Firenze

È la Commissione disposta ad esaminare la possibilità di creare una Scuola europea a Firenze, dato che la mancan-

za di un istituto del genere in tale città influisce direttamente sull'ulteriore sviluppo dell'Istituto universitario europeo (¹) creato e finanziato dalle istituzioni comunitarie?

(¹) La mancanza di una Scuola europea o internazionale a Firenze non permette infatti a moltissimi giovani ricercatori con figli in età scolastica di portare avanti per un periodo abbastanza lungo le loro ricerche nell'ambito dell'Istituto o di impartirvi o seguirvi corsi.

**Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione**

(29 novembre 1988)

Il numero di figli di docenti, ricercatori e membri del personale dell'Istituto universitario di Firenze è ancora troppo basso per prendere attualmente in considerazione l'idea di creare una Scuola europea con almeno 4 o 5 sezioni linguistiche.

Tuttavia, per facilitare l'arrivo di giovani ricercatori con figli in età scolastica, l'Istituto universitario di Firenze sta esaminando con il ministero italiano degli affari esteri e il ministero francese delle relazioni esterne la possibilità di costituire nell'ambito di un liceo italiano di Firenze una sezione internazionale di lingua francese.

La decisione dovrebbe essere presa all'inizio del 1989.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 860/88
dell'on. George Stevenson (S—GB)
alla Commissione delle Comunità europee**

(1° settembre 1988)

(89/C 132/76)

Oggetto: Traduzione della letteratura in materia di tutela dei consumatori in lingue extraeuropee parlate da minoranze

Considerando che l'informazione su questioni concernenti i consumatori è uno dei loro cinque diritti fondamentali individuati dalla politica comunitaria in materia di informazione e tutela dei consumatori, non riconosce la Commissione che è necessario fornire informazioni sulla tutela dei consumatori in lingue extraeuropee parlate da minoranze, considerata la loro massiccia presenza nella Comunità europea? Metterà inoltre a disposizione stanziamenti nell'ambito del bilancio comunitario per aiutare gli organismi competenti in materia di tutela dei consumatori a far fronte alle notevoli spese che si dovrebbero sostenere per fornire materiale informativo sulla tutela dei consumatori in tali lingue?

**Risposta data dal sig. Varfis
in nome della Commissione**

(9 dicembre 1988)

La Commissione è convinta dei vantaggi che comporterebbe la traduzione delle informazioni in materia di tutela degli interessi dei consumatori nelle lingue delle minoranze extraeuropee. In effetti il diritto all'informazione è una conquista del consumatore che rimane lettera morta se questi non può accedervi, a causa di barriere linguistiche.

Tuttavia, la Commissione non è in grado di risolvere il problema, che è di competenza delle autorità nazionali o locali.

Le difficoltà di un'azione comunitaria in questo settore, dovute in particolare al numero elevato di lingue minoritarie parlate nella Comunità, sono inconciliabili con le attuali misure di austerità di bilancio.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 865/88
dell'on. François Roelants du Vivier (ARC—B)
alla Commissione delle Comunità europee**

(2 agosto 1988)

(89/C 132/77)

Oggetto: Protezione del tasso

La Commissione è sicuramente consapevole del fatto che il tasso è un animale particolarmente utile, sul quale incombe tuttavia la minaccia di estinzione.

Può far sapere quali sono le disposizioni internazionali esistenti o in progetto per garantirne la protezione?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione**

(1° dicembre 1988)

Il tasso, *Meles meles*, è incluso nell'allegato III alla convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, cui la Comunità ha aderito con decisione 82/72/CEE del Consiglio (1).

Recentemente la Commissione ha presentato una proposta di direttiva sulla tutela degli habitat naturali e seminaturali della fauna e flora selvatiche (2). Lo scopo è predisporre una cornice normativa che garantisca la protezione delle specie minacciate nella Comunità, tutelando gli habitat e gli stessi animali.

(1) GU n. L 38 del 10. 2. 1982.

(2) Doc. COM(88) 381 def.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 866/88
dell'on. François Roelants du Vivier (ARC—B)
alla Commissione delle Comunità europee**

(2 agosto 1988)

(89/C 132/78)

Oggetto: Distinzione fra due categorie di disoccupati

Nel Memorandum concernente la lotta contro la disoccupazione di lunga durata (doc. COM(87) 231 def.), la Commissione definisce due categorie di disoccupati di tal tipo: quelli che non hanno handicap particolari e quelli che hanno notevoli difficoltà; per i primi essa auspica un'azione di reinserimento sul mercato del lavoro, per i secondi azioni specifiche, in linea di principio limitate nel tempo. Si vuol sapere dalla Commissione:

1. Non teme che queste ultime azioni finiranno per creare un mercato del lavoro parallelo per i disoccupati, che non consentirebbe agli interessati di costruire il loro avvenire sul piano personale, familiare e sociale?
2. Non ritiene che sarebbe opportuno definire più precisamente cosa intenda per «disoccupati senza handicap particolari»?

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**

(30 agosto 1988)

La categoria dei «disoccupati da lungo tempo» riunisce persone in situazioni molto diverse. Essa riguarda individui sparsi, il cui unico punto comune è l'attesa prolungata di un impiego. Il preoccupante prolungarsi della «fila di attesa» della disoccupazione è causa di tensioni e di esclusione.

La disoccupazione di lunga durata è la manifestazione di un movimento profondo nel mercato del lavoro, che aggrava il dualismo e la scissione tra le persone il cui lavoro costituisce un vantaggio per ottenere un nuovo impiego e le persone penalizzate da un lungo periodo di inattività.

Gli handicap, che diminuiscono le opportunità di reimpiego, riflettono il grado di selettività del mercato del lavoro. Pertanto, essi non possono essere definiti in maniera categorica. Taluni sono estremamente controproducenti (analfabetismo, exdelinquenza . . .); altri, sono più facilmente sormontabili (formazione inadeguata, mancanza di mobilità . . .).

L'analisi della Commissione pone in rilievo che è pericoloso e socialmente inaccettabile lasciare che si formi una riserva permanente di manodopera disoccupata; di conseguenza, occorre facilitare l'accesso all'impiego dei disoc-

cupati da lungo tempo, ponendo in atto idonei provvedimenti. A tal fine, è necessario che le risposte e le forme di sostegno siano adattate ad ogni singolo caso. In tal senso, la Commissione intende attuare un programma d'azione il cui scopo è di recensire, analizzare, selezionare e diffondere, nel modo più ampio possibile, i progetti e le esperienze realizzati a livello nazionale, regionale e locale, in materia di assistenza, riqualificazione e reinserimento dei disoccupati da lungo tempo.

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha informato i locatari citati nell'interrogazione scritta, tramite i loro rappresentanti legali, che essa non ravvisava la necessità di adottare per il momento una decisione formale nel caso Thwaites. Tuttavia, qualsiasi parte interessata può presentare osservazioni sulle comunicazioni pubblicate ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3 sopracitato e Thwaites riceverà una copia della decisione eventualmente adottata dalla Commissione e sarà invitata a modificare di conseguenza il suo contratto di locazione conformemente all'impegno preso.

(¹) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

(²) GU n. C 285 del 9. 11. 1988, pag. 5.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 869/88

dell'on. Barbara Castle (S—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 agosto 1988)

(89/C 132/79)

Oggetto: Regolamento (CEE) n. 1984/83 (¹)

Può la Commissione illustrare i motivi per cui non ha adottato provvedimenti temporanei onde impedire alla Thwaites Brewery di dare lo sfratto a due suoi locatari per aver questi rifiutato di formare un accordo in contrasto con le norme di concorrenza?

(¹) GU n. L 173 del 30. 6. 1983, pag. 5.

Risposta data dal sig. Sutherland in nome della Commissione

(7 dicembre 1989)

In seguito a numerosi contatti con la Thwaites, la Commissione si è assicurata che tale società abbia abolito dal contratto tipo di locazione che essa applica attualmente le clausole che, secondo la Commissione, sono nettamente in contrasto con il regolamento (CEE) n. 1984/83. Inoltre, in relazione alle clausole di interesse più generale, sulla fornitura di birra e di altre bevande, la Thwaites si è impegnata per iscritto, «qualora una decisione della CEE o di un tribunale inglese statuisca che un qualsiasi accordo non sia conforme con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1984/83, a modificare quanto prima l'accordo stesso in modo da renderlo conforme».

In un altro caso che riguarda un contratto tipo di locazione contenente clausole simili a quelle contestate nel caso Thwaites è in fase di preparazione una decisione formale della Commissione; una comunicazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 17/62 (¹) è stata pubblicata di recente in questo caso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (²).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 890/88

dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1988)

(89/C 132/80)

Oggetto: Frodi connesse con i finanziamenti agricoli CEE

Si chiede alla Commissione europea di precisare se sia esatto che si è avuto un aumento spettacolare delle frodi connesse con i finanziamenti agricoli CEE nell'anno scorso, come affermato dall'europarlamentare olandese Pieter Dankert. Quali sono i totali delle somme frodate? Si tratta di frodi perpetrate in tutti gli Stati membri?

Se tali notizie sono esatte, la scoperta di questa maggiore entità delle frodi è dovuta ad una maggiore accuratezza dei controlli?

Quali conclusioni ritiene la Commissione di dover ricavare dalla constatazione di tali frodi?

Risposta data dal sig. Andriessen in nome della Commissione

(12 dicembre 1988)

Il numero di casi di frodi e irregolarità a danno del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, comunicati dagli Stati membri alla Commissione a norma degli articoli 3 e 5 del regolamento (CEE) n. 283/72 (¹), è in aumento già da diversi anni.

Appresso sono riportati i totali dei casi comunicati dagli Stati membri e i relativi importi globali per gli anni 1983-1987 (²) (³) (⁴):

1983: 181 casi comunicati per 7 263 000 ECU

1984: 128 casi comunicati per 6 685 860 ECU

1985: 230 casi comunicati per 11 526 562 ECU

1986: 313 casi comunicati per 23 498 304 ECU

1987: 403 casi comunicati per 87 583 872 ECU

Il notevole aumento nel 1987 del numero di casi e dei relativi importi è dovuto essenzialmente alle comunicazioni trasmesse dall'Italia.

Questo Stato membro ha comunicato, nel 1986, 50 casi (14 247 469 ECU), saliti a 133 (75 116 768 ECU) nel 1987, di cui 70 (5 541 844 ECU) riguardano irregolarità nel versamento dell'aiuto al consumo di olio d'oliva e 54 (69 031 357 ECU) irregolarità nel versamento dell'aiuto alla trasformazione di ortofrutticoli.

L'aumento delle comunicazioni di irregolarità nel settore degli ortofrutticoli interessa diverse campagne precedenti ed è dovuto essenzialmente a un'intensificazione dei controlli da parte dello Stato membro interessato, in ottemperanza alle reiterate richieste della Commissione.

L'aumento delle comunicazioni di irregolarità da parte dell'Italia nel settore dell'aiuto al consumo di olio d'oliva è dovuto soprattutto alla riorganizzazione dei servizi di controllo nazionali.

La Commissione annette una particolare importanza alla buona organizzazione della lotta contro le frodi nel settore agricolo.

Spetta agli Stati membri accertare la veridicità e la regolarità delle operazioni finanziate dal FEAOG, nonché prevenire e reprimere le frodi e le irregolarità. Il FEAOG dispone anche di un servizio specializzato, che segue tutte le indagini in questo settore e verifica il controllo della corretta applicazione da parte degli Stati membri della regolamentazione comunitaria concernente la lotta contro le frodi.

Inoltre, con l'istituzione dell'unità per la lotta contro le frodi, sotto la diretta responsabilità del suo presidente, la Commissione ritiene di poter intensificare la lotta contro le frodi, comprese quelle nel settore agricolo. Detta unità è operativa dal luglio 1988.

(¹) GU n. L 36 del 10. 2. 1972, pag. 1.

(²) Ad eccezione dei casi concernenti i premi alla non commercializzazione del latte.

(³) Cifre aggiornate all'11. 7. 1988.

(⁴) ECU: base di conversione: dicembre 1987.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 892/88
dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC—B)
alla Commissione delle Comunità europee

(2 agosto 1988)

(89/C 132/81)

Oggetto: Programma mass media

All'inizio del 1987 la Commissione ha lanciato il cosiddetto Programma mass media in favore del settore audiovisivo.

Sono così stati varati vari progetti in cooperazione con i vari Stati membri per quanto concerne la ripartizione, la produzione e il finanziamento.

La Commissione può far sapere a che punto è la situazione per quanto riguarda tali progetti? Quali progetti sono già in fase di attuazione? Quali di questi progetti riguardano sotto un qualche profilo emittenti radiotelevisive pubbliche e private in Belgio o altri enti del Belgio? Di quali eventuali emittenti radiotelevisive o di quali enti si tratta?

Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione

(5 dicembre 1988)

La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento europeo un documento che fa il punto sugli sviluppi attuali e futuri del programma MEDIA (misure volte ad incentivare lo sviluppo dell'industria audiovisiva), nonché il primo numero di una nuova «newsletter», intitolata «MEDIA 92».

Le azioni di MEDIA sono basate su una consultazione intensiva dei professionisti dei principali settori interessati: la distribuzione, la produzione, il finanziamento e la formazione. Oltre 1 000 società e organismi professionali sono così stati consultati dal gennaio 1987.

Questi lavori hanno condotto alla definizione di proposte concrete, alcune delle quali sono sin d'ora in fase di attuazione o sul punto di essere avviate sotto forma di esperienze pilota. In altri settori, gli studi sono ancora in corso.

In ogni caso, le esperienze pilota saranno gestite a livello comunitario da un organismo professionale specializzato.

In linea di massima, i progetti sono finanziati all'inizio al 50% da MEDIA e al 50% dall'industria. Tuttavia, gli investimenti di MEDIA svolgono un ruolo di meccanismo moltiplicatore: proporzionalmente, essi mobilitano apporti esterni sempre più notevoli. Così, entro la fine del 1989, i progetti pilota iniziati da MEDIA raggiungeranno un valore globale dell'ordine di 40 milioni di ECU, partendo da una posta iniziale di meno di 15 milioni di ECU. I progetti maggiori di MEDIA si situano nei settori della distribuzione, della produzione, della formazione e del finanziamento.

D'altro canto, per fornire una risposta particolareggiata all'onorevole parlamentare sui vari partecipanti belgi ai progetti e alle esperienze di MEDIA, se ne allega un elenco ai documenti di informazione più generale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 924/88**dell'on. Carlos Robles Piquer (ED—E)****alla Commissione delle Comunità europee***(18 agosto 1988)**(89/C 132/82)**Oggetto:* Contributo degli Stati membri all'Unicef

Uno degli obiettivi dell'Unicef è che entro il 1990 tutti i bambini del mondo dovranno essere vaccinati contro le sei malattie infettive che comportano il maggiore tasso di mortalità infantile: difterite, tetano, morbillo, tubercolosi, poliomelite e pertosse.

A tal fine l'Unicef spera di aumentare in modo significativo il suo bilancio annuale che attualmente è dell'ordine di 590 milioni di dollari. Come mezzo per aumentare tale bilancio verrà chiesto agli Stati membri di aumentare i suoi contributi a tale organismo.

Per quanto riguarda la nostra Comunità, i contributi degli Stati sono considerevolmente diversi, in quanto ci sono alcuni paesi, come l'Italia, che contribuiscono annualmente con 40 milioni di dollari mentre altri, come la Spagna, il cui contributo è appena superiore al milione di dollari.

Non ritiene la Commissione che, a causa dell'importanza che riveste la cooperazione da parte della Comunità con le attività umanitarie dell'Unicef, sarebbe necessario proporre che tutti gli Stati membri della CEE contribuiscano con un determinato importo in proporzione alle loro popolazioni, in modo che oltre ad aumentare in modo significativo il contributo comunitario al suddetto organismo si possa stabilire un grado di solidarietà comune da parte di tutti gli Stati membri con le importanti funzioni che svolge l'Unicef?

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**

(5 dicembre 1988)

Ciascuno Stato membro elabora gli orientamenti della sua politica in materia. Pertanto, sono di loro competenza i contributi versati da ciascun paese a talune organizzazioni internazionali, ad esempio l'Unicef.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 943/88**dell'on. Luc Beyer de Ryke (LDR—B)****alla Commissione delle Comunità europee***(18 agosto 1988)**(89/C 132/83)**Oggetto:* Animali protetti — Lontre — Reintroduzione nei paesi membri

Statistiche attendibili facevano ascendere in Francia, negli anni '20, a circa 300 000 il numero delle lontre.

Oggi giorno, in base a una relazione del WWF (World Wildlife Fund) esse non superano il migliaio. In Belgio sono una ventina le superstiti allo stato selvatico. In Germania e in Italia le lontre censite in questi ultimi anni si aggirano sui 200 esemplari.

La lontra d'Europa (*lutra lutra*) merita pertanto di essere salvata. Per quanto essa sopporti male la cattività, risultati incoraggianti sono stati ottenuti in Belgio, dove si pensa di poter avviare un'operazione d'allevamento partendo da animali nati in un «lutrarium» dello zoo d'Anversa. Questi ultimi potrebbero successivamente essere reintrodotto nell'habitat naturale laddove la specie è scomparsa.

Ciò premesso, è la Commissione al corrente di detti esperimenti? Intende la Commissione promuovere le ricerche e lo sviluppo del *lutrarium* dello zoo d'Anversa, onde consentire la reintroduzione della lontra in Europa?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione**

(2 dicembre 1988)

La Commissione è conscia del grave declino del numero di lontre all'interno della Comunità europea. Nella relazione del 1987 sulla conservazione delle specie florofaunistiche selvatiche minacciate di estinzione, la Commissione ha illustrato la situazione relativa alle popolazioni di lontre e ha proposto misure conservative.

Più di recente la Commissione ha formulato una proposta di direttiva sulla tutela dell'habitat naturale e seminaturale delle specie florofaunistiche selvatiche (¹). Lo scopo è di predisporre un contesto legislativo che consenta di salvaguardare le specie minacciate di estinzione.

La Commissione intende raccogliere ulteriori informazioni al fine di aggiornare la relazione anzidetta e prenderà in esame l'opportunità di accordare incentivi finanziari per promuovere appropriate iniziative.

(¹) Doc. COM(88) 381 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 944/88**dell'on. Luc Beyer de Ryke (LDR—B)****alla Commissione delle Comunità europee***(18 agosto 1988)**(89/C 132/84)**Oggetto:* Sviluppo della bioindustria nel Nord - Pas-de-Calais (Francia), aiuti della CEE

All'avanguardia delle biotecnologie, l'industria dei prodotti amidacei del Nord fornisce il 75 % della produzione francese e costituisce il quinto della produzione europea.

Ricavato dalla trasformazione del mais e del grano, l'amido viene prodotto dalla Roquette frères, a Lestrem (Pas-de-Calais) oltre che dalla Cerestar a Aubourdin (Nord), appena entrata nel gruppo Ferruzzi. La Roquette ha messo a punto il «lycasim», estratto dell'amido di granturco, autorizzato negli USA e in pochi paesi d'Europa e vietato in Francia, quale zucchero artificiale (siroppo di glucosio idrogenato), per motivi amministrativi.

Ciò premesso, potrebbe la Commissione far conoscere la sua posizione in ordine allo sviluppo del settore industriale della produzione dei zuccheri artificiali?

Quali sono i provvedimenti da adottare onde ridurre gli ostacoli amministrativi e organizzare l'armonizzazione delle normative degli Stati membri su detti prodotti?

Quali sono le misure adottate per promuovere le esportazioni del «lycasim»?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(24 novembre 1988)

La Commissione ha proposto che i dolcificanti quali il prodotto a base di maltitolo citato dall'onorevole parlamentare debbano essere disciplinati da una direttiva generale sugli additivi alimentari. Il testo di questa direttiva quadro (*) è attualmente in esame al Parlamento in vista della seconda lettura (articolo 100A/149).

Il principio da applicare è che siano presi in considerazione ai fini dell'autorizzazione della vendita unicamente gli additivi approvati dal Comitato scientifico per l'alimentazione in quanto innocui alla salute.

Il comitato scientifico per l'alimentazione è stato consultato ed ha concluso che la sostanza in questione è accettabile dal punto di vista sanitario.

Successivamente al parere espresso dal comitato, numerosi Stati membri hanno autorizzato la commercializzazione della materia, inclusa la Francia (4 luglio 1987).

Il prossimo passo verso l'armonizzazione delle norme di vendita relative ai dolcificanti sarà la preparazione di un progetto di direttiva specifica. Il testo sarà sottoposto in base alla procedura che verrà stabilita nel contesto della direttiva quadro sugli additivi alimentari.

La Commissione ritiene importante adottare questi provvedimenti onde assicurare a questa industria basata sulla biotecnologia di poter beneficiare del completamento del mercato interno in questo settore.

Per quanto concerne le materie prime, la Commissione ha adottato le misure necessarie per permettere al settore industriale in questione di competere in assoluta parità con concorrenti provenienti da paesi terzi, sia sul mercato interno comunitario tramite il pagamento di restituzioni alla produzione che sul mercato delle esportazioni tramite

il pagamento di restituzioni all'esportazione consentendo in tal modo di compensare differenze di prezzo di materie prime all'interno e all'esterno della Comunità.

(*) GUC 154 del 12. 6. 1987, pag. 11.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 955/88

dell'on. Joan Colom i Naval (S—E)

alla Commissione delle Comunità europee

(3 ottobre 1988)

(89/C 132/85)

Oggetto: Pugilato

Come segnala molto bene l'on. Richard Cottrell (ED—GB) nella sua interrogazione scritta n. 2851/87 (*), dopo una lunga campagna coronata alla fine da successo, la Comunità europea ha vietato l'importazione nel suo territorio di pelli di cuccioli di foca provenienti dal Canada, tenendo in tal modo conto della reazione dell'opinione pubblica di fronte alla crudeltà del procedimento. Come può allora la maggioranza se non addirittura la totalità degli Stati membri continuare tranquillamente a consentire i terribili maltrattamenti inflitti a esseri umani nei combattimenti di pugilato della cui prima regolamentazione vanno orgogliosi alcuni cittadini britannici, e la cui caratteristica principale consiste in uno strano e perverso piacere che alcuni cittadini provano dinanzi a scene di tortura in cui esseri umani vengono trattati in modo degradante?

Può la Commissione far conoscere il proprio parere al riguardo?

(*) GU n. C 1 del 2. 1. 1989, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(20 settembre 1988)

La Commissione informa l'onorevole parlamentare che l'autorizzazione o il divieto di qualsiasi attività sportiva in quanto tale non rientra nel campo delle sue competenze.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 986/88

**degli on. José Alvarez de Paz e Jesús Cabezón Alonso
(S—E)**

alla Commissione delle Comunità europee

(18 agosto 1988)

(89/C 132/86)

Oggetto: Tutela dei lavoratori salariati in caso di insolvenza dell'imprenditore

Non ritiene la Commissione opportune ulteriori iniziative a tutela dei salariati in caso di insolvenza dell'imprenditore?

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**

(28 novembre 1988)

L'onorevole parlamentare è invitato a riferirsi alla direttiva 80/987/CEE⁽¹⁾ che riguarda, nella fattispecie, la tutela dei lavoratori in caso d'insolvenza del datore di lavoro.

(¹) GUL 283 del 28. 10. 1980, pag. 23.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1011/88

dell'on. Lambert Croux (PPE—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 agosto 1988)

(89/C 132/87)

Oggetto: Programma ARION

Nel quadro del programma ARION, la Commissione ha fissato, per il periodo 1988/1989, 70 progetti di formazione che saranno frequentati da specialisti di formazione della Comunità.

Obiettivo del programma è promuovere lo scambio di informazioni fra dirigenti dei vari sistemi nazionali di istruzione. La Commissione può comunicare quanto segue:

1. Quali sono i progetti belgi che, grazie alle borse di studio fornite dalla Commissione, saranno frequentati da specialisti del settore della formazione?
2. La Commissione dispone di relazioni che valutano le attività sviluppate nel quadro del programma ARION, più in particolare di una relazione globale di valutazione dieci anni dopo l'entrata in vigore del programma?
3. La Commissione ritiene auspicabile la realizzazione di un certo coordinamento fra il programma ARION e i programmi COMETT e ERASMUS?

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**

(2 dicembre 1988)

1. Nel quadro del programma ARION, saranno organizzate in Belgio, nell'esercizio 1988/1989, tre visite di studio sui seguenti temi:

- certificazione dei diplomi e valutazione dell'insegnamento, dell'insegnante e dell'allievo (6-10 marzo 1989);
- scolarizzazione dei figli dei lavoratori migranti (27 febbraio-3 marzo 1989);

— introduzione della dimensione europea nell'insegnamento (17-21 aprile 1989).

2. Una relazione di valutazione del programma ARION viene presentata annualmente dal Pädagogischer Austauschdienst (divisione della conferenza permanente dei ministri dell'istruzione dei Länder della Repubblica federale di Germania a Bonn), che gestisce il programma per conto della Commissione. Una relazione di sintesi relativa al primo quinquennio del programma è già disponibile. Tali relazioni saranno inviate all'onorevole parlamentare, nonché al segretariato generale del Parlamento europeo. I risultati del programma sono presentati regolarmente alla Commissione per l'istruzione.

3. Poiché il programma COMETT e ERASMUS da un lato, e il programma ARION d'altro lato, si rivolgono a gruppi sociali diversi, non esistono forme concrete di cooperazione tra tali programmi. Tuttavia, al fine di diffondere la conoscenza dei programmi comunitari nel settore dell'istruzione, una documentazione di base sui programmi ERASMUS e COMETT viene distribuita ai partecipanti al programma ARION, nonché ai responsabili nazionali di tale programma.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1054/88

dell'on. John Tomlinson (S—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(25 agosto 1988)

(89/C 132/88)

Oggetto: Frodi commesse in Italia nell'ambito degli aiuti alimentari

Sono attualmente sotto inchiesta, in quanto sospettate di illegalità, operazioni di aiuto alimentare compiute in Italia tra il 1985 e il 1987:

1. Fondi comunitari, pari probabilmente a 30 milioni di ECU, sarebbero stati utilizzati nel 1987 in Italia per operazioni fraudolente nell'ambito degli aiuti alimentari. Può la Commissione far sapere se in quel periodo tali spese venivano controllate regolarmente dalla Comunità?
2. Sa la Commissione che, nel caso di traffico di perfezionamento attivo, non va pagata alcuna restituzione all'esportazione, anche nel caso di aiuto alimentare?
3. La Commissione ha preso iniziative per indagare in merito e, se del caso, recuperare tali pagamenti, a quanto risulta illegali?
4. La Commissione ha chiesto alla Corte dei conti di esaminare le circostanze relative alle accuse?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(22 dicembre 1988)

1. Non appena è giunta a conoscenza del caso cui fa riferimento l'onorevole parlamentare, la Commissione ha chiesto chiarimenti alle autorità italiane.

Queste ultime hanno fornito alcune informazioni il 23 ottobre 1987, comunicando altresì alla Commissione che avevano disposto l'apertura di un'inchiesta a proposito di questa vicenda. La Commissione segue attentamente lo svolgimento di tale inchiesta e si riserva la possibilità di procedere ad indagini complementari, tenuto conto dei risultati che le saranno comunicati.

2. Il regime di perfezionamento attivo è stato regolato, fino al 1° gennaio 1987, dalla direttiva 69/73/CEE. A partire da tale data il regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio è produttivo di effetti e la succitata direttiva è stata abrogata.

Il regime di perfezionamento attivo non prevede alcuna restituzione per l'esportazione fuori dal territorio doganale della Comunità di prodotti ottenuti nell'ambito del regime medesimo.

3. Con lettera del 23 luglio 1987, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di tenerla informata in merito al seguito dato al ricorso introdotto dinanzi ai tribunali nazionali. La Commissione segue l'inchiesta giudiziaria attualmente in corso in Italia. Nel caso una frode fosse constatata, il FEAOG ne trarrebbe le debite conseguenze finanziarie.

4. La Corte dei conti sarà informata dalla Commissione secondo le normali procedure. La Commissione non è in grado di valutare le eventuali azioni che la Corte dei conti stimerà di dover intraprendere.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1062/88

dell'on. Vera Squarcialupi (COM—I)
alla Commissione delle Comunità europee

(25 agosto 1988)

(89/C 132/89)

Oggetto: Protezione dell'ambiente nel bacino mediterraneo

È in grado la Commissione di riferire in merito ai risultati finora registrati dalle azioni previste nella Comunicazione della Commissione al Consiglio sulla protezione dell'ambiente del bacino mediterraneo?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione**

(5 dicembre 1988)

La Commissione considera positivi i risultati ottenuti mediante le iniziative previste dalla comunicazione della

Commissione al Consiglio sulla protezione dell'ambiente del bacino Mediterraneo (¹). Nel 1986 e nel 1987, ad esempio, sono stati finanziati 20 progetti nei quattro paesi mediterranei della Comunità europea, per un importo complessivo di 1 562 607 ECU.

Gli interventi hanno interessato cinque settori principali:

- la tutela dei luoghi provvisti di attrattive naturali,
- la gestione dei rifiuti,
- la tutela delle risorse idriche e del suolo,
- la conservazione delle specie minacciate,
- la cooperazione internazionale.

Prossimamente verrà trasmesso al Parlamento europeo un documento più circostanziato, che illustra i principali risultati ottenuti durante la fase preparatoria del MEDSPA.

(¹) Doc. COM(84) 206 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1070/88

dell'on. Bram van der Lek (ARC—NL)
alla Commissione delle Comunità europee

(25 agosto 1988)

(89/C 132/90)

Oggetto: Procedura di notifica in materia di sostanze pericolose

Ai sensi della direttiva 79/831/CEE (¹) (sesta modifica della direttiva 67/548/CEE (²) concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose), le sostanze pericolose possono essere immesse in commercio soltanto nel caso in cui ne sia data notifica con 45 giorni di anticipo alle autorità nazionali competenti, queste devono a loro volta trasmettere immediatamente una copia o una sintesi di tale documentazione alla Commissione unitamente ad eventuali osservazioni. La Commissione è poi tenuta a inoltrare il fascicolo agli altri Stati membri. Questi possono consultare al riguardo al Commissione stessa o lo Stato membro interessato e, se del caso, chiedere l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni.

1. Può la Commissione spiegare come si giustifichi il fatto che la documentazione relativa alla sostanza pericolosa recante la denominazione commerciale «DBBT» e trasmessa il 26 febbraio 1988 alla autorità del Regno Unito sia pervenuta alle autorità olandesi competenti (Ufficio sostanze antiecolgiche, ministero dell'ambiente/ministero del lavoro) soltanto il 18 aprile 1988, ossia sette giorni dopo la scadenza del termine di 45 giorni prescritto dalla summenzionata direttiva?
2. Concorda la Commissione con l'interrogazione nel ritenere che in tal modo viene ad essere seriamente

compromessa l'applicazione della direttiva in questione, giacché gli altri Stati membri non possono più, in caso di necessità, rimettere in causa l'immissione in commercio di tali sostanze in tempo utile?

3. Quali misure adotterà la Commissione per rendere più efficace tale procedura?

(¹) GU n. L 259 del 15. 10. 1979, pag. 10.

(²) GU n. L 196 del 18. 8. 1967, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione**

(1° dicembre 1988)

Nel caso in questione, la situazione è la seguente. La sostanza è stata notificata nel Regno Unito il 26 febbraio 1988; la sintesi è pervenuta alla Commissione il 29 marzo 1988 ed è stata da essa inoltrata agli altri Stati membri l'8 aprile 1988 (corrispondendo il periodo pasquale al fine settimana intermedio). Da notare che la riservatezza richiesta dalla direttiva prevede che i fascicoli di sintesi siano distribuiti tramite valigia diplomatica, il che inevitabilmente provoca un certo ritardo delle procedure.

L'onorevole parlamentare ha perfettamente ragione a far presente che se gli Stati membri ricevono i fascicoli di sintesi dopo la scadenza del termine di 45 giorni prescritto ciò impedisce la discussione di cui all'articolo 10 della direttiva 79/831/CEE. Esistono varie soluzioni possibili al problema.

1. Si può prorogare la durata del termine prescritto.
2. Si potrebbe anche migliorare la presente redazione della direttiva precisando che il termine di 45 giorni prescritto comincia a decorrere unicamente dal momento in cui perviene all'autorità competente un fascicolo pienamente conforme alla direttiva; attualmente buona parte del termine di 45 giorni prescritto è spesso dedicata alla necessità di apportare modifiche al fascicolo dopo ricezione dello stesso.

Nel formulare la proposta per un settimo emendamento della direttiva 67/548/CEE, la Commissione sta considerando entrambe le possibilità succitate.

Come l'onorevole parlamentare ben comprenderà, nell'applicazione di una procedura di notifica a livello comunitario è inevitabile che si registrino ritardi di comunicazione, soprattutto quando si esige che i documenti siano fotocopiati e quindi inoltrati per valigia diplomatica.

La Commissione si augura tuttavia che nel più lungo periodo questi problemi possano essere risolti grazie all'introduzione di un sistema di posta elettronica. Ciò nonostante un sistema del genere richiede notevole sviluppo e risorse prima di essere usato operativamente.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1086/88

dell'on. Louis Eyraud (S—F)

alla Commissione delle Comunità europee

(25 agosto 1988)

(89/C 132/91)

Oggetto: Aiuto alimentare al quarto mondo

Per autorizzare l'effettiva utilizzazione da parte delle ONG degli stanziamenti loro concessi per la distribuzione di viveri ai meno abbienti, la Commissione attende che tutti gli Stati membri abbiano presentato i loro progetti, il che comporta per talune organizzazioni, ritardi operativi e oneri supplementari.

Cosa intende fare la Commissione per far fronte a tale problema?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(16 novembre 1988)

La Commissione, al momento di decidere l'azione da realizzare nel 1988, non ha atteso che tutti gli Stati membri avessero presentato i loro progetti; essa ha valutato ciascuno di questi indipendentemente dalla data in cui gli altri Stati membri avevano presentato le loro richieste ed ha preso le proprie decisioni in modo rapido e tempestivo, se possibile entro pochi giorni dalla data di ricezione delle singole richieste.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1096/88

dell'on. Ursula Schleicher (PPE—D) e altri

alla Commissione delle Comunità europee

(25 agosto 1988)

(89/C 132/92)

Oggetto: Imballaggi di plastica per alcune bevande

In vari Stati membri della Comunità, alcuni grossi gruppi produttori di bevande commercializzano attualmente prodotti contenuti in bottiglie di plastica. Si teme che questo tipo di imballaggio causi un aumento del volume dei rifiuti di imballaggi. Ecco perché, almeno in uno Stato membro, si considera la possibilità di emanare disposizioni legislative che prevedano il recupero e il riciclo degli imballaggi di plastica per le bevande.

1. Non reputa la Commissione che le bottiglie di plastica siano responsabili di un aumento del volume dei rifiuti quando si tratta di imballaggi a perdere?
2. Gli imballaggi in PVC, PET, polistirolo e polietilene sono utilizzabili:
 - per la fabbricazione di bottiglie reimpiegabili,
 - per il riciclo sotto forma di altri prodotti,

— o devono comunque essere eliminati come rifiuti?

3. In quali Stati membri vengono attualmente vendute bevande contenute in imballaggi di plastica?
4. In quali Stati membri vigono disposizioni particolari, in particolare la riscossione di un pegno per gli imballaggi di plastica per le bevande?
5. Non prevede la Commissione misure comunitarie volte a disciplinare alcuni tipi di imballaggio per le bevande?
6. Per quanto concerne le bevande, reputa essa che la libera circolazione delle merci sia garantita riguardo alle bevande vendute all'interno della Comunità europea? Come giudica in proposito i progetti legislativi dell'Irlanda, della Danimarca e della Repubblica federale di Germania?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione**

(19 dicembre 1988)

1. La Commissione ritiene che le bottiglie di plastica siano all'origine di un aumento del volume dei rifiuti, nel caso di imballaggi a perdere, poiché si tratta di corpi vuoti di materia molto leggera e il volume che si aggiunge a quello degli altri rifiuti è proporzionalmente molto più grande del peso da essi aggiunto.

2. Vengono fabbricate bottiglie in PVC, PET e polietilene ma non in polistirene. Tra queste bottiglie soltanto le bottiglie in PET sono oggetto di ricerche onde permettere una riutilizzazione.

Queste plastiche di imballaggio sono utilizzabili per il recupero sotto forma di altri prodotti o per la produzione di energia. Esse sono tutte riciclate. Esse non debbono essere necessariamente e sempre eliminate sotto forma di rifiuti.

3. Gli imballaggi in plastica per bevande sono attualmente in vendita in tutti gli Stati membri.

4. Fino ad ora non esiste un sistema che esiga la percezione di una cauzione per gli imballaggi in plastica per le bevande.

Nella Repubblica federale di Germania esiste un progetto di consegna per le bottiglie in plastica. Il governo federale si è recentemente dichiarato a favore di questo progetto mentre il consiglio federale deve ancora pronunciarsi.

5. La Commissione sta preparando due progetti di proposta.

- i) Una proposta concernente i rifiuti in plastica. Questa proposta conterrà tra l'altro disposizioni relative agli imballaggi.
- ii) una modifica della direttiva 85/339/CEE ⁽¹⁾ relativa agli imballaggi per liquidi alimentari. L'obiettivo è completare l'articolo 5 di questa direttiva per istituire

una marcatura europea per gli imballaggi «riempibili» e una marcatura europea per gli imballaggi riciclabili.

6. La direttiva 85/339/CEE precisa che le misure nazionali adottate in virtù di questa direttiva restano soggette al rispetto degli articoli del trattato e in particolare a quelli relativi alla libera circolazione delle merci. Né risulta che misure nazionali, indistintamente applicabili ai prodotti nazionali e ai prodotti importati in provenienza da uno Stato membro, che costituiscono ostacoli agli scambi intracomunitari, debbono tuttavia essere accettate se esse sono ritenute necessarie per soddisfare esigenze imperative quali la protezione dell'ambiente.

In tal caso la libera circolazione delle merci può essere solo assicurata dall'adozione di misure comuni a livello comunitario.

Il progetto legislativo dell'Irlanda che vieta l'impiego di scatole metalliche per il solo settore della birra non ha avuto il consenso della Commissione che ha ritenuto una tale misura non giustificata da ragioni di protezione dell'ambiente.

La legislazione danese è stata denunciata dalla Commissione davanti alla Corte di giustizia la quale ha reso la sua sentenza il 20 settembre 1988 (causa 302/86). La Corte ha confermato che la protezione dell'ambiente è un imperativo che può limitare l'applicazione dell'articolo 30 del trattato e ha concluso che la consegna obbligatoria in questo caso non comportava una limitazione sproporzionata alla libera circolazione delle merci. Essa ha invece ritenuto che il limite di 3 000 hl l'anno e per produttore, oltre il quale le bevande possono essere immesse sul mercato unicamente in imballaggi «riempibili» e approvati dalle autorità danesi, costituisce una misura sproporzionata.

Il progetto di legge tedesco citato al punto 4 sembra essere, alla luce delle informazioni di cui la Commissione dispone attualmente e alla luce della sentenza della Corte di giustizia nella causa 302/86, una misura non sproporzionata alla limitazione della libera circolazione delle merci che essa potrebbe provocare.

(¹) GU n. L 176 del 6. 7. 1985, pag. 16.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1105/88

**dell'on. Florus Wijsenbeek (LDR—NL)
alla Commissione delle Comunità europee**

(25 agosto 1988)

(89/C 132/93)

Oggetto: Sovvenzioni al trasporto containerizzato in partenza dai porti della Germania del Nord

Ha preso atto la Commissione delle sovvenzioni erogate dalla società Transfracht, impresa di trasporti containerizzati delle ferrovie federali tedesche, a favore dei trasporti tra i porti tedeschi e 27 stazioni ferroviarie dell'hinterland?

Ne è stata essa informata dalla società interessata o direttamente dalle ferrovie federali tedesche?

Ritiene essa che tali sovvenzioni siano compatibili con la politica da essa finora seguita?

In caso affermativo, perché?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione**

(2 dicembre 1988)

La Commissione non è al corrente dei fatti citati dall'onorevole parlamentare e concernenti le sovvenzioni che la società Transfracht avrebbe erogato a favore della circolazione di container fra i porti della Repubblica federale di Germania e 27 stazioni ferroviarie dell'hinterland.

La Commissione ha elaborato una relazione⁽¹⁾ relativa agli aiuti accordati ai trasporti combinati ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1107/70, nella versione fornita dal regolamento (CEE) n. 1658/82⁽²⁾. In tale relazione si afferma che le autorità tedesche hanno fornito assistenza alle ferrovie federali conformemente a quanto disposto nel regolamento (CEE) n. 1191/69⁽³⁾. Le autorità tedesche, tuttavia, hanno notificato alla Commissione che questa procedura sarebbe cessata nel 1987. Date le circostanze, la Commissione sarebbe grata all'onorevole parlamentare se volesse fornire prove di qualunque genere a conferma dell'avvenuta erogazione delle sovvenzioni cui fa riferimento nella propria interrogazione.

⁽¹⁾ Doc. COM(88) 117 def.

⁽²⁾ GU n. L 184 del 29. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 156 del 28. 6. 1969, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1142/88

dell'on. Horst Seefeld (S—D)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1988)

(89/C 132/94)

Oggetto: Impianti di distribuzione di benzina senza piombo nei paesi della CEE

1. Con quali mezzi può la Commissione intervenire per assicurare ai turisti il rifornimento di benzina senza piombo nei paesi della Comunità europea visto che, secondo quanto recentemente riferito dalla rivista dell'Auto Club Europa *ACE-Lenkrad* «le possibilità di rifornimento in Francia sono ancora incredibilmente esigue. A ciò si aggiunga il prezzo elevato e l'erogazione limitata alle stazioni di servizio autostradali, fatta eccezione per alcuni centri turistici e le grandi città».

2. Come giudica inoltre la Commissione la seguente osservazione riportata nella medesima rivista:

«Irrita soprattutto il fatto che in Italia, Francia e Spagna gli impianti di distribuzione siano presenti per la maggior parte sulle autostrade (a pedaggio): chi vuol fare benzina deve prima pagare un balzello per l'uso della strada, anche se si tratta di percorrere un paio di km per il semplice rifornimento»?

Cosa si può fare per migliorare tale stato di cose?

**Risposta data dal sig. Mosar
in nome della Commissione**

(5 dicembre 1988)

1. La Commissione prega l'onorevole parlamentare di far riferimento alle risposte date all'interrogazione scritta n. 115/88 dell'on. Pearce⁽¹⁾ e all'interrogazione orale H-135/88 dell'on. Elliot durante il tempo delle interrogazioni nella tornata del maggio 1988 del Parlamento europeo⁽²⁾.

2. Per quanto riguarda la Francia, su un totale di oltre 800 stazioni di rifornimento che distribuiscono benzina priva di piombo, quelle non situate lungo le autostrade sono il triplo (± 600) di quelle autostradali (± 200). In Italia, la situazione è rispettivamente di circa 500 stazioni di servizio lungo le autostrade e 340 lungo le altre strade. Si prevede tuttavia che entro la fine del 1988 verranno attivati dai quattro ai cinquemila punti di rifornimento.

⁽¹⁾ GU n. C 1 del 2. 1. 1989.

⁽²⁾ *Dibattiti del Parlamento europeo* n. 2-352 (maggio 1988).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1154/88

dell'on. Ben Visser (S—NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1988)

(89/C 132/95)

Oggetto: Tariffe aeree

L'interrogante ha, tramite l'ufficio viaggi del Parlamento, prenotato un biglietto per un viaggio aereo Bruxelles-Atene-Bruxelles, con partenza il 30 giugno 1988 alle ore 13,50 (OA 146) e ritorno il 2 luglio 1988 alle ore 13,55 (LH 1083) a Francoforte e alle ore 16,40 (LH 1718) a Bruxelles al prezzo di 46 580 FB, corrispondente, secondo quanto gli è stato comunicato, alla tariffa business class, la più economica a quel momento disponibile. Senonché il volo di andata Olympic Airways è risultato essere del tutto privo di business class per cui gli è stato assegnato un posto nella (strapiena) classe economica/turistica. Anche il volo di ritorno Lufthansa per Francoforte sprovvisto di business class disponeva unicamente di posti in classe turistica (anche questa volta stracolma). A causa di un'ora di ritardo all'aeroporto di Atene, l'interrogante perdeva inoltre la coincidenza per Bruxelles e ripartiva con il volo successivo soltanto alle ore 21,25, accumulando dunque quasi 5 ore di ritardo a Francoforte. Neanche l'aereo Lufthansa per Bruxelles disponeva di business class. In altre parole, per la cifra di 46 580 FB egli ha effettuato un viaggio aereo di andata e ritorno Bruxelles-Atene in classe turistica/economica e per di più con forte ritardo sull'orario previsto. Dei colleghi parlamentari che hanno fatto

ritorno il giorno successivo hanno invece pagato circa 15 000 FB ed è da presumere che i turisti abbiano beneficiato di una tariffa ancora più economica. Si chiede:

1. Costituisce pratica comune la vendita ai viaggiatori di biglietti business class, quando le compagnie interessate sanno già in anticipo che su determinati collegamenti i loro aerei non sono equipaggiati per offrire tale opzione?
2. Ritiene la Commissione legittimo che, nel caso in cui non sia disponibile la business class, i passeggeri debbano accontentarsi della classe turistica/economica senza modifiche di prezzo?
3. Concorda la Commissione nel ritenere che la tariffa richiesta è del tutto sproporzionata al servizio reso visto che per un prezzo identico o inferiore è possibile effettuare voli intercontinentali?
4. Non crede la Commissione che le differenze di prezzo fra la tariffa «normale» e quella «week-end» o turistica, siano eccessive; tanto più che il grado di confort offerto è identico?
5. È il caso suesposto in armonia con il pacchetto di proposte sulla navigazione aerea deciso dal Consiglio il 14 dicembre 1987? In caso affermativo, conta la Commissione di presentare proposte specifiche per una normativa tariffaria più soddisfacente per i consumatori?
6. È disposta la Commissione a sottoporre tale caso alle direzioni di Olympic Airways e Lufthansa e riferire all'interrogante sui risultati di tali contatti?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione**

(19 dicembre 1988)

La Commissione ha prospettato il problema a Olympic Airways e Lufthansa, ma attende tuttora le informazioni necessarie alla formulazione di una risposta completa.

La Commissione, non appena in possesso di tali elementi, comunicherà all'onorevole parlamentare i risultati ottenuti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1191/88

dell'on. Anne André (LDR—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(3 ottobre 1988)

(89/C 132/96)

Oggetto: Investimenti in ecu

La città di Ottignies-Louvain-la-Neuve si è vista annullare dal ministro dei poteri locali della regione Vallonia una delibera con cui il collegio del sindaco e della giunta

comunale aveva deciso di effettuare degli investimenti a sei mesi in ecu per un importo di sei milioni al massimo.

Secondo il ministro della regione Vallonia tali investimenti non presentano garanzie contro le fluttuazioni monetarie e contro i rischi di deprezzamento.

Ora che l'Europa monetaria sta per diventare una realtà, soprattutto dopo il recente Vertice di Hannover, qual è l'atteggiamento della Commissione di fronte alla decisione del ministro della regione Vallonia?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(7 dicembre 1988)

Pur deplorando questa decisione, la Commissione comprende i motivi per i quali il ministro dei poteri locali e dei lavori sussidiati per la regione vallona ha annullato la delibera del 22 settembre 1987 con la quale la giunta comunale di Ottignies/Louvain-la-Neuve aveva deciso di effettuare investimenti a 6 mesi in ecu per un importo equivalente a 6 milioni di FB al massimo. In assenza di un'operazione simultanea di copertura a termine, tali investimenti avrebbero comportato un rischio di cambio. Come risulta dai considerando del decreto di annullamento del 1° gennaio 1988, l'autorità di tutela ha inteso opporsi quindi non in maniera specifica all'uso dell'ecu, ma in maniera generale all'uso di una divisa estera per un investimento non coperto.

Inoltre, il decreto non viola le disposizioni del diritto comunitario: la direttiva attualmente in vigore in materia di libera circolazione dei capitali (1) non prevede l'obbligo per gli Stati membri di autorizzare la costituzione da parte dei residenti di depositi all'estero o di depositi in divise estere. Peraltro, a giudizio della Commissione, la liberalizzazione di tutti i movimenti di capitali che deve aver luogo il 1° luglio 1990 a norma della nuova direttiva adottata dal Consiglio nel giugno 1988 (2), non dovrebbe privare gli Stati membri del diritto di organizzare sul piano interno la tutela finanziaria dei poteri pubblici subordinati, in particolare degli enti pubblici territoriali, e di imporre loro, per quanto riguarda la scelta degli strumenti d'investimento o d'indebitamento, norme giustificate da motivi di gestione del debito pubblico o di protezione dei fondi pubblici.

La decisione in oggetto evidenzia comunque la distanza che resta da percorrere prima di giungere allo stadio dell'unione economica e monetaria, quando una moneta comune avente corso legale potrà essere emessa e utilizzata nell'insieme delle operazioni commerciali, finanziarie e fiscali.

(1) Direttiva del Consiglio dell'11. 5. 1960, GU n. 43 del 12. 7. 1960; modificata da ultimo dalla direttiva 86/566/CEE, GU n. L 332 del 26. 11. 1986.

(2) Direttiva 88/361/CEE del Consiglio del 24 giugno 1988, GU n. L 178 dell'8. 7. 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1194/88**dell'on. Raymonde Dury (S—B)****alla Commissione delle Comunità europee***(3 ottobre 1988)**(89/C 132/97)**Oggetto:* Trasporto degli aiuti alimentariCon riferimento alla sua risposta 2645/87 ⁽¹⁾

- a) considerato che il costo del controllo è stato valutato a 6,5 milioni di ECU (circa 280 milioni di FB), è possibile disporre dell'elenco particolareggiato e della previsione della ripartizione (per società, tipo di missione, natura dei controlli, ecc.) Ricordo che ciò che ci preoccupa in modo particolare è il controllo del trasporto degli aiuti.
- b) Potremmo disporre nel contempo dell'elenco particolareggiato delle missioni e dei loro costi, coperti dal bilancio, segnalato al punto 2 della risposta, per il controllo provvisorio? Tali elementi debbono essere conosciuti poiché si riferiscono al periodo da maggio 1987 a tuttoggi.
- c) È opportuno insistere sul fatto che lo spirito della risoluzione del Parlamento in materia di separazione delle gare d'appalto dei prodotti alimentari e del trasporto era di attuare un sistema che rendesse impossibile il subappalto occulto al prezzo minimo e quindi con un cattivo servizio (con rischi di tutti i tipi) del trasporto da parte degli esportatori di prodotti alimentari.

Tale separazione delle gare d'appalto dovrebbe essere quindi prevista d'ufficio e non come contemplato dall'articolo 9, punto 4 del regolamento (CEE) n. 2200/87 ⁽²⁾.

Poniamo quindi la stessa domanda:

Come intende la Commissione armonizzarsi con la risoluzione PE III/854?

⁽¹⁾ GU n. C 317 del 12. 12. 1988, pag. 29.⁽²⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1986, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Natali
in nome della Commissione**

(20 dicembre 1988)

a) e b) Il dettaglio delle missioni affidate alle società di controllo risulta dalla licitazione privata bandita dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. C 127 del 13 maggio 1987, pagina 2, completato dai termini di riferimento inviati alle imprese preselezionate in data 22 novembre 1987.

Quanto alle informazioni supplementari richieste, la Commissione segnala all'onorevole parlamentare che esse

sono voluminose e richiedono una presentazione che permetta di interpretarle in modo corretto, presentazione che trascenderebbe ampiamente i limiti di una risposta scritta. La Commissione si tiene a disposizione dell'onorevole parlamentare per fornirgli, eventualmente e in una sede consona, le informazioni che auspica.

c) In applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, i candidati sono tenuti a presentare varie offerte, indicando in modo distinto e separato le spese corrispondenti al trasporto marittimo e al trasporto continentale oltremare.

Tuttavia, per motivi di buona gestione dell'aiuto alimentare, l'assegnazione dell'appalto a vari operatori per ora è giustificata solo ove il prezzo proposto per il trasporto marittimo o continentale risulti manifestamente troppo elevato. In tutti gli altri casi, l'appalto viene aggiudicato a un unico operatore, il che evita qualsiasi interruzione di carico.

Decidendo di agire in tal modo, la Commissione ritiene di aver rispettato l'obiettivo della risoluzione PE III/854 del Parlamento europeo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1196/88**dell'on. Raymonde Dury (S—B)****alla Commissione delle Comunità europee***(3 ottobre 1988)**(89/C 132/98)**Oggetto:* Trasporto degli aiuti alimentari

Date le disposizioni attualmente in vigore per il controllo del trasporto degli aiuti alimentari e tenuto conto delle risposte parziali fornite alle nostre precedenti interrogazioni, desidereremmo sapere con precisione.

È finalmente disponibile l'elenco nominativo corredato di indirizzo e riferimento dei vincitori della gara d'appalto che è stata organizzata più di un anno fa?

Tali società hanno iniziato i lavori? (Data del rispettivo inizio delle operazioni)

Poiché nella gara d'appalto è stato ripreso un elenco particolareggiato dei criteri di selezione, è possibile disporre delle risposte fornite dalle società vincitrici e dell'illustrazione delle loro qualifiche?

**Risposta data dal sig. Natali
in nome della Commissione**

(20 dicembre 1988)

Come è già stato comunicato all'onorevole parlamentare, una gara d'appalto con concorso è stata bandita dalla

Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. C 127 del 13 maggio 1987. Sono state designate tre prime imprese; il perfezionamento del loro contratto è in corso. La procedura di designazione delle imprese complementari è in corso anch'essa, conformemente agli stessi termini del bando di gara.

Quanto agli altri quesiti specifici, la Commissione resta a disposizione dell'onorevole parlamentare per fornirgli, nella sede idonea, ogni ulteriore chiarimento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1201/88

dell'on. Alasdair Hutton (ED—GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(3 ottobre 1988)
(89/C 132/99)

Oggetto: Patente di guida

Può la Commissione spiegare per quali ragioni, collegate alla sicurezza stradale o ad altri motivi, i conducenti che hanno superato l'esame di guida, conformemente alla direttiva 80/1263/CEE, non possono guidare veicoli per il trasporto di persone della capienza di 9-16 posti, oppure veicoli per il trasporto di merci di 3,5-7,5 t?

(¹) GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 1.

Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione
(16 dicembre 1988)

Per ragioni di sicurezza stradale, la guida di tipi diversi di veicoli richiede apposite qualifiche, esperienza e formazione; è per questo che esistono patenti di categoria diversa.

La necessaria armonizzazione delle patenti di guida in Europa ha indotto la Commissione a proporre una serie uniformata di categorie di patenti, quali è stata stabilita da esperti degli Stati membri, i quali hanno deciso di adottare le categorie basate sul sistema specificato nella convenzione di Vienna del 1968.

In particolare, un veicolo di 7,5 t è più affine per dimensioni, forma e tecnica di guida da adottare ad un automezzo pesante che non ad un'automobile.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1216/88

dell'on. John Marshall (ED—GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(3 ottobre 1988)
(89/C 132/100)

Oggetto: Patenti di guida

Di quali informazioni dispone la Commissione riguardo alla diffusione dei veicoli per il trasporto passeggeri a 9-16 posti e di quelli per il trasporto merci da 3,5-7,5 t nei singoli Stati membri?

Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione
(20 dicembre 1988)

La Commissione non dispone di statistiche specifiche in merito al numero di veicoli, distinti in

- veicoli per il trasporto merci, da 3,7-7,5 t,
- veicoli per il trasporto di passeggeri, da 9-16 posti o più.

Non si tratta di classificazioni in uso per le rilevazioni della Comunità, in quanto non corrispondono a categorie specifiche, nella maggior parte degli Stati membri che hanno adottato il sistema definito dalla convenzione di Vienna relativa al trasporto su strada, stipulata a Vienna nel novembre 1968.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1245/88

dell'on. Gijs de Vries (LDR—NL)
alla Commissione delle Comunità europee
(3 ottobre 1988)
(89/C 132/101)

Oggetto: Disposizioni legislative olandesi in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi

Il governo olandese propone di addossare al venditore (dettagliante) la responsabilità per danni materiali nel settore privato causati da un prodotto difettoso fino a un importo massimo di 500 ECU (più o meno 1 250 Fl) (¹).

Ritiene la Commissione che tale proposta sia conforme alla direttiva 85/374/CEE (²) concernente la responsabilità per danno da prodotti difettosi (in particolare il suo articolo 9)?

(¹) Seconda Camera, 16.979, n. 12 (articolo 7.1.3.7, secondo comma, lettera c).

(²) GU n. L 210 del 7. 8. 1985, pag. 29.

Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione
(28 novembre 1988)

Le autorità olandesi non hanno ancora ufficialmente inviato alla Commissione un testo riguardante la trasposi-

zione nel diritto nazionale della direttiva 85/374/CEE. Pertanto, è difficile per la Commissione poter esprimere un'opinione definitiva su un progetto non ancora adottato.

Quanto all'articolo 9, paragrafo b) della suddetta direttiva, la Commissione può unicamente indicare che l'introduzione di una franchigia di 500 ECU ha lo scopo di esonerare il produttore dal risarcimento dei danni materiali inferiori a tale importo. Qualora invece essi siano superiori alla franchigia di 500 ECU, il produttore dovrà addossarsi l'importo totale dei danni materiali dedotto della franchigia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1279/88

dell'on. Ernest Glinne (S—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 ottobre 1988)

(89/C 132/102)

Oggetto: Statuto di Walvis Bay

Walvis Bay, unico grande porto namibiano con acque profonde, è il gioiello di una zona che la Repubblica sudafricana ha integrato al territorio dell'Africa del Sud-Ovest, sotto mandato della Società delle Nazioni, dopo la prima guerra mondiale. Nel 1977, con decisione unilaterale, la zona è stata tuttavia annessa da Pretoria alla Repubblica sudafricana.

Desidererei conoscere la valutazione della Commissione in merito allo statuto giuridico di Walvis Bay, in considerazione dell'atteggiamento delle Nazioni Unite in materia, in particolare a livello di Consiglio dell'ONU per la Namibia, unica autorità legale del territorio.

**Risposta data dal sig. De Clercq
in nome della Commissione**

(15 dicembre 1988)

Dal 1884 al 1922 Walvis Bay ha fatto parte della provincia sudafricana del Capo, ma nel 1922 il Sudafrica l'ha inclusa nel territorio dell'Africa di Sud-Ovest, sottoposto a mandato delle Società delle Nazioni. Il 1° settembre 1977 Walvis Bay è stata riassegnata alla provincia del Capo.

La Commissione tiene a precisare che, per numerosi motivi, Walvis Bay riveste un'importanza fondamentale per la Namibia, in quanto è l'unico porto in acque profonde di questo territorio e costituisce pertanto l'unica vera alternativa alla ferrovia che attraversa il Sudafrica. Senza Walvis Bay, la Namibia è virtualmente un paese bloccato. Fra l'altro, si tratta dell'unica località in cui si possa insediare un centro di controllo della pesca e un'industria di trasformazione del pesce.

Il futuro di Walvis Bay dovrebbe formare oggetto di negoziati tra le parti interessate.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1303/88

dell'on. Florus Wijsenbeek (LDR—NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 ottobre 1988)

(89/C 132/103)

Oggetto: Intervento contro il trasporto di persone da parte delle autorità spagnole

La Commissione è al corrente delle dichiarazioni dell'organizzazione olandese per il trasporto di persone FNOP secondo cui le autorità spagnole — in contrasto con le norme comunitarie — colpirebbero il trasporto turistico estero?

La Commissione ritiene equo che le autorità giudiziarie spagnole si comportino nei confronti di autisti stranieri, in caso di infrazioni, in modo più severo e persino esagerato che non nei confronti degli autisti spagnoli?

La Commissione è disposta ad avviare dei passi presso le autorità spagnole onde evitare interventi eccessivi contro i cittadini di altri Stati membri della CEE?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione**

(21 dicembre 1988)

La Commissione non è a conoscenza della dichiarazione della FNOP alla quale si riferisce l'onorevole parlamentare.

Le autorità spagnole hanno il diritto di prendere i provvedimenti necessari nei confronti dei conducenti stranieri che commettono infrazioni in territorio spagnolo. Le sanzioni applicate non dovrebbero essere più severe di quelle imposte ai cittadini spagnoli, al fine di evitare ogni discriminazione.

Se l'onorevole parlamentare fornirà alla Commissione ulteriori informazioni in merito, la Commissione procederà ad un esame approfondito della questione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1352/88

dell'on. André Fourçans (LDR—F)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 ottobre 1988)

(89/C 132/104)

Oggetto: Referendum europeo

Ai sensi dell'attuale legislazione comunitaria le istituzioni della Comunità non sembrano poter organizzare un referendum. Per evitare le situazioni di stallo, nocive alla

realizzazione del grande mercato interno, potrebbe invece essere utile in taluni casi consultare gli elettori degli Stati membri della Comunità.

La Commissione può far sapere al Parlamento se essa sta studiando la possibilità di introdurre il referendum nei testi che regolano la Comunità europea?

Quale potrebbe essere il ruolo del Parlamento europeo in una tale prospettiva?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(19 dicembre 1988)

La Commissione non sta studiando la possibilità di introdurre il referendum nei testi che regolano la Comunità.

D'altronde fa osservare che la sua introduzione richiederebbe una modifica dei trattati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1353/88

dell'on. André Fourçans (LDR—F)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 ottobre 1988)

(89/C 132/105)

Oggetto: Lavoratori immigrati dei paesi dell'Est e imposta sul reddito

Sembrerebbe che taluni paesi dell'Est, in particolare la Polonia, obblighino i loro cittadini che lavorano in un paese della Comunità a versare nel paese di origine una parte importante del loro salario.

Tali lavoratori sono tassati nel paese ospite sulla totalità dei loro redditi?

Se sì, può la Commissione indicare al Parlamento europeo se essa intende proporre misure intese a limitare gli effetti della suddetta situazione, sia mediante la conclusione di un accordo con i paesi dell'Est che seguono la prassi in questione, sia introducendo una possibilità di sgravi fiscali per i lavoratori immigrati che si trovano nella suddetta situazione?

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione**

(5 dicembre 1988)

Secondo la prassi internazionale, i cittadini dei paesi dell'Est che lavorano in uno Stato membro sono tassabili in tale Stato per il reddito del loro lavoro. Se essi risiedono

nello Stato membro, vi sono in generale tassati sulla totalità del reddito.

Nell'ipotesi in cui la parte del salario da versare al paese di cui tali persone sono cittadine fosse un'imposta, ne risulterebbe una doppia imposizione che dovrebbe essere soppressa con un trattato fiscale. Tuttavia, la conclusione di tale trattato non spetta alla Comunità, ma agli Stati membri interessati.

La questione della possibilità di un eventuale sgravio fiscale rientra altresì nella competenza dello Stato membro interessato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1354/88

dell'on. Ernest Glinne (S—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 ottobre 1988)

(89/C 132/106)

Oggetto: Ornamenti e arredi funerari in plastica

Il competente distretto della Chiesa luterana ha deciso, per motivi ecologici ed economici, di vietare sin dall'11 gennaio 1989 l'utilizzo nel grande cimitero di Braunschweig, in Repubblica federale di Germania, di arredi (bare, rivestimenti interni, coltri, cuscini, urne) e ornamenti funerari (fiori e supporti o elementi di corone e composizioni floreali . . .) sempreché siano di plastica: sostanza questa che facendo crescere di 500 metri cubi all'anno i rifiuti del succitato cimitero, risulta per definizione non biodegradabile e pone complessi e dispendiosi problemi di raccolta, smaltimento e distruzione, senza parlare degli inconvenienti denotati al momento dei trasferimenti di concessioni. Il divieto di cui sopra, nell'evitare le operazioni di cernita, consentirà la naturale eliminazione dei residui «organici» . . . L'industria delle pompe funebri, che i fautori del «sintetico» intendono conquistare, sembra favorevole all'operazione pulizia di Braunschweig, «dentro e attorno alle bare». Ciò premesso, ha la Commissione sollecitato il parere delle autorità tedesche, pubbliche e/o private, circa l'opportunità di raccomandare in linea generale, per motivi essenzialmente ecologici, la messa al bando delle materie plastiche negli arredi e ornamenti funerari duraturi dei cimiteri pubblici ubicati nelle zone urbane a forte densità di popolazione?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione**

(20 dicembre 1988)

La Commissione non è al corrente dei fatti descritti dall'onorevole parlamentare, né ritiene opportuno prendere contatti in merito con le autorità tedesche.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1384/88**dell'on. Sir James Scott-Hopkins (ED—GB)****alla Commissione delle Comunità europee***(20 ottobre 1988)**(89/C 132/107)**Oggetto:* Consumatori e generi alimentari

Secondo la Commissione europea, quali benefici comporterà per i consumatori il proposto nuovo programma di ricerca comunitario FLAIR, finalizzato al miglioramento della qualità dei generi alimentari?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(6 dicembre 1988)

Nella parte esplicativa della comunicazione riguardante FLAIR ⁽¹⁾ si dichiara (testo italiano, pagina 6: «Obiettivi del programma») che tra gli obiettivi rientrano: «... promuovere... la sicurezza a la qualità dei cibi a favore dei consumatori... sviluppando e correlando qualità oggettiva e valutazioni sensoriali, ... ottimizzare la sicurezza alimentare, l'igiene ed i metodi tossicologici per garantire la tutela dei consumatori» e si riconosce il crescente interesse dei consumatori per prescrizioni che garantiscano alimenti sani e nutrienti.

Per conseguire questi obiettivi il programma proposto si articola su tre settori:

1. valutazione e miglioramento della qualità degli alimenti,
2. igiene alimentare, sicurezza ed aspetti tossicologici,
3. nutrizione e parametri sanitari.

Tra i benefici che il consumatore dovrebbe ricavare dalla riuscita del programma si possono annoverare i seguenti:

- una migliore comprensione generale di ciò che si intende con la parola «qualità» in riferimento agli alimenti ed alla produzione alimentare;
- accesso dei consumatori ad alimenti di migliore «qualità»;
- disponibilità per il consumatore di prodotti alimentari più sicuri, ottenuta mediante sviluppo/applicazione di nuove tecnologie per le fasi di lavorazione dei prodotti alimentari;
- rilevamento tempestivo ed eliminazione di possibili contaminanti, che eviterebbe/ridurrebbe l'incidenza di questi problemi sanitari ed il loro costo economico per la società;
- una più ampia disponibilità a medio termine di prodotti alimentari sani e nutrienti previsti per soddisfare esigenze sanitarie più specifiche di singoli consumatori o gruppi di consumatori;

- più rapida disponibilità di alimenti con caratteristiche più spiccate di promozione della salute, quali i probiotici, ottenuti da nuove applicazioni delle biotecnologie;
- una migliore comprensione della natura e della causa di allergie ed intolleranze alimentari, nonché degli indicatori d'incompatibilità tra determinati tipi di alimenti e specifici gruppi di consumatori;
- a lungo termine una maggiore trasparenza per quanto riguarda gli ingredienti e la composizione dei prodotti alimentari, ottenuta sviluppando prove rapide per stabilire la freschezza ed il deterioramento degli alimenti, nonché la presenza di contaminanti, trasparenza che aumenterebbe la fiducia del consumatore nel sistema alimentare;
- progressi verso lo sviluppo di un codice trasparente di condotta applicato nell'intera catena alimentare;
- un contributo alla continua disponibilità di alimenti a prezzi ragionevoli grazie all'aiuto dato all'industria alimentare per migliorare l'efficienza della produzione;
- un aiuto a mantenere le diversità regionali di produzione e di conseguenza la disponibilità di un'ampia gamma di alimenti per il consumatore grazie a tecnologie di supporto per il settore delle PMI.

Con ciò non si intende affermare che tutti i benefici elencati si concretizzeranno in pratica, ma ci si attende che il consumatore tragga significanti vantaggi da questo programma di cui costituisce uno tra i principali punti di riferimento.

⁽¹⁾ Doc. COM(88) 351 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1437/88**dell'on. Ernest Glinne (S—B)****alla Commissione delle Comunità europee***(20 ottobre 1988)**(89/C 132/108)*

Oggetto: Manuale pratico (inedito) di sabotaggio delle sanzioni contro il Sudafrica per la sua politica di apartheid — Formula n. 4

Alcune compagnie sudafricane camuffano l'origine della loro produzione facendola trasformare parzialmente in paesi terzi. Si verifica così che ditte sudafricane esportino tessuti nell'Isola di Maurizio presentandoli come originari del Malawi. Secondo il sig. Amadée Darga, leader dell'opposizione socialista mauriziana, alcune fabbriche dell'isola trasformano i tessuti in capi di abbigliamento che vengono poi esportati verso la Comunità, principalmente in Francia e nella Repubblica federale di Germania. Tale procedura non è conforme alle disposizioni della convenzione di Lomé, che prevedono che i capi di abbigliamento abbiano accesso al mercato della Comunità senza il pagamento dei diritti doganali, se sono fabbricati a partire da tessuti realmente originari di un paese aderente alla convenzione.

Le istituzioni esecutive della Comunità non ritengono di dover chiarire il problema delle esportazioni «indirette» del Sudafrica nella Comunità europea e di dover vegliare affinché il senso delle disposizioni della convenzione di Lomé non sia distorto a profitto del commercio estero sudafricano? Non costituisce tale punto uno scoglio da eliminare nel quadro di una politica di sanzioni che i nostri partner ACP desiderano più vincolante e più coerente nei confronti del Sudafrica, a causa della sua politica di apartheid?

**Risposta data dal sig. Natali
in nome della Commissione**

(22 dicembre 1988)

Nel corso degli ultimi anni la Commissione ha constatato un sensibile aumento delle importazioni di alcuni prodotti tessili nella Comunità con documenti d'origine rilasciati nell'Isola Maurizio. Essa ha disposto le misure necessarie per verificare la regolarità di queste operazioni e non ha motivi di mettere in dubbio la veridicità dei documenti vistati dalle autorità mauriziane.

Essa continuerà a vigilare affinché le disposizioni della convenzione di Lomé non vengano aggirate a vantaggio del Sudafrica e qualora le venissero segnalati casi nei quali le autorità mauriziane fossero state tratte in inganno, non tralascerà di prendere i provvedimenti del caso.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1465/88

dell'on. Luc Beyer de Ryke (LDR—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 ottobre 1988)

(89/C 132/109)

Oggetto: Ecatombe di foche presso l'isola di Sylt (Repubblica federale di Germania)

Oltre 300 foche sono morte lungo le coste della Repubblica federale di Germania e dei Paesi Bassi, in particolare presso nell'isola di Sylt, apparentemente a causa di una malattia simile all'herpes provocata dall'inquinamento del Mare del Nord.

A seguito di questa catastrofe ecologica, che colpisce la più grande colonia di foche d'Europa, richiedo misure di aiuto e di salvaguardia.

La Commissione intende aiutare in modo concreto le associazioni per la protezione dell'ambiente, in particolare a Sylt, per la salvaguardia e la ripopolazione della colonia di foche di quest'isola, riserva naturale della Germania?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione**

(14 dicembre 1988)

Nel periodo compreso tra aprile e settembre 1988 si è diffusa nelle isole del Kattegat centrale, sulla costa occidentale della Svezia, nel Waddensea, nel Mare del Nord, Orkney, Shetland e sulle coste dell'Irlanda del Nord e della Repubblica d'Irlanda una epizoozia che ha colpito la foca vitulina e, in minor misura, la foca halicoerus gryphus. Da allora sono morte oltre 10 000 foche.

Le morti sembrano causate da un virus simile o identico a quello che provoca il cimurro: sembra inoltre che il virus simile all'herpes, precedentemente identificato, cui si riferisce l'onorevole parlamentare e il virus picorna abbiano solo un ruolo secondario nell'infezione. I meccanismi di diffusione dell'infezione non sono ancora noti. Sino a questo momento non è stato possibile osservare una correlazione con l'inquinamento marino.

La Commissione ha concesso un contributo di 50 000 ECU al centro olandese di ricerca e difesa delle foche, con sede a Pieterburen, che coopera direttamente con l'istituto nazionale olandese per la sanità e la protezione ambientale e con istituti e studiosi di altri paesi colpiti dall'epizoozia, come il centro di ricerca sui mammiferi marini di Cambridge e l'università di Kiel.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1466/88

dell'on. Luc Beyer de Ryke (LDR—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 ottobre 1988)

(89/C 132/110)

Oggetto: Protezione del Mare del Nord dalla proliferazione di alghe — Misure da prendere

I media hanno ampiamente trattato il fenomeno di eutrofizzazione di una parte del Mare del Nord al largo delle coste della Norvegia, della Danimarca e della Repubblica federale di Germania, che ha portato alla rapida proliferazione di alghe microscopiche che impediscono l'ossigenazione dell'acqua causando così la morte di ogni forma di vita marina in tale ambiente.

Questo fenomeno ha avuto conseguenze catastrofiche soprattutto per l'acquacoltura, le fattorie marine e la pesca tradizionale lungo le coste da esso colpite.

La Commissione può indicare quali misure concrete intende prendere, a seguito della Conferenza dei ministri dell'ambiente riuniti d'urgenza, per evitare il ripetersi di queste forme di inquinamento naturale?

La Commissione intende erogare un aiuto di emergenza ai laboratori di biogenetica e di biologia molecolare europei che effettuano ricerche sul fenomeno provocato da quest'alga, la «chrysochromulma polilepsis»?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione**

(23 dicembre 1988)

Nel giugno 1988 si sono verificati 3 importanti eventi politici, che probabilmente porteranno ad un rafforzamento della politica della Comunità per la protezione delle acque. I tre eventi sono:

- a) il Consiglio europeo (incontro dei capi di Stato e di governo delle Comunità) nelle riunioni del 27 e 28 giugno ad Hannover ha invitato la Commissione e il Consiglio ad intensificare gli sforzi per migliorare i mezzi per combattere e prevenire l'inquinamento atmosferico e idrico;
- b) il Consiglio delle Comunità europee, nelle riunioni del 16 e 28 giugno 1988, ha adottato una risoluzione con cui invita la Commissione a presentare proposte concernenti la riduzione dell'immissione di sostanze nutritive, nonché qualsiasi altra misura necessaria a livello comunitario per il trattamento delle acque di fogna e delle acque di rifiuto industriali;
- c) infine, il ministro Klaus Topfer (allora presidente del Consiglio ambiente delle Comunità europee) e il commissario Stanley Clinton Davis hanno invitato i loro colleghi ad un seminario ministeriale sulla futura politica delle acque della Comunità, che ha avuto luogo a Francoforte il 27 e 28 giugno 1988. Durante il seminario sono stati individuati i problemi chiave di questa politica negli anni '90.

In seguito a questi fatti la Commissione sta ora preparando varie attività.

Per quanto riguarda gli scarichi industriali:

1. sarà presentato entro breve un elenco di sostanze prioritarie;
2. costituiscono oggetto di esame proposte di misure settoriali, che saranno svolte in parallelo con il tradizionale approccio sostanza per sostanza;
3. per talune sostanze pericolose è prevista l'applicazione simultanea di valori limite e di obiettivi di qualità.

Per altri scarichi:

1. sarà presentata entro breve al Consiglio una proposta di direttiva sull'uso dei nitrati in agricoltura;

2. vengono attualmente svolte analisi preliminari di future misure concernenti i rifiuti industriali e municipali;
3. vengono inoltre elaborate considerazioni preliminari per una normativa comunitaria che disciplini la qualità ecologica delle acque superficiali.

Tutte queste attività contribuiranno senza dubbio al miglioramento della qualità delle acque nella Comunità, dove recentemente sono sorti gravi problemi, in particolare modo in alcune parti dell'Adriatico e del Mare del Nord.

Fra i contributi della Commissione alle ricerche in questo campo si può citare il seguente progetto di ricerca CEE previsto nel quadro del 4° programma di ricerca nel settore ambientale 1986-1990 (*).

Si tratta di un progetto europeo congiunto multidisciplinare, a cui partecipano 13 istituti di 5 Stati membri (Belgio, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi e Repubblica federale di Germania). Lo scopo del progetto è di stabilire un modello matematico per prevedere i processi di eutrofizzazione che si verificano lungo le zone costiere tra il canale della Manica e il golfo di Helgoland. L'obiettivo di questo progetto di ricerca, iniziato di recente, è di simulare e prevedere la destinazione delle sostanze nutritive provenienti dalla terra e i loro effetti sulla catena alimentare, in particolare per quanto riguarda la proliferazione delle alghe della specie *Phaeocystis pouchetii*. Le urgenti esigenze di ricerche sui problemi della eutrofizzazione marina nel Mare del Nord e nel Mar Baltico e della eccezionale proliferazione delle alghe (ivi comprese quelle della specie *Chrysochromulina*) sono state rilevate durante un seminario CEE, che ha avuto luogo dal 26 al 28 ottobre 1988 a Bruxelles. Le conclusioni formulate a questo seminario saranno prese in considerazione nella preparazione del prossimo programma di R&S su Scienza e tecnologia per la protezione dell'ambiente (STEP), che sarà presto proposto dalla Commissione al Consiglio. La partecipazione di esperti di biologia molecolare in un progetto di ricerca multidisciplinare sulla proliferazione delle alghe tossiche è considerata utile.

(* GU n. L 159 del 14. 6. 1986, pag. 30.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1498/88

dell'on. Luc Beyer de Ryke (LDR—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 ottobre 1988)

(89/C 132/111)

Oggetto: Agroalimentare — Accordo Stati Uniti Giappone sui prodotti agricoli — Conseguenze per la CEE

Come annunciato dal delegato americano al commercio Clayton Yeutter gli Stati Uniti e il Giappone hanno concluso alcuni accordi sui contingenti applicati dal Giappone ad undici categorie di prodotti alimentari trasformati.

Entro il 1° aprile 1990 il Giappone dovrebbe sopprimere i contingenti per sette categorie di prodotti, in particolare i succhi di frutta, i prodotti a base di ananas e di pomodori, nonché taluni prodotti a base di latte quali lo yogurt congelato, i gelati di panna, e altri.

È al corrente la Commissione di tale accordo?

Non riterrebbe essa opportuno che la CEE ottenesse un accordo simile dal Giappone per analoghe categorie di prodotti, che potrebbe interessare gli esportatori dei paesi membri?

**Risposta data dal sig. De Clercq
in nome della Commissione**

(16 dicembre 1988)

In data 21 luglio 1988, le autorità nipponiche hanno comunicato alla Commissione i risultati delle consultazioni svoltesi fra il Giappone e gli Stati Uniti in merito a dodici prodotti agricoli.

L'accordo raggiunto verrà applicato dal Giappone in base alla clausola della nazione più favorita. Di conseguenza, anche gli esportatori europei dei prodotti in questione risulteranno avvantaggiati dalle misure di apertura del mercato consecutive all'accordo.

Benché questo accordo concluso tra il Giappone e gli Stati Uniti per dodici prodotti agricoli costituisca un passo apprezzabile verso l'apertura del mercato giapponese alla produzione agricola straniera, la situazione si presta ad ulteriori miglioramenti. Fra questi prodotti non ne sono infatti compresi due che hanno un notevole potenziale commerciale per gli esportatori europei, cioè i prodotti latiero-caseari e gli amidi. La Commissione, che in un primo ciclo di negoziati agricoli tenutosi a Tokio ai primi di luglio 1988 aveva già fatto presente al Giappone il proprio interesse per queste due produzioni, continuerà ad adoperarsi per ottenere misure di apertura del mercato in tali settori.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1501/88

dell'on. Luc Beyer de Ryke (LDR—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 ottobre 1988)

(89/C 132/112)

Oggetto: Qualità dei vini — Test chimico per individuare la percentuale di laccasi — Nuovo procedimento tecnologico — Aiuto della CEE

Un'importante innovazione tecnologica nel settore enologico è stata di recente presentata dalla SOPRA, filiale francese del gruppo chimico britannico ICI.

Si tratta di un sistema destinato a selezionare l'uva subito dopo la vendemmia a seconda della qualità, sistema messo

a punto dai ricercatori dell'istituto enologico di Bordeaux grazie a un finanziamento avuto dall'impresa di cui sopra.

Il test chimico — la cui esecuzione richiede meno di cinque minuti — consiste nel misurare la percentuale di un enzima particolare, la laccasi, presente nei grappoli appena vendemmiati e che costituisce uno dei principali ostacoli a una armonica vinificazione.

Tale enzima è prodotto dal marciume grigio della vigna, un fungo che se presente in forte quantità nel vino provoca il fenomeno dell'ossidazione.

È la Commissione al corrente di questa scoperta tecnologica?

Intende essa incoraggiare il proseguimento delle ricerche in questo settore e la commercializzazione su vasta scala di questo test utilissimo per migliorare qualitativamente i vini?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(16 dicembre 1988)

La Commissione non è stata informata della messa a punto, da parte dell'istituto enologico di Bordeaux, di un metodo rapido per la rivelazione di enzimi prodotti dalla muffa grigia dell'uva.

Essa accoglierà comunque con favore qualsiasi innovazione che contribuisca a migliorare la qualità dei vini.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1513/88

dell'on. Anne André (LDR—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 ottobre 1988)

(89/C 132/113)

Oggetto: Sicurezza dei bambini

Ogni anno migliaia di bambini sono vittime di incidenti stradali in quanto passeggeri di autoveicoli.

Quali disposizioni intende raccomandare la Commissione per quanto riguarda il trasporto dei bambini in tenera età?

Per contro, quali norme può essa emanare per vietare il trasporto di ceste o carrozzelle nei side-car?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione**

(19 dicembre 1988)

In applicazione del suo programma in materia di sicurezza stradale la Commissione presenterà quanto prima al

Consiglio una proposta di direttiva sull'armonizzazione delle norme in materia di porto obbligatorio della cintura di sicurezza per gli occupanti dei sedili anteriori e posteriori delle autovetture private, delle camionette e dei minibus.

La proposta anzidetta prevede in particolare che i fanciulli di età inferiore ai 12 anni devono obbligatoriamente occupare i sedili posteriori.

La Commissione ha inoltre commissionato uno studio sull'efficienza dei sistemi di ritenzione dei bambini in tenera età (da 0 a 12 anni), studio che potrebbe costituire una base per ulteriori provvedimenti destinati ad integrare il disposto della direttiva sulle cinture di sicurezza.

Al trasporto di culle o di carrozzelle nei side-car sarà annessa particolare attenzione all'atto di preparare i provvedimenti legislativi sulla ritenzione dei fanciulli trasportati nelle vetture private.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1514/88

dell'on. John Bird (S—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 ottobre 1988)

(89/C 132/114)

Oggetto: Latte in polvere scremato

È evidente che le quote lattiere della CEE sono alla fine riuscite a ridurre la produzione lattiera.

Ciononostante, la continua disponibilità di sovvenzioni comunitarie per l'impiego di prodotti contenenti latte in polvere nel mangime animale ha portato ad una carenza di latte in polvere scremato. L'industria dei dolci e di altri prodotti alimentari, che normalmente impiega latte in polvere scremato, si trova ora di fronte a considerevoli problemi per quanto riguarda il mantenimento delle scorte.

L'interrogante ritiene assurdo continuare a garantire le suddette sovvenzioni per il mangime animale quando l'industria alimentare ha un disperato bisogno di latte in polvere scremato.

Quali azioni intende intraprendere la Commissione al riguardo?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(16 dicembre 1988)

Da quando, con l'accordo agricolo del dicembre 1986, è stato deciso di ridurre considerevolmente la produzione comunitaria di latte, la Commissione ha gradualmente adattato la propria gestione del mercato del latte scre-

mato, tenendo conto della duplice esigenza di smaltire le scorte pubbliche accumulate e di ovviare alle conseguenze per il mercato di una riduzione della produzione.

Ne è derivato un aumento del prezzo di mercato, che la Commissione cerca di tenere sotto controllo adeguando costantemente gli aiuti all'utilizzazione sul mercato interno e le restituzioni all'esportazione. Essa intende continuare ad applicare questa politica di adeguamenti, in modo da garantire l'approvvigionamento dell'industria alimentare a costi accettabili.

D'altro canto, la Commissione giudica inopportuna un'abolizione di tutti gli aiuti, in quanto ciò causerebbe un nuovo accumularsi di scorte pubbliche.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1532/88

dell'on. Kenneth Collins (S—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 ottobre 1988)

(89/C 132/115)

Oggetto: Industria dello smaltimento dei residui animali

Nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 2377/87⁽¹⁾, la Commissione ha riconosciuto che l'industria comunitaria dello smaltimento dei residui animali mediante fusione fornisce un servizio utile e necessario ed inoltre che essa opera in concorrenza con i mercati di cereali, proteine, grassi e oli, generalmente caratterizzati da un'offerta eccedentaria. Alla luce di tali considerazioni, è la Commissione ora disposta ad ammettere che la politica comunitaria nel settore dei semi oleosi acuisce le difficoltà dell'industria in questione? Intende quindi prendere in considerazione la possibilità di adottare misure perequative a favore dei produttori di detta industria per ovviare alla situazione di svantaggio in cui si trovano sul piano della competitività?

⁽¹⁾ GU n. C 289 del 14. 11. 1988, pag. 32.

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(21 dicembre 1988)

Pur riconoscendo l'importanza che riveste nella Comunità l'industria dello smaltimento dei residui animali, non appare opportuno introdurre speciali misure di sostegno a favore di tale settore.

Lo smaltimento dei residui rappresenta un'attività collaterale della produzione animale, che beneficia, in quanto tale, di disposizioni intese a proteggerne il mercato. Le produzioni di cereali, proteine, grassi e oli vegetali costituiscono invece attività autonome non dipendenti da altri comparti produttivi, e per le quali il singolo agricoltore deve sopportare l'integralità del rischio economico.

Ne consegue che specifiche misure di sostegno appaiono giustificate per tali importanti settori.

Va poi aggiunto che, per il 1989, le previsioni indicano una dinamica piuttosto favorevole dei prezzi alla produzione delle carni, in quanto si prospetta una considerevole flessione della produzione stessa nei comparti suino o bovino. Ciò dovrebbe influenzare positivamente anche i prezzi dei sottoprodotti ottenuti dallo smaltimento dei residui animali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1533/88

dell'on. Horst Seefeld (S—D)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 ottobre 1988)

(89/C 132/116)

Oggetto: Noli applicati ai trasporti sul Reno

1. Che cosa intende fare la Commissione per assicurare la parità di possibilità sul mercato interno per quanto riguarda i noli applicati ai trasporti sul Reno?

Sulle rive del Reno superiore sono situati, alla stessa altezza, il porto tedesco di Breisach (a sinistra) e il porto francese di Neuf-Brisach (a destra). Il trasporto di cereali verso Colonia/Düsseldorf costa 19 marchi/tonnellata (prezzo fisso) in partenza da Breisach e mediamente 6-7 marchi/tonnellata (prezzo di mercato) in partenza da Neuf-Brisach. Questo stato di disordine in materia di noli crea distorsioni nelle condizioni di concorrenza.

2. Intende la Commissione presentare una proposta di direttiva concernente la formazione dei prezzi nel settore della navigazione interna?

Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione

(19 dicembre 1988)

La Commissione è al corrente delle differenze esistenti nei noli in taluni settori del mercato della navigazione interna, come rilevato dall'onorevole parlamentare. Tuttavia, i vari problemi del trasporto per via navigabile devono essere trattati in ordine logico e la prima questione da affrontare è quella di adeguare l'offerta alla domanda in tale settore.

Con il riequilibrio della situazione, è probabile che si ottenga il conseguente adeguamento dei noli, che contribuirà a ridurre i divari constatati dall'onorevole parlamentare. Occorrerà esaminare, alla luce della nuova situazione e delle condizioni generali di concorrenza del mercato unico del 1992, se tale provvedimento basterà da solo a garantire la piena efficienza del mercato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1562/88

dell'on Andrew Pearce (ED—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(8 novembre 1988)

(89/C 132/117)

Oggetto: Uso delle scorte d'intervento da parte dell'industria alimentare della CEE

Qual è la quantità, espressa in tonnellate, di carne di manzo, burro, latte scremato in polvere provenienti dalle scorte d'intervento e venduta all'industria alimentare in ciascuno Stato membro, negli ultimi dodici mesi di cui si dispongono i dati?

Quale importo è stato pagato dalle ditte che hanno comperato i singoli prodotti in ciascuno Stato membro e, rispetto a tale importo, qual era il valore approssimativo dei prodotti alimentari in questione ai normali prezzi di mercato?

Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione

(21 dicembre 1988)

Le vendite di prodotti provenienti dalle scorte d'intervento e destinati all'utilizzazione sul mercato interno non sono, a differenza di quelle destinate ad altri gruppi di acquirenti, registrate sulla base dei quantitativi prelevati dall'industria alimentare. Tuttavia, poiché la maggior parte dei prodotti che escono dall'intervento devono venire sottoposti a qualche lavorazione prima di essere venduti al consumatore finale, le informazioni che seguono — riferite a tutte le vendite dall'intervento destinate al mercato interno — possono forse interessare l'onorevole parlamentare.

Totale delle vendite di prodotti provenienti dalle scorte d'intervento e destinate a venir utilizzati sul mercato interno

	Tonnellate	Prezzo medio ECU/t	Periodo
Carni bovine	147 000	1 500	1. 10. 1987 — 30. 9. 1988
Burro	528 334	1 100	1. 10. 1987 — 30. 9. 1988
Latte scremato in polvere	483 000 ⁽¹⁾	1 750	1. 9. 1987 — 31. 8. 1988

⁽¹⁾ La maggior parte del latte scremato in polvere venduto dall'intervento per un'utilizzazione sul mercato interno è destinato all'industria degli alimenti per animali.

Tutte le vendite dall'intervento sul mercato interno fanno puntuale riferimento ai prezzi commerciali. Si vuole così

garantire che esse abbiano effettivamente luogo, salvaguardando nel contempo gli interessi dei contribuenti ed un corretto funzionamento del mercato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1678/88

**dell'on. Edward Newman (ED—GB)
alla Commissione delle Comunità europee**

(18 novembre 1988)
(89/C 132/118)

Oggetto: Prodotti dell'intervento per le forze armate (burro escluso)

Nella risposta all'interrogazione scritta n. 395/88 (1) la Commissione ha fatto riferimento esclusivamente al burro.

È disposta ora la Commissione a rispondere esaurientemente all'interrogazione, fornendo un elenco ripartito per anno e per paese dei quantitativi totali di prodotti diversi dal burro venduti a prezzo ridotto alle forze armate, o corpi simili, degli Stati membri, nonché l'importo dell'aiuto accordato alle stesse forze per l'acquisto di altri prodotti giacenti all'intervento?

(1) GU n. C 1 del 2. 1. 1989, pag 1.

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(22 dicembre 1988)

La Commissione si rammarica di aver fornito, nella risposta all'interrogazione scritta n. 395/88 dell'onorevole parlamentare, concernente vendite a prezzi ridotti alle forze armate e a corpi assimilati della Comunità, informazioni particolareggiate riferite esclusivamente al burro. Un altro prodotto — le carni bovine — ha infatti formato oggetto di queste vendite.

I quantitativi in questione, ripartiti per Stato membro e per anno (dal 1983 al 1987), sono precisati in appresso, con indicazione del prezzo di vendita:

Anno	Stato membro	Quantitativi (t)	Prodotto	Prezzo di vendita (ECU/100 kg)
1983	Regno Unito	50	quarti posteriori	280
1984	—	—	—	—
1985	Italia	410	quarti anteriori	130
1986	Regno Unito	500	vari tagli	230 — 320
1987	Italia	360	quarti anteriori	130

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2034/88

**dell'on. Carlos Robles Piquer (ED—E)
al Consiglio delle Comunità europee**

(25 gennaio 1989)
(89/C 132/119)

Oggetto: Più spazio aereo per l'aviazione civile

La congestione del traffico aereo che si è verificato in Europa la scorsa estate ed ha provocato ritardi dei voli intraeuropei talvolta superiori persino a tre volte a quelli registrati alla stessa epoca l'anno precedente, ha provocato una logica reazione da parte del pubblico che non capisce come mai si sia potuti arrivare ad una simile situazione senza prevedere la saturazione prodottasi a causa delle modalità di traffico seguite.

La soluzione di questo problema, che si impone con urgenza, potrebbe obbligare gli Stati membri ad acconsentire di comune accordo alla cessione di una parte dello spazio aereo di cui dispongono le rispettive aviazioni nazionali.

Ai fini della presentazione di un piano armonizzato di portata comunitaria sul grado e le dimensioni di questa possibile cessione, non crede il Consiglio che sarebbe possibile ed opportuno far compiere dalle istanze comunitarie i necessari studi preliminari?

Risposta

(7 aprile 1989)

Il 27 gennaio 1989 la Commissione ha presentato al Consiglio una comunicazione sui problemi inerenti alla capacità del sistema del traffico aereo che comporta in particolare un progetto di raccomandazione relativa ad un'utilizzazione flessibile e razionale dello spazio aereo.

Questa raccomandazione è attualmente allo studio degli organi del Consiglio; al riguardo quest'ultimo ha chiesto il parere del Parlamento europeo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2053/88

**dell'on. José Valverde Lopez (ED—E)
al Consiglio delle Comunità europee**

(27 gennaio 1989)
(89/C 132/120)

Oggetto: Partecipazione della Spagna alle riunioni del 1988 del Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri delle Comunità europee si è riunito più volte nel 1988. Può il Consiglio comunicare il

numero delle varie sessioni del Consiglio e la presenza o assenza a tali Consigli dei ministri spagnoli competenti?

Risposta
(7 aprile 1989)

Il Consiglio delle Comunità europee ha tenuto 76 sessioni nel corso del 1988, così suddivise a seconda dell'argomento:

	1° semestre	2° semestre	Totale
Affari generali	7	6	13
Agricoltura	7	5	12
Pesca	2	3	5
ECO/FIN	4	3	7
Bilancio	2	2	4
Sviluppo	1	1	2
Ambiente	2	1	3
Energia	1	1	2
Ricerca	2	2	4
Trasporti	2	2	4
Lavoro e affari sociali	1	1	2
Istruzione	1	1	2
Industria	1	1	2
Consumatori	1	—	1
Mercato interno	4	3	7
Sanità	1	1	2
Cultura	1	—	1
Protezione civile	—	1	1
Telecomunicazioni	1	—	1
Turismo	—	1	1
			76

A ciascuna di tali sessioni la Spagna era rappresentata al livello adeguato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2163/88

dell'on. Mary Banotti (PPE—IRL)

al Consiglio delle Comunità europee

(6 febbraio 1989)

(89/C 132/121)

Oggetto: Parabrezza degli autoveicoli

Può il Consiglio dire se ha già provveduto a modificare la legislazione comunitaria, uniformandosi alla raccomandazione adottata dal Parlamento europeo nel 1976, nel senso di sostituire il vetro temperato, nel parabrezza di tutti i nuovi autoveicoli, con vetro laminato?

Risposta

(7 aprile 1989)

Al momento dell'adozione, nel settembre del 1984, di un pacchetto di 15 direttive che coprivano un'ampia gamma di settori industriali, il Consiglio aveva contemporaneamente deciso, a livello politico, di sospendere i lavori su tre proposte riguardanti le prescrizioni di costruzione degli autoveicoli privati, tra cui quella sui vetri di sicurezza.

Questa decisione era motivata essenzialmente dal fatto che tali proposte — che rappresentano le ultime direttive da adottare per raggiungere l'accordo definitivo sull'omologazione CEE degli autoveicoli privati — suscitavano problemi da esaminare in un contesto più generale di quello dell'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi dei prodotti.

Queste proposte, naturalmente, figurano esplicitamente nel libro bianco sulla realizzazione del mercato interno entro il 31 dicembre 1992. In questa prospettiva, il progetto dovrà però subire un'importante revisione tecnica, in quanto il settore dei vetri di sicurezza ha registrato da allora un'importante evoluzione. La maggior parte del parco automobilistico europeo del resto, è ormai dotata di parabrezza in vetro stratificato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2325/88

dell'on. Hugh McMahon (S—GB)

al Consiglio delle Comunità europee

(17 febbraio 1989)

(89/C 132/122)

Oggetto: Renaval — Misure sociali di accompagnamento in zone interessate dalla chiusura di cantieri navali

Può il presidente in carica illustrare all'Aula i motivi del nulla di fatto registrato dal Consiglio relativamente all'adozione delle misure sociali di accompagnamento del programma Renaval? Può il presidente in carica assicurare che il Consiglio varerà il programma durante la presidenza spagnola? Quale messaggio ha il Consiglio per i lavoratori in esubero dell'industria navale nei vari paesi della Comunità, che attendono l'adozione delle misure sociali di supporto del piano Renaval?

Risposta

(7 aprile 1989)

La presidenza intende iscrivere la questione dell'aspetto sociale del programma Renaval nel progetto di ordine del giorno del Consiglio (lavoro e affari sociali) del 5 aprile 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2339/88

**dell'on. Dieter Rogalla (S—D)
al Consiglio delle Comunità europee**

(27 febbraio 1989)

(89/C 132/123)

Oggetto: Accesso di membri di altre istituzioni negli edifici amministrativi del Consiglio

1. In che modo regola il Consiglio l'accesso di membri di altre istituzioni, per esempio membri della Commissione, membri del PE, ecc. nei suoi edifici amministrativi?
2. Trova conferma il fatto che gli addetti alla sicurezza di servizio all'ingresso dell'edificio abbiano il potere discrezionale di stabilire quali membri di altre istituzioni possano ammettervi?
3. È necessario un preavviso scritto e in casi isolati è sufficiente annunciarsi, per esempio, presso il presidente in carica di un Consiglio dei ministri? A chi spetta eventualmente il compito dell'informazione interna degli organi di sicurezza del Consiglio?
4. Sono capitati al Consiglio episodi di blocco di malfattori o di visitatori indesiderati? Quante persone di questo genere vengono fermate annualmente e quali conseguenze penali ovvero sanzioni di altro genere sono state adottate?
5. Intende il Consiglio rafforzare ulteriormente le misure di sicurezza, eventualmente in che modo e con quali costi?

Risposta

(7 aprile 1989)

L'accesso agli edifici del Consiglio è regolamentato nel modo seguente: oltre ai funzionari, vi accedono automaticamente le persone che partecipano alle riunioni previste nell'ambito del Consiglio.

Tutte le persone che partecipano regolarmente alle riunioni sono in possesso di un titolo d'accesso permanente (rinnovabile annualmente) agli edifici del Consiglio. I delegati che partecipano solo sporadicamente a riunioni nell'ambito del Consiglio sono muniti di un titolo di accesso giornaliero, che è rilasciato su presentazione della convocazione alla riunione e previa verifica dell'identità.

Inoltre, i visitatori hanno accesso all'edificio del Consiglio secondo le regole seguenti: il visitatore deve essere annunciato in anticipo; incombe alla persona visitata (presidenza, delegazioni o funzionari del segretariato) informare in precedenza il servizio di sicurezza e, eventualmente, il servizio protocollo; all'ingresso il visitatore deve farsi riconoscere, dopo di che riceve un titolo di accesso sul quale figurano il suo cognome, la sua qualità, la persona che desidera vedere e l'ora di arrivo.

L'agente incaricato telefona alla persona visitata in questione per verificare se il visitatore è atteso. In caso affermativo, la persona visitata è invitata a venire ad accogliere o a far accogliere il visitatore all'ingresso. Si segue la stessa procedura, ma in senso inverso, quando il visitatore lascia l'edificio.

Un regime speciale con tutte le varianti possibili può tuttavia essere concordato con il servizio protocollo in collaborazione con il servizio di sicurezza.

Gli agenti responsabili del controllo all'ingresso di uno degli edifici non hanno un diritto discrezionale di valutazione della qualità dei visitatori da ammettere, ma devono seguire le regole summenzionate.

Il Consiglio rifiuta giornalmente l'accesso ai suoi edifici alle persone che non soddisfano i criteri o non espletano le formalità di cui sopra. Al riguardo non esistono statistiche.

Attualmente il Consiglio non prevede di modificare queste misure di sicurezza.

CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CEE
CONVENZIONE ACP-CEE DI LOMÉ
RELAZIONE ANNUALE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CEE (1987)

Il Consiglio dei ministri ACP-CEE, che riunisce nel quadro della terza convenzione ACP-CEE sessantasei Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e i dodici Stati membri della Comunità, ha adottato la sua undicesima relazione periodica e ne ha deciso la pubblicazione.

Questa relazione annuale comprende le attività svoltesi nel 1987 nell'ambito dell'applicazione della terza convenzione ACP-CEE.

Le amministrazioni, le organizzazioni internazionali, gli organismi professionali, gli istituti di ricerca, le imprese e i privati interessati ai problemi dello sviluppo e della cooperazione disporranno, con questa nuova relazione, di uno strumento di informazione, la cui distribuzione viene curata dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

178 pagine

Publicato in: ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT.

N. di catalogo: BX-53-88-310-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

ECU 11,50 Lit 17 500 FB 500



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

FONDAZIONE EUROPEA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO

NUOVE TECNOLOGIE NELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA

Il presente opuscolo informativo si basa su 26 studi di casistica effettuati in Belgio, nella Repubblica federale di Germania, in Francia, in Italia e nel Regno Unito su incarico della Fondazione europea. Essi si sono concentrati sui seguenti settori:

- stato dello sviluppo tecnologico delle macchine CNC, dei sistemi CAD/CAM e del livello d'integrazione tra progettazione, programmazione e fabbricazione
- portata dell'introduzione di sistemi CAD/CAM integrati
- possibili conseguenze economiche e organizzative sull'industria manifatturiera
- conseguenze sull'interazione fra uomo, macchina e organizzazione del lavoro
- sviluppo di una politica aziendale dinamica del personale e collegamento con formazione, qualifiche e sviluppo professionale
- conseguenze sugli «utenti» del sistema nonché interazione fra tali «utenti»
- effetti sull'occupazione nell'industria manifatturiera

56 pagine

Publicato in: ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT.

N. di catalogo: SY-50-87-291-IT-C ISBN: 92-825-7806-2

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

LIT 7 000 FB 200 ECU 4,60



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo